

EMILIANO ARENA

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea:
un nuovo esempio di 'locazione' fondiaria
dall'Occidente greco

L'epigrafe qui presentata (n. inv. Me 30908) [Figg. 1-4] proviene dall'area archeologica di Halaesa Archonidea (odierno territorio di Tusa, Provincia di Messina); essa costituisce un rinvenimento sporadico del gennaio 2013, in occasione dei lavori di sbancamento dell'area a Sud della chiesa di S. Maria delle Balate per la realizzazione di un parcheggio per auto, ricadente nell'isolato V, a Ovest del *cardo* II della città antica [Fig. 5]. È iscritta su un frammento di pietra calcarea bianca, che presenta nella parte superiore un colore grigiastro, denotante presumibilmente una esposizione al fuoco della pietra. La superficie mostra anche numerose tracce di aggressione biologica da muschi e licheni.

Il frammento, di forma grossolanamente parallelepipedica, ha una lunghezza di 31 cm e una larghezza di 14 cm. Lo spessore va da cm 10,2 a un massimo di 11,3. Esso è danneggiato su tutti i lati, ma è ampiamente presumibile l'appartenenza a una grossa lastra. La faccia posteriore del frammento presenta esigue tracce di malta, che potrebbero testimoniare l'alloggiamento della pietra in antico

* Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Dott.ssa Gabriella Tigano, dirigente del Servizio archeologico della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (U.O. 05), per avermi gentilmente autorizzato a prendere visione dell'epigrafe qui presentata presso il deposito della Soprintendenza BB.CC. di Messina e a studiarne il contenuto. La mia riconoscenza va altresì all'Arch. Rocco Burgio della U.O. 5 della Soprintendenza di Messina per i preziosi suggerimenti offertimi nell'ambito di un proficuo scambio di idee in ordine alla valutazione degli aspetti materiali del supporto. I miei sentiti ringraziamenti vanno altresì al Prof. Mario Lombardo per aver letto e commentato una prima versione di questo testo e ai due anonimi revisori. S'intende mia la responsabilità di quanto qui scritto.

su una superficie; da qui la forte probabilità che lo spessore attuale rappresenti quello originario della lastra, che quest'ultima fosse di considerevoli dimensioni e, dunque, che il testo inciso su di essa fosse di ampia e proporzionale estensione. Larghezza, lunghezza e forma attuali sono probabilmente esito di una sbazzatura del supporto originario, forse finalizzata a riprodurre le dimensioni di un blocco rettangolare in vista di un reimpiego, che potrebbe ipotizzarsi avvenuto nelle murature di strutture di epoca imperiale rivenute nell'area immediatamente adiacente al muro Ovest della chiesa di S. Maria¹.

La superficie della pietra è molto consunta sulla parte alta del lato sinistro, che conserva solo labili tracce di lettere, leggibili unicamente con l'uso di una fonte di luce radente; decisamente migliore lo stato di conservazione dei caratteri nella parte inferiore dello stesso lato e su quello destro. Per quanto non uniforme, è in generale evidente una notevole corrosione della superficie della pietra, presumibilmente dovuta a una lunga esposizione della stessa agli agenti atmosferici.

	<i>Colonna A</i>	<i>Colonna B</i>
1	[-----] [-----] [-----] [-----]	[...]H.[-----] .ΩΝ ΔΙΕ [-----] τάδε ποιη[σοῦντι -----κατὰ τὰς συγγρ-] αφὰς ΚΑΠΑ[----- τούς κλά ?]
5	[-----].ΑΣ[...] [-----]ΡΙΑ καὶ [-----κατὰ τ]ὰς συγ- [γραφὰς -----]μηθὲν [----- π]αρὰ χώρῃ, εἶ κα	ρους καὶ τὰς [-----] ἐ[τ]ιμελησ[οῦνται-----] [δύ]νωντ[αι-----] .[..]ΚΑΔ[-----] Α.[-----]
10	[-----τ]ο μισθάριον [-----].οντες καρτ[...] [-----ἐξ]ουσίαν ἐχόντων, εἰ δ[έ] κα [---μὴ βό]λωνται, ἀποδόντων τ[α...]	N[-----] Π[-----] .[-----] [-----]
15	[-----]καὶ ἂ παρέ[λ]αβον π[αρὰ ?] [-----]ΔΕ[..... ¹²]	

Il testo, molto frammentario, è impaginato su due colonne affiancate assai mal conservate: lo specchio epigrafico, intaccato sulla colonna sinistra (A) da una grossa lacuna di cm 12 x 5,5, misura nella medesima colonna una larghezza di cm

¹ Devo all'Arch. R. Burgio questa importante suggestione. Un riutilizzo in età imperiale fu ipotizzato da Scibona 1977, 215, relativamente al frammento di calcare supporto di *IGDS I*, 197, anch'esso erratico e rinvenuto nel 1958 in superficie, in una «radura a N-NE della chiesa di S. Maria e delle case coloniche annesse (ma si tratta del convento costruito assieme alla chiesa nel Cinquecento)». Cfr. Prestianni Giallombardo 2010, 531.

18 x 15 di altezza, mentre nella colonna destra (B) cm 6 di larghezza nella parte superiore, cm 12,5 in quella inferiore e cm 15 di altezza.

La colonna A conta dodici linee di testo, di cui resta una esigua parte del margine destro (ll. 6-10); della colonna B si preservano dodici linee sul margine sinistro, ma di ben cinque si conserva poco più di una lettera (ll. 9-12). Le linee sono tutte egualmente incomplete.

Lo spazio fra le colonne misura da un massimo di 3 cm (l. 6) a un minimo di 1 cm (l. 8). È oltremodo probabile che l'iscrizione continuasse sia sopra che sotto la parte superstite, con ulteriori cinque linee in entrambe le colonne.

Le lettere hanno un'altezza di 8 mm, l'interlinea è di 6 mm, mentre l'interasse di lettere come *omicron* e *ny*, che abbiamo già assunto come parametro di riferimento anche per altri frammenti alesini inediti², misura 8 mm. Esse appaiono geometricamente regolari e di 'modulo quadrato'³, apparentemente senza apicature e in un caso almeno non particolarmente accurate (vd. il *rho* a col. A, l. 9). Malgrado il cattivo stato di conservazione della superficie dello specchio scritto, i caratteri presentano delle grazie (vd. col. A, l. 14 estremità del tratto verticale di *tau* e di *pi*), pur quasi del tutto scomparse, ma confrontabili con quelle presenti sulle perdute *Tabulae Halaesinae* (IG XIV 352), datate genericamente III-I sec. a.C.⁴, che possiamo direttamente ammirare grazie alla riproduzione fototipica del cosiddetto "frammento B" (SEG IV 45; IGDS I, 196) a esse pertinente (rinvenuto nel 1885 e oggi anch'esso perduto), ma soprattutto in due nuovi frammenti inediti che riteniamo attribuibili alle stesse *Tabulae* (vd. n. 2). Analoghe, e significative, consonanze si colgono ancora con un altro rilevante, e problematico, documento alesino come IGDS I, 197 (SEG XXXI 825; SEG LI 1191), datato ca. nella seconda metà II sec. a.C., che l'editore Salvatore Calderone identificava con un terzo frammento delle *Tabulae*, e in particolare con la *lex* che regolava l'affitto dei lotti alla stregua della *syntheka* delle Tavole di Heraklea⁵.

² Vd. Arena 2020a.

³ Questa espressione è preferibile alla definizione di lettere *tout court* "quadrate" usata da Manganaro 1979, 430 per i caratteri del più celebre documento epigrafico alesino, le *Tabulae Halaesinae*, che rimanda a una specifica e più tarda connotazione cronologica (cfr. Guarducci I 1967, 368, 377); secondo Prestianni Giallombardo 2010, 537, sarebbe invece più indicata la definizione di lettere "geometriche".

⁴ Intorno al 300 a.C.: Calderone 1998, 36; seconda metà III sec. a.C.: Nenci 1998, 53-54; Facella 2006, 187-188; II sec.: Calderone 1961, 124; Manganaro 1980, 430; I sec. a.C.: Kaibel 1882, 13; 1890, 67; Sicca 1924, 222; Arangio Ruiz - Olivieri 1925, 48; Dubois in IGDS I 196, 234 e ora Prag 2018, 115 n. 1.

⁵ Calderone 1961, 124, n. 3. Collegando il frammento direttamente alle *Tabulae Halaesinae*, lo studioso datò l'epigrafe dapprima nel II/I sec. (seguito inizialmente da Manganaro 1980, 430, che proponeva il 150 a.C.), per poi rialzarne la datazione, insieme con quella delle *Tabulae*, intorno al 300 a.C. (Calderone 1998, 36). L'ipotesi di Calderone, tuttavia, se si eccettua Nenci (1998, 54), che

In comune con questi importanti documenti alesini sono l'interlinea (6 mm), e l'interasse campione fra le lettere *omicron* e *ny* (8 mm) e l'altezza delle lettere (8 mm)⁶.

Per quanto concerne le peculiarità paleografiche del nostro documento, risultano pressoché indistinguibili dai summenzionati testi epigrafici *alpha* con barra rettilinea, *beta* non chiuso, *phi* con occhiello ellittico schiacciato, *omicron* intero e non rimpicciolito, *theta* circolare con barra mediana non contigua, *pi* con asta orizzontale superiore estesa al di là dei tratti verticali, *sigma* con tratti superiore e inferiore non divaricati. Anche l'*epsilon* appare con tratto mediano accorciato e soprattutto sembrerebbe presentare – il condizionale è d'obbligo per via della consunzione della superficie della pietra – quanto meno il tratto orizzontale superiore esteso al di là della barra verticale, peculiarità che, nell'ambito della documentazione epigrafica alesina, ritroviamo nel “frammento B” delle *Tabulae*, in *IGDS I*, 197, negli altri frammenti inediti alesini⁷ e nella dedica degli Alesini a *Caninius Niger*, datata alla fine del II o al I sec. a.C.⁸. Sembra invece differire significativamente l'*omega*, che è sì chiuso come nei suddetti documenti (non compare nella dedica a *Caninius*), ma di forma in alto marcatamente tondeggiante (vd. in particolare col. A, l. 13, dove è ben conservato), laddove esso appare in

proponeva però una datazione nella seconda metà del III sec., non ha incontrato successivamente il favore dalla critica, incline invece a *distinguere* il documento conservato nel frammento dalle *Tabulae* e a datarlo intorno al 150 a.C. o nella seconda metà del II sec.: cfr. Robert 1963, 191, nr. 318, subito inclini a riconoscere negli ἀντιποιησόμενοι di l. 4 quanti rivendicavano la proprietà di un terreno; Corsaro 1988, 220-221; 2002, 157 che lo collegava «a forme di regolamentazione dei procedimenti giudiziari, che si aprivano durante le operazioni di recupero dei beni pubblici»; a una possibile distinzione accennava nel 1989 Prestianni Giallombardo (cfr. Prestianni Giallombardo 2010, 532, n. 26); Dubois in *IGDS I* 197, 234; Manganaro 2001, 69 (deciso a riconoscere nel documento copia di una *syntheka*, riferibile, tuttavia, alla colonizzazione timoleontea). Di recente, sostanzialmente ‘agnostico’ sul problema, per via dell'assenza di ulteriori dati, Prag 2018, 95, n. 2; 129. Una nostra lettura autoptica dell'epigrafe conservata presso il Rettorato dell'Università di Messina (resa possibile grazie al prof. Gioacchino Francesco La Torre, prorettore dell'Università di Messina, che qui ringraziamo sentitamente) conferma, al di là degli aspetti testuali del documento su cui torneremo prossimamente con una trattazione specifica, che la lastra con ogni probabilità non apparteneva alle *Tabulae*. Il retro, infatti, con certezza non presenta tracce di lavorazione o reimpiego; il suo spessore di 3,5-5,7 cm va dunque identificato con quello originario, che risulta certamente inferiore a quello del “frammento A” delle *Tabulae*, quantificato in 7,4 cm (IV *digiti* di Walther 1624, nr. 132, 28, calcolati sul *digitus* romano di cm 1,84; su cui vd. Salvatori 2006, 6), e sostanzialmente confermato dallo spessore di 8,3 cm del nuovo frammento delle *Tabulae* di nostra prossima pubblicazione (Arena 2020a, fr. 1), come pure ai 12 cm di spessore riferiti da Di Giovanni (1885, 126) per il “frammento B”.

⁶ Calderone 1961, 124 quantificava l'altezza delle lettere del frammento da lui edito in 9 mm; dalla nostra misurazione sulla pietra, effettuata mediante calibro, risultano 8 mm.

⁷ Arena 2020a, frammenti nrr. 1 e 2.

⁸ Scibona 1972; recenti Tigano - Prag 2017, 35-37, n. 8.

forma ‘ellissoidale’ nel “frammento B”, nei due nuovi frammenti inediti delle *Tabulae Halaesinae* e infine, come ci è stato possibile appurare a seguito di visione autoptica, in *IGDS I*, 197.

Al di là della già citata dedica a *Caninius Niger*, nel panorama epigrafico alesino i caratteri generali della nostra iscrizione, pur in misura minore, trovano confronto anche in altri documenti tardo-ellenistici di analoga datazione, come la dedica onorifica del *koinon* dei sacerdoti per un *Lapiron* figlio di *Diogenes* (II-I sec. a.C.), la dedica onorifica degli Alesini per *Diogenes Lapiron* figlio di *Diogenes* (II sec. a.C.)⁹, la dedica di *Theodoros* a Serapide (II-I sec. a.C.) o ancora gli onori di Halaesa a Lapiron figlio di Apollodoro (fine II-I sec. a.C.)¹⁰, la prima linea in lettere “quadrate” del decreto di Nemenio (prima metà o metà I sec. a.C.)¹¹ che, tuttavia, differiscono tutti rispetto al nostro documento per la forma dell’*omega*, con l’occhiello ancora più tondeggiante, ormai quasi circolare, e per l’*alpha*, talora a barra spezzata/curva.

L’elemento paleografico, unitamente ai confronti alesini, sembra dunque orientare verso una cronologia della nostra iscrizione che va dalla seconda metà del II agli inizi del I sec. a.C. Una datazione di massima, questa, che potrebbe trovare ulteriore supporto nella possibile omissione dello *iota adscriptum* nel dittongo improprio del caso dativo (vd. col. A, l. 9). Un fenomeno, questo, generalizzatosi in ambito epigrafico nel tardo II sec. a.C., costantemente attestato, come sappiamo dagli apografi manoscritti del documento, e ora da un frammento superstite¹², nelle perdute *Tabulae Halaesinae*, ma ancora ‘intermittente’ in Sicilia sin entro il I sec. a.C., come ben illustra nella stessa Halaesa tardo-ellenistica proprio il suddetto decreto di Nemenio (*SEG LIX 1100*)¹³.

⁹ Tigano - Prag 2017, 30-31, nr. 3, e 80, nr. 42. I due personaggi probabilmente non vanno identificati nella medesima persona, vd. Prag 2017, 31.

¹⁰ Tigano - Prag 2017, 31, nr. 4 e 37, nr 9.

¹¹ Vd. rispettivamente ora Prag 2018, 114; Prestianni Giallombardo 2018b, 545.

¹² Arena 2020a, fr. nr. 1, l. 4.

¹³ Il fenomeno, riconducibile al processo di monottongazione dei dittonghi lunghi, che comportò in età ellenistica la perdita dello *iota* nella pronuncia della *koine* e degli altri dialetti, non costituisce un *terminus* cronologico saldo. Nelle epigrafi attiche l’omissione dello *iota adscriptum* compare, relativamente al dativo singolare, al più tardi fra fine III e metà II sec. a.C. per i singoli dittonghi (vd. Threatte 1980, 361). Una cronologia di massima, questa, che trova conferma anche nei papiri documentari tolemaici, che registrano lo *iota adscriptum* non oltre la fine del III sec. a.C. (vd. Clarysse 1976, 165). Bisogna giungere all’incirca alla fine del II sec. per registrare in Attica la compresenza delle tre forme di dativo *senza* la notazione dello *iota adscriptum* (Threatte 1980, 360-361: decreto datato 125-100 da Geagan 1971, 96, n. 1 e *JG II*² 1011, del 106/5), laddove, in un’area periferica come il Ponto, per l’omissione sistematica dello *iota* nel dittongo $\Omega\iota$ si giunge in iscrizioni ufficiali al I sec. a.C. (vd. Slavova 2004, 72-73). Un quadro non dissimile da quello dell’epigrafia tardo-ellenistica di Sicilia e Magna Grecia che ci interessa più da vicino, dove lo *iota* ascritto è

Assente, purtroppo, qualunque elemento per determinare il numero di caratteri per linea. Ove si considerino le dimensioni delle lettere confrontabili con quelle delle grandi *Tabulae*, che contavano quaranta/quarantacinque lettere per linea, o di *IGDS I*, 197, le cui linee sono stimate di estensione analoga o poco maggiore¹⁴, è pressoché certo che ci troviamo in presenza di una porzione alquanto esigua del testo originale, il che rende di primo acchito oltremodo arduo l'inquadramento della tipologia del documento, al pari della possibilità di ricostruirlo compiutamente, se non avvalendoci di rare integrazioni ed esclusivamente *exempli gratia*.

La lingua utilizzata non presenta apparentemente alcun elemento peculiare della *koine* "dorico-sicula" di matrice siracusana ispirata ai canoni della *doris minor* mista a elementi della *koine* ionico-attica largamente usata in Sicilia in epoca ellenistica, forse a eccezione, se la nostra lettura della col. A, l. 9 è corretta, della congiunzione subordinante ipotetica εἴ κᾶ¹⁵. Si tratta, tuttavia, solo di un caso legato alla accidentale conservazione di pochissimi frustuli di testo: la presenza fra i pochi termini superstiti di due casi del raro imperativo "eolico" (vd. *infra* col.

generalmente presente nelle iscrizioni del III sec. a.C., ma, come rilevava già Sicca 1924, 49-51, comincia a perdersi nel secolo successivo, mostrando una spiccata fluidità d'uso. Lo troviamo, infatti, ancora presente in una serie di documenti datati, tuttavia senza assoluta certezza, nel corso del II sec. a.C. (*SEG LIX* 1101, da Caronia, prima metà II sec.: Arena 2016, 348; 2017, 10; *IG XIV* 432 = *IGDS I*, 187, da Tauromenion; *IGDS I*, 189, da Centuripe; *IGDS I*, 194, da Morgantina; *IGDS I*, 100, da Heloros, II/I sec.; *IG XIV*, 612 = *IGDGG I*, 40, da Reggio, databile intorno al 100 a.C., con *iota* ormai 'intermittente'; forse *IGDS I*, 109, da Akrai, di datazione genericamente ellenistica e *IG XIV*, 952 = *IGDS I* 185, da Agrigento, ove si accolga, contro quella di poco posteriore al 210 a.C., la datazione al II/I sec.; vd. Dubois in *IGDS I* 185, 211); mentre nel I sec. a.C., come osserva ora Prag 2018, 114, lo *iota* nell'ambito di un documento può essere, di volta in volta, sempre presente (*IG XIV*, 252 = *IGDS I*, 161, da Licata; Gentili 1961, b1, 11-15, decreto di prossenia da Siracusa, 47-45 a.C.), mancare del tutto (decreto di prossenia da Siracusa, metà I sec. a.C., Gentili 1961, b2, 15-18; i più recenti rendiconti finanziari di Tauromenion, datati 42-36 a.C., Arangio Ruiz - Olivieri 1925, nr. 13; Manganaro 1988; *IG XIV* 574 = *IGDS I*, 188, Centuripe, III-I sec.), o ancora risultare discontinuo (vd. il decreto di Nemenio da Halaesa *SEG LIX* 1100, dove è assente nella tavola A e presente in due casi nella tavola B (ll. 16 e 30)).

¹⁴ Calderone 1961, 128; Manganaro 2001, 7, nella sua ricostruzione del testo attribuiva intorno a cinquanta lettere.

¹⁵ Per i caratteri della *koine* "dorico-sicula" adoperata nelle epigrafi siciliane, vd. Sicca 1924, 148-160, e in particolare 149-150; Giangiulio 1982, che sottolinea (804) l'importanza dei tratti dialettali rodii in grado di resistere all'azione uniformante della *koine* e di riaffiorare in poca tarda nel linguaggio ufficiale dei documenti pubblici di varie *poleis* di Sicilia e a Reggio, perché sostenuti da una pressione linguistica costante nel corso del tempo; Consani 1996, che attribuisce a una scelta politica la preferenza per il dorico sulla *koine* nell'ambito epigrafico; Dubois in *IGDS I*, 298-299, e ora Mimbrera 2012, che pone l'accento sugli apporti della *koine* ionico-attica. Circa la *koine* dorica in generale, vd. Bartoněk 1972, 66-68. Sull'uso di εἴ κᾶ, vd. Sicca 1924, 151; Buck 1955, 139.

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea

A l. 13: ἐχόντων, l. 14: ἀποδόντων), documentato in Sicilia sinora solo ad Halaesa, non lascia alcun dubbio circa l'appartenenza del nostro documento alla stessa temperie linguistica delle *Tabulae Halaesinae* e degli altri documenti epigrafici tardo-ellenistici della città nebroidea.

Colonna A

L. 6: della lettera iniziale si conserva solo un tratto verticale ravvicinato all'*alpha*, possibile *my* o *ny*; a destra dell'*alpha* è leggibile un *sigma*.

L. 7: la linea conserva alla sua estremità destra solo un esiguo frammento di testo:]PIA κιά. La sfortunata perdita della lettera precedente il *rho*, causata qui dalla corrosione della superficie scrittoria, rende potenzialmente numerose le opzioni esegetiche; tuttavia, alla luce del contesto ricostruibile di seguito per il nostro documento, per via della menzione di συγγραφαί (l. 6), “istruzioni, specificazioni, accordi” o “contratti”, e di un enigmatico μισθάριον (l. 10), esse a nostro giudizio si riducono verosimilmente a due: χωρία, termine largamente utilizzato in Attica, Grecia centrale, Cicladi e Asia Minore per indicare dei “terreni” concessi in affitto e designante un semplice campo come una intera proprietà terriera¹⁶, e ὄρια, forma lessicale di raro uso al singolare e derivata da ὄρος, indicante, com'è noto, sia “confine” che “cippo confinario”¹⁷, specializzatasi a denotare prevalentemente i “confini” della *chora* cittadina, ma anche di realtà terriere parcellizzate destinate all'affitto come χωρία, γέαι¹⁸, e in rari casi κλήροι, “lotti”, come ad Halaesa e a Mylasa¹⁹.

Quale che fosse esattamente il nostro mutilo termine, la presenza della successiva congiunzione κιά, potenzialmente di funzione copulativa o coordinante, rimanda alla possibilità che “terreni / confini”, ad esempio, fossero ricompresi in una elencazione di elementi oggetto di una determinata azione, ovvero ancora che

¹⁶ Vd. Pernin 2014, 507-508.

¹⁷ Alla lettura ὄρια potrebbe rinviare la possibile presenza, prima del *rho*, di fatto non visibile a occhio nudo, di una tenue traccia dell'incisione di un *omicron*, rilevabile solo con calco cartaceo. Va tuttavia rilevato che, in questo punto, la pietra si presenta letteralmente ‘esfoliata’ della superficie scrittoria. Sul termine ὄριον, vd. *LSJ* s.v.; al singolare, come nelle *Tabulae*, ricorre con particolare concentrazione in iscrizioni delfiche (*FD* III 4 280, 293, 351, 355). Su ὄρος vd. *LSJ* s.v.; Chantraine 1968-1980, 825 s.v.; Beekes - Beek 2009, 1109, s.v.

¹⁸ In vari documenti carii relativi all'affitto di γέαι, ὄρια ricorre nella formula ὡς τὰ ὄρια πέπηγεν, che la Pernin rende «dans le limites fixées par les bornes plantées» (Pernin 2014, nr. 144, l. 10; 145, l. 12; 150, l. 11, 171, l. 2; 204, l. 9; 205, l. 3).

¹⁹ Oltre che nelle *Tabulae Halaesinae*, la delimitazione di un *kleros* con annessa pertinenza in zona montagnosa, destinato all'affitto, sembra attestata a Mylasa: *IMylasa* II 822, ll. 7-8 (= Pernin 2014, n. 188).

il καί coordinasse una nuova ignota proposizione. Pressoché impossibile stabilirlo: solo *exempli gratia* si ricorderà che dei χωρία sono menzionati assieme a *komai*, *kleroi* e *oiketai* in una delle clausole di garanzia nella *prasis epi lysei* di Mnesimachos da Sardi del 200 a.C.²⁰, mentre si trovano registrati insieme con *oikiai* in un documento da Trezene anch'esso di inizio II sec. a.C.²¹.

Quanto a ὄρια, sorge immediato, e non poco suggestivo nell'ambito dell'epigrafia alesina, il richiamo alla frequente ricorrenza del termine (anche al singolare) proprio in una *perioresia* come le *Tabulae Halaesinae*, ove esso indica esclusivamente i "confini" dei *klaroi*, i lotti cittadini, per di più come punto di articolazione della descrizione dei singoli lotti²², laddove il "cippo confinario", o l'elemento del paesaggio che ne fa le veci, è definito τέμμων, spesso abbreviato con il compendio in *litterae ligatae* Ε²³. Proprio tale caratteristica, tuttavia, in virtù della presenza della congiunzione καί, attestante un ulteriore elemento registrato nella linea successiva, non sembra riscontrabile nel nostro documento, la cui natura ultima sarà, con tutta evidenza, alquanto differente da quella eminentemente descrittiva delle *Tabulae*. Anche in questo caso, resta non semplice contestualizzare con sufficiente verosimiglianza la possibile attestazione di "confini" unitamente alla congiunzione²⁴.

²⁰ *Sardis* VII, 1, nr. 1, col. II, ll. 4-5: ἐὰν δὲ μὴ βεβαιώσωμεν ἢ παρὰ τὴν συγγραφὴν παραβαίνωμεν τίνδε γεγραμμένην, ἢ ἐπ[ι] τὰς κώμας καὶ τοὺς κλήρους καὶ τὰ χωρία καὶ τοὺς οἰκέτας ἅπαντας εἰς τὰ Ἄρτεμιδος ἐχέωσαν. L'epigrafe conserva le clausole intermedie e finali dell'atto di "vendita soggetta a riscatto", con cui un certo Mnesimachos trasmette alla dea Artemide le terre specificate nel documento e le loro appartenenze in contraccambio di un prestito di 1253 stateri accordatogli dal tesoro del tempio della dea. Le terre erano soggette a *phoroi* annuali da pagarsi ai funzionari del re (col. I, 5, 7, 9, 10); la proprietà fu assegnata dallo stesso Mnesimachos da un Antigonos (col. I, l. 2), che gli editori identificano con Antigono Monofalmo. Per una approfondita analisi del documento vd. Buckler - Robinson 1912, e gli stessi in *Sardis* VII, 1. Sull'istituto della *prasis epi lysei* come garanzia reale della proprietà vd. Harrison 1968, 271-279; cfr. Martini 2005, 128-130; Biscardi 2015, 171-172.

²¹ *IG* IV 752, ll. 10-11: καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας, ὅσσα ἐστὶ ἐρρυτισμένα ὑπὸ τῶν πόλιος ἀποδόμεν τοῖς ἐρρυτισμένοις.

²² ὄρια: *IG* XIV 352, col. I, ll. 13, 33, 43, 50, 61; col. II, ll. 9, 16, 22, 50; *SEG* IV 45, col. I, l. 18; ὄριον: *IG* XIV 352, col. I, ll. 13, 60, 67, 68; col. II, ll. 8, 9, 15, 22, 46, 70; ὄριον: *IG* XIV 352, col. I, l. 1, 20, 51, col. II, 8, 19; *SEG* IV 45, col. I, l. 21.

²³ Vd. Sicca 1924, 202; sul termine vd. anche le considerazioni di Prestianni Giallombardo 1999, 457-458, che nell'uso di τέμμων riconosce il «conservatorismo di un linguaggio catastale elaborato nelle prime fasi di vita della *polis*, fors'anche con l'apporto di una grossa componente di elementi italici e il riaffiorare di elementi siculi». Sul compendio, vd. ora Prestianni Giallombardo 2018, 127-129.

²⁴ Solo a titolo di suggestione citiamo due documenti dall'area tracia di età medio-imperiale (II-III d.C.), che registravano la *horothesia* dei confini degli abitanti di Istros, in cui si accordavano ai destinatari «*confini* non soggetti a contenziosi dello sfruttamento di un bosco e l'utilizzo esente da

Considerata la costante preoccupazione nel mondo greco di mantenere integri i confini fra le proprietà²⁵, va in ogni caso rilevato come χωρία e ὄροι fossero realtà strettamente collegate: non fanno eccezione, in tal senso, i documenti di locazione fondiaria, come ben emerge, ad esempio, nell'iscrizione dei *Klytidai* di Chios, un dossier di contratti della metà del IV sec., il cui schema tipo contemplava anche la descrizione dei terreni e dei loro confini²⁶ o ancora in *IG II² 1165*, documento di affitto di terreni della tribù attica Eretteide, della prima metà del III sec. a.C., dove si prescrive che degli ἐπιμελεταί della tribù dovevano verificare una volta l'anno se i terreni (χωρία) venissero coltivati e i loro cippi confinari (ὄρους) si trovassero al loro posto κατὰ τὰς συνθήκας²⁷.

L'estrema lacunosità del testo non consente di spingerci oltre. E tuttavia, l'integrazione sia di χωρία che di ὄρια, considerata l'attestazione di *syngraphai* (col. A, l. 7, col. B, l. 4), di un divieto (col. A, l. 4), di concessioni (col. A, l. 12) e prescrizioni (col. A, l. 13), costituisce indizio significativo per collegare il nostro testo a un documento pubblico che menzionava qui dei "terreni", unitamente a qualche altro bene, come ad esempio edifici, giardini, coltivazioni ecc. e quanto solitamente ricadeva in un appezzamento, ovvero menzionava i "confini" con ogni probabilità dei "fondi" stessi. Inoltre, la presenza (col. A, l. 13) del verbo ἀποδίδωμι, "pagare / versare", "vendere", e di un termine come μισθάριον, afferente alla sfera semantica del μισθός e, come vedremo più avanti, forse della μίσθωσις, sono ulteriori indicazioni che, fin d'ora, persuadono a riferire il nostro documento proprio alla μίσθωσις, una tipologia di negozio giuridico cui sono riconducibili, fra le altre, le moderne e distinte categorie di "locazione" e di "affitto"²⁸.

Purtroppo l'ipotesi di lettura κλά]ρους alle ll. 4-5 della col. B, per quanto verosimile, non può essere confermata con certezza; diversamente essa

imposte dei proventi»: *IscM* I 67, ll. 22-23 (cfr. *IscM* I 68, ll. 26-27): περὶ [γὰρ τῶν τῆς ὕλης χρειῶν ἀναμφισβήτητα ἔχετε ὄρια κ[αί] [τὴν ἐξ ἐκείνων χρῆσιν πᾶσαν τῷ τέλει ἀ]νυπεύθυνον.

²⁵ Corsaro 1988, 213.

²⁶ *Chios* 75 (= Pernin 2014, n. 130), che conserva lo schema contrattuale completo in A II, ll. 29-62. Da ultimo, sul documento, vd. Faraguna 2019, 115-125.

²⁷ *IG II² 1165*, ll. 20-22: καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ αἰεὶ καθιστάμενοι κατ' ἐνιαυτὸν βαδίζοντες ἐπὶ τὰ κτήματα δις τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐπισκοπῶνται τὰ τε χωρία εἰ γεωργεῖται κατὰ τὰς συνθήκας, καὶ τοὺς ὄρους εἰ ἐφροσθήκασιν κατὰ τὰ αὐτά, κτλ.

²⁸ Sulle varie tipologie di negozi giuridici moderni riconducibili al concetto di *misthosis*, vd. Rupprecht 1999, 121; Thur 2000; Biscardi 2015, 121-122. L'"affitto", disciplinato in Italia dagli artt. 1615-1627 del Codice civile, si distingue dalla "locazione" (artt. 1571-1606) sulla base della produttività della cosa mobile o immobile che il locatore si obbliga a far godere all'affittuario. Su affitto e locazione nell'ordinamento giuridico italiano, vd. rispettivamente Fragali 1958, Nazzaro 2008 e Coco 1974, Bargelli 2004.

consentirebbe, forse, di restringere qui il campo alla lettura ὄρια, lasciando eventualmente riconoscere in questa linea del nostro documento un accenno ai “confini” dei *klaroi* stessi, non tanto nel contesto delle operazioni di delimitazione del fondo, già ben documentate ad Halaesa dalle *Tabulae*, quanto nell’ambito di quel complesso di operazioni legate e successive allo *horizein*, come la revisione, il recupero, e soprattutto l’assegnazione dei terreni in locazione, registrate, ad esempio, in celeberrimi documenti come *IG I³ 84*, decreto ateniese del 413 a.C. riguardante l’affitto del *temenos* di Codro, Neleo e Basile, nelle Tavole di Heraklea (*IG XIV 645*) o in altri ancora²⁹.

Benché la maggioranza dei contratti di *misthosis* fondiaria noti epigraficamente designasse i terreni oggetto del negozio come χωρία (cfr. χωρος ad Heraklea) o talvolta γέαι, a supporto della possibilità qui ventilata va sottolineato che sarebbe sorprendente trovare in un documento alesino un termine diverso da κλᾶρος o da δαίθμος per designare tali terreni³⁰, a meno che, e non possiamo escluderlo del tutto vista la lacunosità del testo, in considerazione della generale abbondanza della documentazione epigrafica relativa alle proprietà terriere di divinità e la maggiore visibilità epigrafica di ciò che riguardava la sfera del sacro³¹, oggetto del nostro documento fossero invece “terreni sacri”. Questi, tuttavia, riteniamo sarebbero stati definiti come tali o da una terminologia specifica (τεμένη o ἱεραὶ γέαι) o da qualche perdita intestazione, alla stregua di quella delle Tavole di Heraklea, che qualificava come appartenenti a Dioniso e Atena³² i χωροὶ oggetto della delimitazione e della locazione³³.

²⁹ Vd. Lombardo 2013, 376 sgg. Su *IG I³ 84* da ultima Pernin 2014, 32 sgg. Sulle Tavole di Heraklea, oltre il fondamentale Uguzzoni - Ghinatti 1968, vd. Guy 1998, per gli aspetti topografici del territorio descritto nel documento e, recenti, Pernin 2014, 459-484; Weiss 2017 e Gallo 2019, con proposta di datazione al secondo quarto del III sec. a.C.

³⁰ Di recente Prestianni Giallombardo 2018, 127, ha proposto, a *IG XIV 352* col. I, l. 7, l’integrazione [τὸ χωρίον] τὸ ὑπὸ τὸν ὄχρετον ἄχρι ποτὶ τὰν κράνων κτλ., effettivamente mai ricorrente nel resto delle *Tabulae*, ma che resta in questo contesto plausibile, in quanto χωρίον verrebbe impiegato in senso generico e non ‘tecnico’.

³¹ Ampolo 2000, 15; Lombardo 2017, 387. Per una sintesi sul tema della *chora hiera* e *demoisia* nelle varie *poleis*, vd. Hegyi 1971; sul caso ateniese, Papazarkadas 2008.

³² *IG XIV 645*, I, ll. 48-50: τὸς χωρὼς τὸς ἱερῶς τὸς τῷ Διονύσω; II, ll. 19-27: τὸς χωρὼς τὸς ἱερῶς τὸς τᾶς Ἀθῆνας.

³³ Prag 2014, 590; 2018, 133-134, sulla scorta della recente scoperta del decreto onorifico del *koinon* degli *hierais* per Nemenio e della rilettura Ἀπό(λλωνος) (su cui vd. già Facella 2006, 319-320) del monogramma $\text{A}\Lambda$ attestato nelle *Tabulae*, tradizionalmente sciolto π(ό)λις Ἀ(λαισίνων) (Kaibel 1890, 67), ha proposto di ricondurre il testo del documento a una riorganizzazione del territorio alesino appartenuto al santuario di Apollo. Ma, per una natura ‘pubblica’ dei *klaroi* alesini, vd. già Sicca 1924, 221 (che valorizzava la testimonianza di Frontino, *Controversiae*, 7, 2, sul carattere pubblico dei terreni prossimi alle mura, come quelli della col. II, l. 25 sgg. delle *Tabulae*), Calderone 1998, 27 e da ultima Prestianni Giallombardo 2018, 133-135, con validi argomenti, fra cui lo

L. 8: la superficie della pietra è qui particolarmente deteriorata, restano tuttavia ancora leggibili un *alpha* e due *sigma* successivi, da cui la sequenza ΑΣΣΥΓ. La l. 4 della col. B (-αφας) conferma qui la presenza del termine συγγραφή, etimologicamente “l’atto, la composizione scritta”, entrato dalla metà del IV sec. a.C. nel linguaggio giuridico greco a designare una scrittura negoziale in genere, utilizzata per varie distinte fattispecie, dai rapporti matrimoniali, alla *misthosis*, ai mutui non qualificati³⁴, ma che nella documentazione epigrafica compare già anteriormente a questa data, con una significativa ricorrenza nell’ambito dei casi di *misthosis* di terreni e talora di appalti di lavori, a indicare qualcosa di più di semplici istruzioni / specificazioni, e cioè, al pari del sinonimo *syntheka*, un vero e proprio “contratto”³⁵.

Con ogni probabilità, συγγραφή ricorre nel nostro documento nell’ambito della formula κατὰ τὰς συγγραφάς, impiegata, più frequentemente al singolare, in svariati documenti epigrafici a indicare in particolare la conformità di una prescrizione rispetto a un testo contrattuale (di *misthosis*, di lavoro ecc.). Tale attestazione è indiscutibilmente di particolare rilevanza, giacché costituisce una delle evidenze più ‘forti’ per l’interpretazione generale del documento quale *misthosis*, presumibilmente di fondi agricoli (vd. *infra* col. A, l. 11). Al tempo stesso, però, l’estrema lacunosità del supporto non offre altri elementi utili per una più precisa definizione del documento. Ad esempio, sappiamo per certo che nelle tavole di Heraklea le formule ἐν τῶν συνθήκων e κατὰ τὰν συνθήκων costituiscono dei rimandi *interni* allo stesso documento in virtù dell’instestazione della tavola I: συνθήκων Διονύσω χῶρων³⁶. Ad analoga conclusione saremmo giunti si fosse

scioglimento del monogramma ΠΑ sul bollo di un laterizio inedito come π(ό)λις Ἀ(λαισίνων), che conferma fondamentale la *ratio* esegetica della lettura tradizionale del monogramma ΠΑ. Corroborata l’interpretazione tradizionale anche un sigillo in piombo dalla collina di Caronia, interpretato come mercantile (Collura 2016, 22, tav. I fig. 11), recante il nostro monogramma, nel quale la lettura Ἀπό(λλωνος), nonostante la presenza a Calacte di un tempio di Apollo (vd. ora *SEG* LIX 1102, l. 13), sarebbe di problematica intelligenza. Dovremmo ipotizzare una singolare standardizzazione dei monogrammi teofori ‘di Apollo’, usati indifferentemente ad Halaesa come a Calacte, laddove è più economico pensare che un sigillo della *polis* di Halaesa sia finito a Calacte.

³⁴ Bianchini 1979, 256. Sul termine vd. *LSJ* s.v. συγγραφή; Schwahn 1932; Kunkel 1932; in senso tecnico-giuridico vd. Bianchini 1979; Amelotti - Migliardi Zingale 1988. In ambito epigrafico solo un cenno alla *misthosis* in Bianchini 1979, 253; più esaustiva Pernin 2014, 489-491.

³⁵ Si veda *IG* I³ 402, l. 19 del 434 a.C. (= Pernin 2014, n. 37); *IG* I³ 84, ll. 5 e 31 del 413 (= Pernin 2014, n. 2); come esempio di contratto di lavoro, si veda l’appalto dei lavori di rifacimento della fontana nell’*Amphiareion* di Oropos del 369/8 a.C. (Petraikos 1997, n. 290, l. 6); per la metà del IV sec. (345/4), vd. *IDelos* 104, l. 17.

³⁶ *IG* XIV, 645, ll. 121 e 146, 161, 163. Cfr., per i contratti di lavoro, es., *IG* II² 1668, l. 1 del 347/6 con instestazione iniziale per la costruzione di una *skeuotheke*.

qui conservato eventualmente il dimostrativo τάσδε, preposto o posposto a συγγραφάς, che avrebbe individuato in questa parte del testo l'indicazione dell'insieme delle disposizioni enumerate di seguito («secondo i presenti contratti»), come avviene nella *misthosis* del demo attico di Aixone e in quella dei *Dyaleis*, ove il termine utilizzato è *syntheka*³⁷. Dunque il fatto che alla col. B, l. 4, dopo συγγρ]αφάς, per certo il dimostrativo non compaia, per quanto indizio suggestivo, non è risolutivo.

D'altra parte, resta comunque significativo che qui la formula κατὰ τ]ὰς συγγρ]αφάς sia attestata al plurale, confrontandosi così con alcune epigrafi attiche relative ad affitti di terreni, ove ricorre anche la variante κατὰ τὰς συνθήκας, suscettibili di offrire preziose indicazioni, dal momento che sembrano rinviare a documenti *terzi*, di cui attestano indirettamente l'esistenza.

Va sicuramente ricordato fra queste l'unico esempio di decreto attuativo statale giuntoci completo in ogni sua parte, la succitata *IG I³*, 84 del 413 – in cui si dispone, incaricandone il *basileus*, che il *temenos* di Codro, Neleo e Basile venga dato in affitto – che registra più volte la formula κατὰ τὰς συγγραφάς (nel *pro-bouleuma* alle ll. 5, 6-7, e nel corpo alle ll. 12-13, 31). In particolare, M. Walbank ha ritenuto che, alle ll. 5 e 31, essa designasse le “istruzioni/specificazioni” per la costruzione del recinto del santuario anziché i termini in base ai quali affittare il *temenos*³⁸, avanzando però l'ipotesi che essa potesse alludere *anche* a un «distinto contratto di affitto»³⁹. E ciò in analogia a quanto ci sembra attestato in *IG I³*, 402 (l. 19), che registra per Delos nel 434 a.C. affitti regolati da altrimenti ignote *syngraphai*⁴⁰, nonché in *IG II²*, 1165 (l. 21) e 1168 (l. 11), dove *synthekai* e *syngraphai* rispettivamente paiono designare simili *distinti* contratti di affitto, in cui erano specificate disposizioni per la cura e la manutenzione della proprietà⁴¹.

Anche di recente, nell'accenno di *IG I³* 84 e dei testi succitati a questi enigmatici “contratti” si è visto il rinvio a un insieme di testi distinti, la cui funzione, tuttavia, diversamente dall'esegesi di Walbank, sarebbe stata di fissare le condizioni *generali* delle locazioni dei terreni. È il caso della lacunosa *Hiera Syngraphe* di Delos del 300 a.C. (*IDelos* 503), pubblicata dopo l'indipendenza delle città del 314 e modificata nel 157/6 a.C. (*IDelos* 416, ll. 1-56), che era presupposta dai

³⁷ Aixone: *IG II²* 2492, ll. 29-31 (παρὰ τάσδε τὰς συνθήκας); *Dyaleis*: *IG II²*, 1241, ll. 3-4: κατὰ συνθήκας τάσδε).

³⁸ Walbank 1991, 155.

³⁹ Walbank 1991, 164: «The juxtaposition of this word with instructions for leasing out the *temenos* (lines 4-5) leaves the impression that these συγγραφαί may not be merely the specifications for the enclosure of the *hieron* but also a separate lease contract». Cfr. Behrend 1970, 111-116.

⁴⁰ «Individual contracts» per Walbank 1991, 161 n. 79; «réglementation général» per Pemin 2014, 160.

⁴¹ Walbank 1991, 164, n. 108; Behrend 1970, 111-116, 121-122.

rendiconti degli *hieropoioi* delii, o ancora, ad esempio, della stele, conservata «ad *Aktai* nel santuario», cui fa esplicito riferimento l'iscrizione dei *Klytidai* di Chios in relazione ai versamenti annuali dell'affittuario Anaxidemos⁴².

Tale tipo di documenti, oggi definiti usualmente “contrats-type” o, nella terminologia giuridica italiana che qui adoteremo, “contratti quadro” e in antico più di sovente συγγραφαί, costituivano la fonte per la redazione di una *seconda* tipologia di contratti di affitto/locazione stipulati con uno o più specifici individui nominati nel corpo del testo, in ambito delio-attico detti prevalentemente συνθήκαι, che definiremo qui contratti nominativi o ‘minuti’, che precisavano solo le condizioni *particolari* applicate ai singoli beni/fondi⁴³.

Un caso di combinazione delle due tipologie è poi rappresentato dalle Tavole di Heraklea, in cui una regolamentazione di carattere generale (la *syntheka* dei terreni di Dioniso, Il. 96-178), indicante in generale gli obblighi dei potenziali affittuari in relazione ai singoli terreni, era seguita da una breve sezione (Il. 178-187, introdotta da ἐπὶ τούτοις ἐμίσθωσαν), recante la specificazione dei nomi dei singoli affittuari dei quattro terreni, del canone in natura e dei garanti.

Il nostro lacerto testuale pone quindi il problema dei precisi connotati giuridici del documento alesino. Esclusa la tipologia della lista di locazione solitamente compresa in un rendiconto, come nei casi di Delfi e di Delos, che presentava in genere dei testi ridottissimi, in linea di principio, infatti, esso potrebbe di per sé rappresentare la *syngraphe* di carattere ‘generale’, come la *Hiera Syngraphe* di Delos. In tal caso, questo frammento epigrafico conserverebbe una parte assai esigua del documento originario. Altrimenti, il nostro stesso documento potrebbe costituire quella tipologia di contratto ‘minuto’ che conservava le condizioni specifiche applicate ai singoli fondi e che, attraverso la menzione delle *syngraphai*, rinviava a una regolamentazione altra e, ovviamente, per noi perduta, senza escludere una casistica analoga alle Tavole di Heraklea, comprensive delle due precedenti categorie.

Un problema che, come vedremo in dettaglio più avanti, potrebbe trovare soluzione grazie alla l. 14 (καὶ ἂν παρέ[λ]αβον). Qui basti sottolineare che l'indicativo aoristo παρέλαβον sembra testimoniare un fatto oggettivo e pregresso,

⁴² *Chios* 75, A I, Il. 21-23 (= Pernin 2014, n. 130). Qualcosa di simile doveva esistere anche a Mylasa: un decreto della tribù degli Otokondes, *IMylasa* I, 208, l. 13 (= Pernin 2014, n. 147), stabiliva che i *tamiai* stipulassero la *misthosis* conformemente a un testo in vigore (κατὰ συγγραφῆν). Cfr. per quanto concerne i contratti di lavoro *SEG* XXXIV 778, che menziona *syngraphai* e *diengyeseis* «le cui copie si trovano nel tempio».

⁴³ Cfr. Brunet - Rougemont *et al.* 1998, 213, che riconoscono due tipi di contratto: i contratti di locazione di terreni agricoli tra una collettività locatrice e uno o più locatari specifici, e quello, detto “contratto tipo”, *syngraphai* dove sono enumerate le condizioni a cui una collettività intende dare in affitto delle terre che le appartengono o di cui possiede la gestione; cfr. ora Pernin 2014, 27, 489.

non facilmente collocabile nel contesto di una normativa valevole in astratto e per il futuro, quale sostanzialmente era un “contratto-quadro”, che invece utilizzava a tale scopo l’indicativo presente⁴⁴.

Quanto alle parti interessate dalla nostra convenzione, benché in molti casi di affitto fondiario, specie attici, il soggetto locatore fosse una collettività locale (demi, fratrie) o anche una associazione (orgeoni), nel nostro caso è difficile pensare che tale soggetto, che decideva e aveva la disponibilità economica di eternare su pietra, per di più non locale, un documento iscritto su colonne, fosse diverso dalla *polis* stessa di Halaesa. Laddove gli imperativi plurali nelle linee successive, alla luce delle considerazioni svolte sopra, non dovrebbero possedere la funzione generalizzante che, ad esempio, rivestono nella *Hiera Syngraphe* di Delos⁴⁵ e alludere quindi alla categoria di affittuari per sé nell’ambito di un “contratto quadro”. Essi documentano, piuttosto, nel ruolo di affittuari, presumibilmente una molteplicità di privati cittadini contraenti, senza escluderne una appartenenza a qualche suddivisione civico-territoriale del corpo cittadino, come quelle note dalle rubriche, che nelle *Tabulae Halaesinae* assegnavano rispettivamente sette e almeno tre, ma erano certamente di più, *daithmoi* (appezzamenti) a «quelli che abitano lungo il fiume Aleso» (*IG XIV 352*, col. II, l. 23) e agli *Skyreonoï* (col. II, l. 75)⁴⁶.

Dopo la citazione a l. 6 e 7 dei beni immobili e mobili da concedere in affitto, il testo potrebbe registrare qui una formula del genere di quella di *IG I³ 402*, ll. 18-19: ὥστε ἀποδιδόναι τὴν μίσθωσ[ιν ἀπάντων τούτων τὸς με][μ]ισθωμένος κατὰ τὰς ξυγγραφάς.

L. 9: l’unico termine conservato all’estremità della colonna, il pronome/aggettivo indefinito negativo μηθέν⁴⁷, registra qui chiaramente un divieto, che trova opportuna collocazione in una convenzione di affitto. Come è noto, l’autorità che approvava l’appalto nelle *synthekai/syngraphai* imponeva spesso delle prescrizioni sull’uso della proprietà concessa in affitto, tra cui, sia che si trattasse di terre pubbliche o sacre, proprio dei divieti. Questi avevano lo scopo di salvaguardare il

⁴⁴ Cfr. Pemin 2014, 486.

⁴⁵ *IDelos 503, passim*.

⁴⁶ *IG XIV 352*, col. II, l. 23: τοῖς παρὰ τὸν ροῦν τὸν Ἰλαισον δαιθμοὺς <ζ>; l. 75: Σκυρεῶνοις δαιθμοὺς l. 75: Σκυρεῶνοις δαιθμοὺς. Secondo Manganaro 2009, 18, «formule analoghe per altri distretti cittadini dovevano precedere la serie di lotti della col. I. e quelli dei lotti all’inizio della col. II, dove si legge la descrizione degli ultimi tre di tredici lotti».

⁴⁷ Lo spazio vuoto a fine colonna dopo il *ny*, di fatto sufficiente per l’iscrizione di uno *iota*, lascerebbe pensare che il lapicida abbia rispettato a fine rigo il principio di sillabazione, il che escluderebbe qui la presenza di uno *iota* nel rigo successivo e quindi del dativo μηθένι.

terreno e altresì valorizzarlo mediante la messa a dimora di vari tipi di alberi⁴⁸ o il divieto di tagliarli, come nella summenzionata *IG II² 1241*, che si estendeva, nelle Tavole di Heraklea, finanche ai tronchi nei querceti⁴⁹. Da ricordare poi, proprio in ambito alesino, il divieto che compare nelle *Tabulae* per gli affittuari dell'*elaiokomion diklaron*, il “duplice lotto” contenente un “piantonaio di olivini”, di allestire in esso conerie e cucine⁵⁰. Benché non possa essere chiaro cosa riguardi esattamente il divieto posto agli eventuali affittuari del nostro documento, lo *spirito* del testo potrebbe essere analogo a quello di *IG II² 1241*, da cui una ipotesi ricostruttiva, solo *exempli gratia* fra le tante possibili, del genere: μη ἐξείναι / ἐξέστω τοῖς δείνοις κόψαι τῶν δένδρων τῶν ἐκ τῶν χωρίων/κλάρων] μηθὲν.

L. 10: da rilevare, dopo l'*alpha* iniziale della linea conservata, un *rho* con occhiello, pur ben distinguibile, leggermente ridotto rispetto agli altri presenti nel nostro testo, e quasi forzatamente inserito fra i due *alpha*. Dopo il secondo *alpha* del rigo, è una lettera leggibile con difficoltà: è ben visibile un tratto orizzontale superiore che si diparte dal primo tratto verticale; di contro, sembra appena accennato nella parte iniziale un tratto orizzontale inferiore parallelo, che si diparte dal tratto verticale; il che rimanda in ultima analisi, sebbene manchi traccia del tratto mediano⁵¹, alla presenza qui di un *epsilon* particolarmente ‘evanido’, come a l. 12, mentre quella di un *gamma*, con la sequenza ---]ΑΡΑΧΩΡΑΓΙΚΑ, implicherebbe difficoltà interpretative, superabili solo con l'ipotesi di un errore del lapicida e l'espunzione dello *iota* successivo⁵². Quanto alla lettura di *epsilon*, la sequenza ---]ΑΡΑΧΩΡΑΕΙΚΑ dovrebbe intendersi π]αρά χώρα, εἴ κα, ove

⁴⁸ Ampolo 2000, 17; Corsaro 2002, 151, sul caso di Heraklea; Pemin 2014, 511-512.

⁴⁹ *IG II², 1241*, l. 29-33: ἄ[ρ]χει τῆς μισθώσεως ὁ ἐπὶ Ἡγεμάχου Μουνηχιῶν· μὴ ἐξείναι δὲ Διοδώροι κόψαι τῶν δένδρων τῶν ἐ[κ] τοῦ χωρίου μηθὲν μηδὲ τὴν οἰκίαν καθ[ε]λεῖν. *IG XIV 644*, l. 144 sgg.: τῶν δὲ ξύλων τῶν ἐν τοῖς δρυμοῖς οὐδὲ τῶν ἐν τοῖς σκίροις οὐ πωλησόντι οὐδὲ κοψόντι οὐδὲ ἐμπρησόντι οὐδὲ ἄλλον ἑασόντι.

⁵⁰ *IG XIV 352*, col. I, ll. 70-71: οὐ ποιησοῦντι δὲ βυρσοδέμιον οὐδὲ μαγειρικὸν οἱ μισθωσάμενοι τὸ ἐλαιοκόμιον. Sul problema dell'*elaiokomion*, vd. Prestianni Giallombardo 1988; Dubois in *IGDS I* 196, 244.

⁵¹ Potrebbe trattarsi di un caso di tachigrafia; cfr. Guarducci 1967 I, 406.

⁵² Dovremmo ipotizzare che questi, correttamente iscritta la nasale velare prima del *kappa*, dopo avere tracciato il tratto verticale del *kappa* stesso, abbia avuto un ripensamento, riscrivendo la lettera per intero subito dopo, producendo l'erronea sequenza ΓΙΚ, dove lo *iota* è quindi da espungersi con la conseguente lettura: π]αρά χώραγ {ι} κα[ι]. Ovvero ancora, il lapicida, non avendo forse precisa contezza del corretto uso della nasale velare, potrebbe aver avvertito come forma ortograficamente normale, nonostante la presenza dello *iota* successivo, χώραγ in luogo di χώραν; pertanto la sequenza sarebbe da intendersi π]αρά χώραν ἰκα[ι]νὴν ο ἰκα[ι]νὴς ecc.

π]αρά reggerebbe il dativo singolare di χώρα privo dello *iota* ascritto⁵³, presumibilmente seguito da una subordinata ipotetica introdotta da εἴ κἀ, secondo la consueta forma della *koine* dorica ellenistica, e costituente, come di norma nelle clausole contrattuali, la protasi di un periodo ipotetico di II tipo. L'altra opzione possibile, un sintagma con la struttura *articolo* – παρὰ χώρᾱ – *sostantivo*, comporta la problematica individuazione qui di un sostantivo iniziante per εἴκᾱ- di adeguata pertinenza⁵⁴. In entrambi i casi, tuttavia, la menzione della *chora* resta di primo acchito alquanto oscura, dal momento che sintagmi, per di più privi di articolo, come παρὰ χώρᾱ, “presso la *chora*”, ο παρὰ χώρᾱν, “verso, lungo la *chora*”, in ambito epigrafico sarebbero sin qui un *unicum*.

Inoltre, contrariamente a γῆ, che ha un largo impiego nei documenti di affitto di terre (a Thespie, Delos e Mylasa, più raramente in Attica), a indicare le terre “sacre” (ἱεραῖ) e “pubbliche” (δημοσίαι), allo stesso χωρίον (χῶρος a Heraklea) o sinanche a τέμενος, χώρᾱ compare assai di rado in tali documenti, come nel caso di in un frammento di presunto affitto dalla caria Olymos, dove è frutto di integrazione⁵⁵, e nell'affitto dei *Klytidai* di Chios, nell'ambito di un giuramento in uno dei contratti conservati dalla stele⁵⁶. Sembra invece essere sinonimo e concorrente di γῆ in ambiente arcade a Megalopolis, dove a fine II-inizio I sec. a.C. è significativamente qualificata come δημοσίαι e forse è in rapporto con una *misthosis*⁵⁷, al pari di quanto accade in un altro documento megalopolitano del 103/102 a.C., menzionante oltre alla *chora*, una *misthosis* e la delimitazione di *horoi*⁵⁸.

Purtroppo, la perdita quasi completa del testo non consente di specificare qui la funzione rivestita dal termine, la cui accezione politico-territoriale peculiare delle fonti letterarie, come sottolinea M. Lombardo, trova riscontro anche nei suoi impieghi epigrafici e in particolare in documenti pubblici. In proposito si sono opportunamente colti l'emergere nel V sec. e la frequenza in età ellenistica di formule in cui «nella definizione complessiva dell'orizzonte politico-territoriale di una città-stato, χώρᾱ si trova accostato non solo a *polis*, ma anche ad altri denominatori di realtà territoriali come φρούρια, τείχη, λιμένες, νᾶσοι, ὄρη»⁵⁹, al

⁵³ Sull'uso di παρὰ nella *koine* dorica di Sicilia, vd. Sicca 1924, 139.

⁵⁴ Non sembrerebbe il caso di εἰκάς / ἰκάς, il gruppo civico di venti uomini attestato nella Camarina della rifondazione geloia; vd. Cordano 1999, 150.

⁵⁵ *Olymos* 51, l. 7: -]σιν ἐν τῆι παρὰ τῶι ποτ[αμῶι χώρᾱι (= Pernin 2014, nr. 186); così anche *Labraunda* 47, l. 5: καὶ παραλ[αβῶν τὴν μίσθωσιν πάσης τῆς χώρας καὶ τῶν] λοιπῶ[v].

⁵⁶ *Chios* 75, A II, l. 55 (= Pernin 2014, nr. 130): ὅ τι ἄλ[ν περὶ ὄρκων ἀντιλέγ]ηται, ὄρκους μὲν εἴ[ναι Κλυτιδέων ὑπὲρ τ]ῆς χώρας («Se sorgono contestazioni riguardo i giuramenti, i *Klytidai* prestino giuramento sulla terra»). Sull'uso del termine γῆ nelle locazioni, vd. Pernin 2014, 508-509.

⁵⁷ *IG V² 443*, ll. 9, 14, 37.

⁵⁸ *IG V² 445*, ll. 5, 17, e 13.

⁵⁹ Lombardo 2002, 104-107.

pari della valenza di riferimento ad articolazioni del territorio cittadino⁶⁰, una casistica questa, che a nostro giudizio potrebbe forse attagliarsi alla testimonianza del presente documento. In tal caso, παρὰ χώρῃ potrebbe servire a localizzare i beni oggetto (i terreni? i “lotti”?) del nostro documento in rapporto alla *chora* cittadina.

L. 11: τ]ὸ μισθάριον, l’unico termine conservato nella linea riveste particolare interesse sul piano lessicografico: quella del nostro documento a oggi costituirebbe, infatti, la prima e unica attestazione in campo epigrafico del vocabolo, che è documentato quale diminutivo di μισθός⁶¹ nelle fonti letterarie fin da Aristofane, con frequenza nei testi comici, col valore colloquiale di “mercedula”, “piccolo compenso”, “paghetta”, con sfumature finanche polemiche e dispregiative⁶². Meno espressivamente connotato appare invece l’uso di μισθάριον in rari papiri documentari dell’era volgare (lettere private, scritture di artisti), dove il termine sembra talora possedere un’accezione priva della sfumatura diminutiva e sostanzialmente equivalente a *misthos*⁶³.

Il fatto che nella nostra epigrafe il termine sia, con ogni probabilità, preceduto dall’articolo lascia pensare che esso non afferisca alla *ethike lexis*, ma designi un istituto ben preciso, ufficialmente riconosciuto dalla *polis* e ben noto ai destinatari del documento. È dunque probabilmente all’uso noto dai succitati papiri documentari che dobbiamo guardare per comprendere come un termine usualmente ‘espressivo’ possa trovare posto in un documento ufficiale che la *polis* decide di pubblicare *es aei*. Ove si consideri poi, come sottolineato da Anna Maria

⁶⁰ Così Lombardo 2002, 107, che cita *Tit. Cam.* 72, o *IG XII 3*, 173 B.

⁶¹ Su *misthos*, vd. Schultess 1932; *LSJ*, s.v.; Chantraine 1968-1980, 705 s.v.; Will 1975.

⁶² In Aristofane (*Vesp.* 300-301) *mistharion* è usato ironicamente dal coro dei giudici popolari, per lamentarsi del loro basso salario. Per altre attestazioni nella commedia, vd. anche Eup. fr. 470 K.-A.; Diph. fr. 42 K.-A.; Men. 303. In autori come Plutarco (*Mor.* 1044a) e Diogene Laerzio (X, 4), il termine esprime la critica degli Stoici contro i Sofisti, e in particolare, l’indignazione contro il mercimonio delle arti liberali per compensi esorbitanti, laddove tali arti andrebbero insegnate a titolo gratuito. Esso ricorre poi in vari luoghi dei *Praecepta* del *Corpus Hippocraticum* (7; cfr. *mercedula* in Sen. *De Ben.* 6, 15, 1) relativamente alla parcella pattuita fra medico e paziente, a sottolineare l’esiguità del compenso rispetto al servizio inestimabile svolto per il malato, con evidente intento apogetico della reputazione dei medici (così Ecce 2015, 328-329). Vd. *LSJ* s.v.

⁶³ Vd., in particolare, *P.Mich.* 3 202, l. 14 (105 d.C.), lettera privata in cui si accenna a un compenso di baliatico maggiore del solito per un bambino di condizione libera, dove *mistharion* appare a tutti gli effetti un sinonimo di *misthos*, senza sfumatura diminutiva; *SB* 22 15708 = *P.Oxy.* XVIII 2190, l. 53 (100 d.C.), lettera privata; *P.Med.* 1 47, l. 10 (200-299 d.C.), compenso per scrittura di artisti; *SB* 14 11583, l. 3-4 (II/III sec. d.C.), frammento di lettera privata; *P.Nessana* 73, l. 8 (683 d.C.), ordine per il governatore per una guida. Cfr. anche Preisigke 1925, col. 107 s.v. μισθάριον, che cita *P.Teb* 413, 13 (III d.C.), *P.Mey* 20/22 (III d.C.), *MeyOstr* 82, 7 (IV sec. d.C.).

Prestianni Giallombardo, la familiarità dell'epigrafia alesina verso forme lessicali diminutive, eminentemente testimoniate dalle *Tabulae*⁶⁴, ad Halaesa l'eventuale uso del diminutivo *mistharion* per alludere al *misthos* o, in qualche misura, a frazioni di esso, non sorprenderebbe del tutto.

Naturalmente, la registrazione di un "compenso", evidenza indiretta di una qualche categoria di salariati, è tutt'altro che inconsueta in un documento pubblico: svariati i casi in cui l'istituzione (*polis* o santuario) prescrive esplicitamente di versare il *misthos* all'araldo o agli araldi⁶⁵, agli auleti⁶⁶, all'*architekton*⁶⁷ o ad altre categorie di soggetti autonomi o subordinati, che fornivano una prestazione dietro compenso o un pubblico servizio⁶⁸.

Tale accenno, però, appare più di frequente nelle disposizioni finali di un documento⁶⁹, non propriamente quale conseguenza prescrittiva di una o più premesse. Se, come abbiamo ipotizzato, in questa parte del documento ci troviamo nel contesto di un dispositivo strutturato su una o più clausole, come quella probabilmente introdotta da εἰ κα della l. 9, il riferimento al compenso di un salariato già alla l. 10 potrebbe quindi risultare alquanto 'eccentrico'. A meno che non ci troviamo qui di fronte a una casistica testuale quale, ad esempio, quella di *Teos* 48, ll. 26-28, dove l'accenno al compenso è compreso in una lunga serie di prescrizioni elencate dopo una clausola⁷⁰, si dovrà pensare pertanto per il nostro testo a una differente soluzione.

Considerata la presenza nelle *Tabulae Halaesinae* di numerosi termini con un'accezione rara o unica e la loro già evidenziata difficoltà di interpretazione

⁶⁴ Prestianni Giallombardo 1999, 454. Vd. i diminutivi τυρρίδιον (*IG XIV 352*, col. II, ll. 65-66), ροείδιον (*IG XIV 352*, col. I, ll. 27, 56, 59, 60; col. II, ll. 82, 84), ροίσκος (*IG XIV 352*, col. I, ll. 4, 16, 17, 23, 24, 32; col. II, l. 26).

⁶⁵ Così fanno i *kolakretai* in *IG I³ 71*, ll. 51-52: τοῖς δὲ κέρυχσι τοῖς ἰῶσι τι[ὸμ μισθὸν] ἀποδ[όντων] ἡο[ι] κ[ολακρέται] ...⁹... εἴπ[ε]· τὰ μὲ[ν] ἄλλα καθάπερ τῆι βολῆι, non-ché l'affittuario, che è tenuto pure a pagare altre spese, in *Klazomenai* 15, ll. 12-13: τὸ δ' ἀνάλωμα [δῶσει ὁ μισθ]ωσάμενος καὶ τῶι κήρυκι τὸμ μισθό[v].

⁶⁶ Vd. es. *IDelos* 316, 354, 399 ecc.

⁶⁷ Es. *IG XI*, 2 158, ll. 51-52.

⁶⁸ Dai semplici mercenari a quanti percepivano le indennità per le funzioni civili, quali il *misthos tes prytaneias, ekklestiakos e dikastikos*; vd. Will 1975, 42-43.

⁶⁹ Cfr. es. *IG XII*, 4, 1:56, l. 29: τοῖ δ]ε ταμίαι τελεσάντω αὐτῶ]ι τό τε ἐς τὸ[v σ]τέφανον ἀργύριον [καὶ μ]ισθὸν καὶ ἐς π[ο]ρεῖον τὸ τεταγμέ[νον].

⁷⁰ *Teos* 48, ll. 26-30: ll. 26-30: ἐὰν δὲ μαχόμενος [ἀποθάνη, ὑπάρχ]ε[ι]ν αὐτοῦ δημόσια τὰ ὄντα· τῶι δὲ καταρχθέντι φ[ρο]υρ[άρχω] μὴ ἔστω] ἀποσπᾶσθαι· διδόναι δὲ αὐτῶι τὸμ μισθὸν τὸν [ἐκ τῶν νόμων ἐκάστου τε]τραμήνου τοὺς ταμ[ίας ἐ]πάναγκον ὅταν πορευῆται [εἰς τὸ [χωρίον· μ]ισθὸν δὲ εἶναι τῶι μὲν] φρουράρχωι τεσσέρας δραχμ[ᾶς] ἀ[λεξ]ανδρε[ίας], κτλ.

lessicale⁷¹, e che Halaesa continua a rivelare nuovi casi di *hapax* linguistici, come ora nel decreto di Nemenio⁷², è lecito chiederci se il nostro documento non possa registrare un nuovo *specimen* alesino di semantica divergente da quella ‘ortodossa’. L’interpretazione del documento fin qui delineatasi potrebbe spingere, infatti, per l’esegesi di *misthos*, come del suo diminutivo *mistharion*, verso una direzione diversa da quella del “compenso”.

Come è noto, alla famiglia semantica di μισθός afferiscono, attraverso il verbo denominativo μισθόω/μισθοῦμαι, “affittare”, anche due importanti termini che non rimandano all’accezione di “compenso”: μίσθωσις, che vale sia “affittanza”, “locazione”, che “canone d’affitto”⁷³ e μίσθωμα, coniazione più specializzata nell’accezione di “canone”, ma talora indicante lo stesso “contratto di affitto”⁷⁴. Ora, benché i due termini μισθός e μίσθωσις nella documentazione letteraria e in gran parte di quelle epigrafica e papiracea sembrano mantenere la semantica distinta e separata, rispettivamente di “salario” e di “affitto/locazione”, “canone”, non sono mancate voci, fra cui quelle illustri di P. Chantraine, di E. Will e, di recente, di M. Walbank, tendenti invece a riconoscere a μισθός talora anche l’accezione di “canone”⁷⁵, laddove tale possibilità veniva recisamente

⁷¹ Vd. Sicca 1924, 152 e vocabolario, *passim*; cfr. Calderone 1998, 26.

⁷² Vd. la prima attestazione del termine βασιλικά senza ulteriori denotazioni per designare uno specifico edificio (tab. A, l. 24; vd. discussione in Prag 2018, 123-124) o ancora l’aggettivo διοδωρεῖος, coniazione su un nome proprio senza confronti nel mondo greco, usata al posto della consueta espressione preposizionale (ἐπί + gen. μετά ecc.) per designare i *tamiai* (tab. A, l. 29) in carica sotto la *prostasia* di Diodoros figlio di Dazos (tab. A, l. 7; vd. Prag 2018, 129-130).

⁷³ Cfr., es., la locazione del santuario dell’eroe Egretes da parte degli orgeoni (*IG II²*, 2499, ll. 30-33; = Pernin 2014, n. 7), dove ricorrono entrambe le accezioni nello spazio di poche linee. Vd. *LSJ s.v. misthosis*; sulla istituzione vd. Schultess 1935, coll. 2114-2129; Behrend 1970, 7-48, 107; Biscardi 1989, 79 sgg.

⁷⁴ Vd., es., Arist. *Ath. Pol.* 47, 2 e 4, dove *misthoma* è sostanzialmente intercambiabile con *misthosis* in quanto contratto di affitto. Su *misthoma* vd. *LSJ s.v.*: “prezzo del contratto” vd. Hdt. II, 180; *IG XII* 347, l. 43 (V sec.); “contratto”: Arist. *Ath. Pol.* 47, 2 (47, 4); Dem. 19, 125; Isoc. 7, 29; “affitto”: *IG XII* 7, 55, 15 (Amorgos); *IG XIV* 645, 1, 128 (Tavole di Heraklea). Sull’uso del termine nella documentazione epigrafica, vd. Pernin 2014, 488, n. 18. Sui suffissi in -σις e -μα utilizzati per neoconiazioni lessicali a partire dal V sec. per indicare, rispettivamente, l’azione in astratto e l’effetto concreto dell’azione, vd. Chantraine 1933, 182 sgg.; Buck - Petersen 1944, 221; Meillet 1965, 248.

⁷⁵ Così già Schulthess 1932, col. 2085; vd. Chantraine 1968-1980, 705 s.v. μισθός: «s’applique à la location d’un objet comme au salaire d’un homme»; Will 1975, 427 n. 2: «l’emploi actif du verbe μισθοῦν implique la réception du *misthos*-salaire de la part de celui qui μισθοῖ ἑαυτόν, qui “se loue”, alors que son versement, qui est le fait de l’employeur, est exprimé par le moyen causatif (μισθοῦσθαι τινα). Il en va de même, évidemment, du *misthos*-loyer (μισθοῦν/μισθοῦσθαι οἰκίαν)»; Walbank 1991, 153, n. 20: «There are dozens of examples in Attic documents of μισθός and its derivatives having the sense of recompense for work done or service

negata dal Behrend⁷⁶. Un tale traslato nella semantica di *misthos* trova fondamento nell'estensione della *misthosis* al di fuori del ristretto campo originario dei rapporti di lavoro regolati dal pagamento di un *misthos*, testimoniata dall'uso della terminologia μισθός/μισθοῦμαι per denotare anche l'affitto/noleggio di beni mobili, che troverebbe la più antica evidenza in un episodio riguardante il filosofo Talete, secondo Aristotele (*Pol.* 1289a), acquirente di frantoi per noleggiarli in regime di monopolio⁷⁷.

Secondo M. Walbank, il principio della *misthosis* funzionerebbe, dunque, anche per l'affitto di terre, in quanto il possessore considera la proprietà che prende in affitto qualcosa che gli guadagnerà un compenso pagato regolarmente; la proprietà verrebbe quindi "noleggiata", alla stregua di quanto era possibile fare con uno schiavo⁷⁸.

Benché la documentazione epigrafica a sostegno di questa lettura di *misthos* non sia particolarmente nutrita, la tesi del Behrend, che rubricava come tardi e incerti i casi di interferenza semantica fra i due termini, a ben vedere non è più sostenibile. Se l'accezione di "canone di locazione" per *misthos* in relazione in particolare a delle terre è attestata in papiri egiziani successivi al 30 a.C.⁷⁹, già nella prima metà del III e ancora nel pieno II sec. a.C., più di un papiro tolemaico testimonia simile accezione di *misthos* per l'affitto/noleggio di beni immobili,

performed, particularly in context of public works (where the contractor is a μισθωτής), but there are relatively few cases of μισθός and μισθωτής meaning respectively "rent" or "tenant"».

⁷⁶ Behrend 1970, 29, n. 100, in particolare rivolgeva la propria critica alle evidenze epigrafiche richiamate nell'articolo della *RE* di Schultess (1936, 2110-2111), nonché alle evidenze papiracee citate da Von Bolla 1940 a supporto di tale accezione di *misthos*. Come vedremo, in realtà non mancano oggi nuovi papiri che accreditano un'equivalenza *misthos*-affitto, ma già fra quelli svalutati dal Behrend, il *P.Oslo* 3, 135, l. 8 del 286-293 d.C., un contratto concernente il noleggio di asini, malgrado il termine *misthosis* sia integrato in lacuna, lascia pochi dubbi sia un "canone" e non un "compenso" il *misthos* che un tale Herakles ha già ricevuto in anticipo per la liturgia della *onelasia* (l. 20).

⁷⁷ Per tale accezione, cfr. anche Hdt., I, 24; 2 180; 9, 34 e 9, 37; Thuc. IV, 52; Xen. *Anab.* 1, 3, 1; Plato, *Leges*, 800e; Dem. *De Cor.*, 33.

⁷⁸ Walbank 1991, 153, n. 20. La derivazione dell'affitto di terre dal contratto di lavoro è in effetti teorizzata da Biscardi 1989, 93, che riprendeva la tesi di Herrmann (1958) fondata sulla documentazione papiracea, offrendo una ricostruzione che riconosce al termine *phoros* e non a *misthos* la funzione di indicare l'affitto. Egli pone in una fase originaria l'assunzione da parte del possessore fondiario di un coltivatore autonomo, il quale, previa consegna del fondo, avrebbe acquistato diritto al *misthos* per la sua opera con l'obbligo di restituire al locatore, in conformità con gli accordi, l'utile netto della coltivazione sotto forma di *phoros*, cioè quanto rimaneva dei frutti, una volta detratto il compenso. In una seconda fase sarebbe avvenuta l'eliminazione del compenso per l'affittuario, la cui detenzione del fondo non sarebbe più stata concepita come presupposto del rapporto di lavoro, ma avrebbe finito col consolidarsi come un potere di disposizione limitato nel tempo e condizionato dalla pattuita coltivazione del fondo e non al pagamento del canone di affitto.

⁷⁹ Vd. *BGU* 1122 (13 a.C.): il *misthos* viene versato per delle *arourai* di terra.

mobili e di animali⁸⁰. Ma soprattutto essa ricorre, in ambito epigrafico, in due documenti di epoca ellenistica che accreditano l'uso di *misthos* anche per l'affitto di beni immobili: *IDelos* 509 (ll. 40-42) (= *Syll.*³, 975) del III sec. a.C., una legge sulla vendita di legno e carbone a Delos, nella sezione sugli importatori *ateleis* del diritto di dogana, si prescrive di versare alla città una dracma giornaliera per uno spazio dove tenere la legna (τοῦ τόπου...μισθόν)⁸¹, e un regolamento anfizionico per i *Pythia* del 380-79 a.C., che menziona l'affitto di alloggi⁸².

La pur rara documentazione epigrafica e quella papiracea mostrano, dunque, che l'accezione di "affitto" compare precocemente nella piena età ellenistica, e che ben prima del pieno o tardo II sec. a.C., possibile datazione del nostro documento alesino, la semantica originaria di *misthos*, per influenza della fortuna e diffusione del verbo μισθῶ/μισθοῦμαι e dei termini derivati, aveva comunque acquisito una nuova sfumatura, spostandosi dalla sfera del "compenso" verso quella dell'"affitto/noleggio". E se, in ambito orientale, i documenti papiracei tolemaici⁸³ e diverse iscrizioni ellenistiche di Caria, unitamente al singolo caso di Thestia in Etolia, sembrano usare φόρος per indicare il canone d'affitto delle terre⁸⁴, è invece significativo che ad Atene e nella Grecia propria, con le rare eccezioni di Chios e Delos, che presentano anche i sinonimi ἐνηλάσιον e ἐνηρόσιον⁸⁵, la terminologia del canone continui ad afferire alla sfera semantica originaria di *misthos*, un uso che troviamo diffuso, particolare ancor più rilevante, nell'occidente magnogreco: si pensi a μίσθωμα, regolarmente utilizzato nelle Tavole di Heraklea⁸⁶.

Poiché il nostro documento, in virtù della menzione di *syngraphai* in col. A, l. 7 e col. B, l. 3, appare probabilmente inquadrabile nella tipologia della *misthosis*,

⁸⁰ Vd. *P.Cairo Zen.* 4 59748, ll. 23, 42 (256 a.C., noleggjo di ὑποζύγια); *P.Sorb.* 3 84, l. 8 (247 a.C., χῶματτα, "dighe"); *P.Cairo Zen.* 3 59449, l. 8 (metà III sec. a.C., πλοῖα); *P.Cairo Zen.* 4 59612, l. 7 (metà III sec. a.C., ὑποζύγια); *P.Cairo Zen.* 4 59701, l. 11 (metà III sec. a.C., ὑποζύγια); *P.Ryl.* 4 583, ll. 20, 67 (157 a.C., ληνός, pigiatrice).

⁸¹ *IDelos* 509 (= *Syll.*³, 975), ll. 40-42: ἐὰν δέ τινες μὴ πειθαρχῶσιν τοῖς γεγραμμένοις, οἱ ἀγορανόμοι αὐτοῖς μὴ διδῶσσαν μήτε τὰ ζυγὰ μήτε τὰ μέτρα τὰ ἀνθρακηρά, καὶ τοῦ τόπου οὗ ἂν αὐτοῖς κείμενα ἦι τὰ ξύλα ἢ οἱ ἄνθρακες ἢ οἱ ῥυμοὶ φερέτωσαν τῆι πόλει μισθὸν τῆς ἡμέρας δραχμῆν ἕως ἂν ἄρωσιν κτλ.

⁸² *IG* II² 1126 (= *Syll.*³ 145), ll. 22-23: μι]σθὸν μη[δ]ένα φέρεν μηδενὶ μηδ' ἐνοικῆν τὸν αὐτὸν πλέον τριάκ[οντα] ἡμερῶν.

⁸³ Vd. Montevocchi 1988, 214 sgg.; Rupprecht 1999, 121.

⁸⁴ Sulle numerose iscrizioni carie attestanti questo uso del termine *phoros*, vd. sintesi in Pernin 2014, 488 n. 20; vd. anche il regolamento di Thestia, in Etolia, del II sec. a.C.; Pernin 2014, n. 35, l. 5-6. Per questa accezione di *phoros*, Hatzopoulos 1988, 35; Casanova 1981, 94; *contra* Thonemann 2009, 376, che ritiene *phoros* utilizzato unicamente per la tassazione regia delle terre.

⁸⁵ Vd. documentazione in Pernin 2014, 488, nn. 19 e 20.

⁸⁶ *IG* XIV 645, ll. 101, 109, 112, 128, 155.

non ci sembra da escludere del tutto la possibilità di intendere qui μισθάριον come un singolare e locale sinonimo di μισθός, alla stregua dell'uso attestato nei succitati documenti, nella sua più rara accezione di “canone di affitto”, e nel senso specializzatosi nello stesso sostantivo μίσθωσις, nel succitato μίσθωμα, o nella perifrasi τὸ μισθώσεως κεφάλαιον, la “somma della locazione”⁸⁷ e dunque più specificatamente forse qualcosa di simile a un “esiguo canone/somma di locazione”, ovvero ancora a una ‘frazione’ di esso.

Se la nostra lettura di una clausola alla fine della l. 10 è corretta, potremmo avere qui traccia della apodosi, eventualmente riferentesi al versamento di questo particolare forma di canone, in “conformità ai contratti”⁸⁸: ἀποδόντων τῷ μισθάριονι [κατὰ τὰς συγγραφάς; altrimenti, potrebbe essere qui traccia della specificazione temporale del versamento del canone⁸⁹.

Ll. 12-15. A l. 12 la frattura di inizio rigo ha risparmiato la parte terminale di un’asta verticale con leggera apicatura, potenzialmente riconducibile a svariate lettere come, *gamma*, *iota*, *rho*, *tau*, *psilon*; non è quindi immediatamente perspicuo a quale verbo possa appartenere quello che verosimilmente è un participio nominativo maschile plurale, di cui resta solo la parte suffissale].οντες. Alla fine del rigo, subito dopo il *rho*, risparmiato dalla lacuna estesa da due a tre lettere, si conserva parte di uno spigolo superiore una di lettera probabilmente riconducibile, dovendosi ovviamente escludere un secondo *rho*, alla parte superiore sinistra di un *pi*. La lettura καρτ[...] appare di particolare significatività per l’interpretazione del documento, in quanto, testimoniando qui la presenza della sfera semantica dello “sfruttamento” o dei “frutti”, opzioni entrambe a ragione concepibili, va a confortare con buona verosimiglianza l’ipotesi che il nostro documento avesse carattere fondiario e che riguardasse in ultima analisi una *misthosis* di terre. Non è immediatamente chiaro, tuttavia, se ci troviamo di fronte a sostantivo o a una voce verbale.

A inizio l. 13 è ben riconoscibile traccia di un *omicron*; benché la lettera fra *psilon* e *iota* non sia più leggibile, è verosimile si tratti di un *sigma*, che lascia ricostruire qui facilmente il testo superstite come ἐξ]ουσίαν ἔχοντων, «abbiano facoltà, permesso», testimoniando qui la concessione a una pluralità di individui, probabilmente gli affittuari, di un beneficio di ignota natura che, come vedremo,

⁸⁷ Cfr., es., *IG I³*, 402, l. 19.

⁸⁸ Cfr. *IG XIV* 645, ll. 108-110: *ἡστίς δὲ κα μὴ ποτάγει πρωγγύλιως ἢ μὴ τὸ μίσθωμα ἀποδιδῶνι κατὰ τὰ γεγραμμένα, τό τε μίσθωμα διπλεῖ ἀποτείσει τὸ ἐπὶ τῷ φέτερος καὶ τὸ ἀμπώλημα τοῖς τε πολιανόμοις καὶ τοῖς σιταγέρταις τοῖς αἰεὶ ἐπὶ τῷ φέτερος.*

⁸⁹ Cfr. *IK Rhod. Peraia* 354, ll. 9-11: *καταβαλλέτω δὲ τὸ μίσ[θωμα καθ’]ἑκάστον ἐνιαυτ]ὸν ἐπ[ὶ τ]ῶν ἀρχῶ[ν] ἰε[ρ]ομνάμο[σ]ι τοῖς ἐν ἀρχαῖ[σ]ι οὐ[κ] ἑκάστον ἐν] μ[η]ν[ὶ Π]ανάμωι:*

potrebbe anche essere collegato alla linea precedente. Si tratta di una *iunctura* che ricorre con una certa frequenza come apodosi nei documenti delfici di manomissione⁹⁰, mentre in rari casi di documenti di locazione, tutti attestati in Caria, essa regge l'infinito posposto παραχωρεῖν e rinvia alla possibilità degli affittuari di cedere ad altri il contratto stesso⁹¹.

Notevole qui dal punto di vista linguistico la presenza di ἐχόντων, che insieme con l'ἀποδόντων attestato nella l. 14, costituisce un raro imperativo di tipo "eolico" con desinenza in -ντων, analogo a quelli attestati in *IGDS* I, 197 da Halaesa (l. 3:]βαλλόντων; ll. 7, 9: ἀφαιρέοντων) e nel decreto di Nemenio (*SEG* LIX 1100, l. 30, ἐξοδιάντων; l. 31: ἀναθέντων; l. 32: ἀποδόντων). Forma regolare nell'eolico di Lesbo (cfr. *IG* XII, 2, 6 di Mitilene) e nel panfilio⁹², tale imperativo è attestato, forse per influenza panfilia, in una iscrizione in dialetto rodio della fondazione lindia di Faselide in Licia e in un decreto rodio a Seleucia di Cilicia, laddove a Rodi troviamo invece la forma regolare in -ντων⁹³. La sua presenza ad Halaesa è stata collegata a una possibile componente agrigentina dello ξύμμικτος ὄχλος che partecipò alla fondazione della città (Diod. XIV, 16)⁹⁴. Di certo i due imperativi rimandano alla stessa temperie linguistica attestata in *IGDS*, I 197 e nel decreto di Nemenio (*SEG* LIX 1100), confermando definitivamente l'esistenza ad Halaesa di un significativo esempio di conservatorismo linguistico⁹⁵. Dopo, seguita da una lacuna di tre o quattro lettere prima del margine, è

⁹⁰ Si concedeva ai padroni la facoltà di castigare gli ex schiavi, espressa all'infinito o al participio predicativo, qualora essi non rispettassero gli obblighi; cfr. fra i tanti documenti es. *FD* III 3, 373, ll. 12-14: εἰ δὲ μὴ παραμένοι ἢ μὴ ποιέ<ο>ι τὸ ἐπιτασσόμενον εἰ δὲ μὴ παραμένοι ἢ μὴ ποιέ<ο>ι τὸ ἐπιτασσόμενον ἐξουσίαν ἐχέτωσαν Τρύφερον καὶ Σμύρνα ἐπιτιμέουσαι Σωτη[ρί]χα τρόπωι ᾧ κα θέλωντι.

⁹¹ *IMylasa* I, 218 (Pernin 2014, nr. 157), l. 6: ἐξουσίαν δὲ ἐχέτω καὶ ἄλλους ὑπὲρ αὐτῆς[— εἰ δὲ μὴ, οὐχ] ὑπάρξει αὐτῆ ἡ μίσθωσις· ἐὰν δὲ {μὴ} βούληται παραχωρεῖν, παραχωρεῖ[τω τὰ προγεγραμμένα κατὰ τὰ α]ῦτά, ἄλλως δὲ μὴ ἐξέστω παραχωρεῖν· *IMylasa* II, 819 (= Pernin 2014, n. 173), l. 8: [—] ἐξουσίαν ἔχων καὶ ἐτέρωι παραχ[ωρ]εῖν καὶ οὐ καταμεριεῖ[ν]; *IMylasa* II, 827 (= Pernin 2014, nr. 194), ll. 12-13: [ἐὰν δὲ καὶ ἐμβόλιμ]ον μῆνα ἢ πόλις ἄγ[η, τὸ κατ]ὰ [ἐξουσίαν] ἔχουσα καὶ ἐτέρωι π[αραχ]ω-

⁹² Buck 1955, 106; Brixhe 1976, 121-123 n. 8; Colvin 2007, 43, 48.

⁹³ Buck 1955, 106.

⁹⁴ Calderone 1961, 130-131; Calderone 1999, 37 lo attribuiva all'elemento agrigentino e geloo della fondazione di Halaesa. Dubois *IGDS* I 197, 247 dal canto suo, rilevando la diversità della desinenza dell'imperativo in ambito geloo (-νθω e -σθω), è più propenso a collegare questa forma alla componente rodia della fondazione di Akragas e quindi a valorizzare un'origine agrigentina dei mercenari che parteciparono alla fondazione di Halaesa, fino a supporre una forte influenza di questa componente agrigentina ad Halaesa a 250 anni dalla fondazione della città.

⁹⁵ Prestianni Giallombardo 1999, 455. La persistenza di questa forma nel II-I sec. a. C. mina definitivamente l'ipotesi di Manganaro 2001, 71-72, formulata anche sulla base dell'attestazione dell'imperativo eolico, che *IGDS* I, 197 fosse una copia, redatta intorno al 150 a.C., della *syntheka*

leggibile la sequenza EΙΔ[...], la cui possibile esegesi rimandiamo alla ricostruzione complessiva.

A inizio l. 14, subito prima dell'*omega* della sequenza ΩΝΤΑΙ, resta traccia del tratto obliquo discendente destro di una lettera, ricostruibile in un *delta* o in un *lambda*, che rinvia a un congiuntivo da integrarsi con buona probabilità come βό]λωνται⁹⁶. Nessun problema di lettura per l'imperativo ἀποδόντων, seguito alla fine della linea conservata da un *tau*. Dopo quest'ultimo è una frattura obliqua verso sinistra, che non lascia intravedere tracce di lettere; presumibilmente essa seguiva il tratto discendente di una lettera di forma obliqua, forse qui un *alpha*, seguito prima del margine della colonna da due/tre lettere (τ[α ...]). Dovendosi escludere un dativo dei destinatari del versamento, ad esempio τοῖς ταμίαις, attestati ad Halaesa in *IGDS* I, 197, l. 3 (cfr. *IG* II², 1168, l. 9), si tratterà probabilmente di un articolo femminile in accusativo singolare o plurale (τάν/τάς), in genitivo (τῶς) comunque relativo all'oggetto del verbo ἀποδίδωμι, o ancora un neutro plurale (τά).

A inizio l. 15, dopo la frattura, è traccia di un tratto obliquo ascendente, evidentemente ascrivibile a un *kappa*; le successive lettere *alpha* e *iota* sono seguite dall'apice di un *alpha*; dopo *pi* e *alpha*, seguono malconservati *rho* ed *epsilon*, una lacuna, in cui integrare un *lambda*, infine *omicron* e il tratto verticale sinistro presumibilmente di un *ny*, seguito, prima della lacuna, dalla traccia di uno spigolo forse di un *pi*. Da qui la lettura di una proposizione relativa, cui seguivano tre o quattro lettere prima del margine, con spazio sufficiente per la preposizione παρά:]καὶ ἃ παρέ[λ]αβον π[αρά] («anche quanto ricevettero [da]»). Ora, è quanto mai significativo che παρέλαβε/παρέλαβον sia impiegato in vari documenti di affitto, soprattutto delii, per introdurre l'inventario dei beni della proprietà locata a specifici individui, o nei casi di rilocazione, per specificare i vari beni che i nuovi affittuari effettivamente trovavano, subentrando nella disponibilità del fondo⁹⁷.

in dorico originariamente pubblicata in occasione della rifondazione della città e connessa con la colonizzazione timoleontea del 338/7.

⁹⁶ Per questa forma di βούλομαι ad Halaesa cfr. il decreto onorifico per Nemenio (*SEG* LIX 1100, Tab. A, l. 25: ἐν ᾧ κα τόπω αὐτὸς βόληται...).

⁹⁷ Vd. es., fra tanti casi delii, l'affitto decennale, regolato dalla *Hiera syngraphe*, di 15 *temene* appartenenti ad Apollo (*IG* IX 2 287 A, l. 142 sgg. = Pemin 2014, nr. 86), dove, dopo l'indicazione del nome del *temenos* e dell'affittuario, del prezzo e dei garanti, καὶ παρέλαβε introduce sistematicamente l'inventario dei beni ricevuti da ciascun affittuario insieme con la proprietà terriera. Vd. ancora *IG* IX 2 1912, 161C, l. 125 (= Pemin 2014, nr. 72), la rilocazione di tre *temene* (Πάνορμος, Νίκου Χῶρον Χαρωνεία) a dei nuovi affittuari, i quali παρέλαβον τὰ φυτὰ καὶ τᾶλλα τὰ γεγραμμένα ἐν τῇ| στήλῃ| ἢ ἔσπῃσαν Ἡγίας καὶ Ἀνάσχετος; cfr. ancora *IDelos* 445, l. 21; *IG* II² 463, l. 100: τοὺς μεμισθωμένους κ[αὶ] περὶ τοῦ] κεράμο[υ] ὅσομ παρ[έ]λαβον.

Si tratta, dunque, di una evidenza che conduce in una direzione ben precisa e consente di sciogliere, verosimilmente, i dubbi in merito al preciso inquadramento della nostra *misthosis* alesina: un tale riferimento di carattere puntuale a un negozio già concluso e non meramente potenziale, quale invece quello previsto da un “contratto quadro”, a nostro giudizio induce, infatti, a riconoscere con ogni probabilità nel nostro documento un ‘contratto minuto’. Giocoforza, malgrado l’incertezza circa la presenza o meno di aggettivi dimostrativi come *τάσδε* relativi alle *syngraphai*, in considerazione dell’uso prevalente al plurale già rilevato si potrebbe cogliere con buona verosimiglianza nell’accenno alle *syngraphai* a col. A. l. 7 e B l. 4 un riferimento a documenti distinti e separati, costituenti eventualmente una sorta di *Hiera syngraphe* alesina, che stabiliva le norme generali per la locazione fondiaria nella *polis* nebroidea.

L.16: superstiti solo l’apice di un *delta* e un *epsilon* seguito da una lacuna di circa dodici/tredici lettere.

Non può sfuggire la difficoltà di ricostruire con sufficiente verosimiglianza i termini lacunosi e, di conseguenza, la sintassi di queste linee, specie in assenza di evidenze solide circa la lunghezza effettiva delle linee della colonna, che offre come parziale punto di ancoraggio solo il margine destro. A nostro giudizio, tuttavia, pur tenui, non mancano elementi per tentare di fissare almeno dei punti utili a sviluppare una ipotesi di esegesi.

Partendo dalla l. 12, nella sequenza *καρπ[...]* è potenzialmente individuabile un accenno al “diritto di sfruttamento”, la *καρπεία* o *κάρπωσις* (cfr. la *ἐπικαρπία* delle tavole di Heraklea, *IG XIV*, 644, l. 107), per quanto resti problematico individuare un verbo compatibile con la traccia di tratto verticale conservatosi davanti all’*omicron* di *].οντες*. Minori difficoltà nel caso di *καρπός*: il nostro ignoto participio potrebbe, infatti, avere “frutti” come oggetto e assolvere funzione appositiva di un soggetto in lacuna; si potrà pensare a *φέροντες*, *λαμβάνοντες*, o ancora, sulla scorta di un’iscrizione di Teos, al verbo *ἐξάγω*⁹⁸, da cui una possibile ricostruzione del genere: *οἱ δεῖνες, τοὺς τῶν δείνων ἐξά]γοντες καρπ[οὺς]*, κτλ. Ma è l’ipotesi di una forma verbale a fornire, a nostro giudizio, più consone possibilità di integrazione. In tal caso, si penserà preferibilmente al verbo *καρπεύω*, ad esempio attestato nella *syntheka* relativa ai terreni di Dioniso delle tavole di Heraklea, dove si accorda agli affittuari dei lotti ricavati dalle terre del dio lo sfruttamento in perpetuo (o enfiteusi) degli stessi⁹⁹, come pure, va sottolineato, nell’ambito epigrafico alesino nelle *Tabulae*, dove si

⁹⁸ *Teos* 59, l. 100.

⁹⁹ *IG XIV* 645, l. 101: *τοὶ δὲ μισθωσάμενοι καρπεύονται τὸν αἰὲ χρόνον*; cfr. anche *Il.* 159, 161, 166.

dice l'affittuario del quinto lotto «fruirà dello sfruttamento degli alberi»¹⁰⁰. Tale sfera semantica, in particolare, consentirebbe a sua volta di ricondurre il nostro possibile participio]οντες al verbo φυτεύω, “coltivare”, “piantare con alberi da frutto”, riconoscendo così in un *ypsilon* la traccia verticale conservata di un participio sostantivato (οἱ φυτε]ύοντες). Una opzione non inverosimile, dal momento che le convenzioni di affitto di terre potevano contemplare anche norme più o meno dettagliate relative alle colture da impiantare¹⁰¹, nel quadro di una strategia di rivalorizzazione dei terreni da parte del soggetto locatore¹⁰². Mentre, come vedremo, καρτ[...] potrebbe costituire la parte iniziale di un imperativo (presente ?) alla terza persona plurale (καρτ[ευ]||[έσθω) o di un indicativo futuro (καρτ[ευ]||[σοῦνται¹⁰³), o ancora di infinito (καρτ[εὔ]||[εσθαί), eventualmente dipendente dalla successiva l. 12.

Dopo l'imperativo ἐχόντων, attenderemmo di trovare qui una specificazione della facoltà di cui godono questi soggetti, il che farebbe indentificare la sequenza ΕΙΔ[...] con un infinito (εἰδέναι?), un participio (εἰδότες ?), ovvero ancora, se possiamo istituire un confronto con i summenzionati documenti di affitto carii (vd. *supra*, n. 91), con il primo dei nomi di quanti eventualmente godevano della facoltà di cedere (παρραχωρεῖν) il contratto di affitto. Una possibilità, quest'ultima, di certo attraente, se non incontrasse la difficoltà di identificare nell'ambito siceliota un nome proprio iniziante per Εἰδ-, a oggi non attestato¹⁰⁴.

Una possibile chiave per ricostruire la sintassi di questa parte del documento resta, dunque, la lettura βό]λωνται della l. 14, unitamente al successivo imperativo ἀποδόντων. Alla luce del *delta* conservato dopo εἰ, che potrebbe indicare la particella avversativa δέ, è verosimile qui la lettura di una ulteriore clausola, eventualmente anche negativa, εἰ δ[έ κα ... (μὴ), il cui verbo al congiuntivo è andato perduto, o che, come vedremo, potrebbe essere rappresentato dallo stesso βό]λωνται.

La presenza qui di tale clausola comporta di conseguenza: *a)* che ἐξ]ουσίαν ἐχόντων doveva costituire l'apodosi di una clausola espressa in precedenza, se

¹⁰⁰ IG XIV 352, col. I, l. 9: τὰ δὲ δένδρεα καρτεύσε<τ>[αι].

¹⁰¹ Cfr. es. la più volte menzionata IG F, 84, ll. 33-34, dove si prescrive all'affittuario del *temenos* di Neleo di piantarvi non meno di duecento alberi di olive; laddove in documenti più tardi comparivano anche prescrizioni relative ai cereali da seminare, limitazioni o divieti del taglio degli alberi ecc.; vd. Ampolo 2000, 17. Per l'uso del participio di φυτεύω, vd. l'affitto del demo di Aixone: IG II² 2492, l. 5.

¹⁰² Pernin 2014, 522.

¹⁰³ Il caratteristico futuro dorico con suffisso -σεο- presenta normalmente la terza persona plurale di forma ordinaria (cfr. IG XIV 644, l. 101; Buck 1955, 107; Mimblera 2012, 231); si restituirà qui invece la forma contratta proprio sulla base delle *Tabulae Halaesinae*: IG XIV 352, col. I, l. 70-71: ποιησοῦντι.

¹⁰⁴ Cfr. Fraser - Matthews 1997.

non identificabile con quella introdotta dalla congiunzione subordinante ipotetica εἴ κα della l. 10, quanto meno con un'altra ricadente nella lacuna della l. 12; *b*) che la facoltà concessa ai nostri ignoti soggetti riguardava, insolitamente, qualcosa già specificato nel testo, eventualmente il frustulo testuale καρπ[...], specie se in questo si potrà leggere l'infinito καρπ[εύ][εσθαι; *c*) che ha tutta l'aria di riferirsi a una diversa apodosi anche l'imperativo ἀποδόντων, seguito dall'ignoto oggetto del verbo di cui resta solo il *tau* iniziale dell'articolo.

A questo proposito, sono varie le possibilità di identificazione, tuttavia complicate dall'anfibolia semantica del verbo ἀποδίδωμι, che vale “versare/pagare” riferito sia a canoni in natura che in moneta, ma anche “cedere”, “vendere”¹⁰⁵. Nel caso del sostantivo femminile, si potrà pensare qui al versamento da parte degli affittuari della *misthosis* stessa, ovvero, tuttavia con dei dubbi, della *dekata*¹⁰⁶, seguita dalla cifra (cfr. *IG* II², 1241, l. 43-44), o ancora di una frazione di rata del canone seguita da una specificazione temporale, ad esempio τ[ᾶς μι][σθώσεως τὸ ἡμισσον μηνὸς δεῖνα ἔνα¹⁰⁷. Nell'ipotesi di un sostantivo neutro plurale, sembra possibile integrare qui eventualmente τὰ μισθώματα, da cui l'ipotesi di lettura: ἀποδόντων τ[ὰ μι][σθώματα.

Come già sottolineato, qualunque proposta di restituzione del testo non può che essere altamente ipotetica, perché resa più difficoltosa dalle variabili rappresentate dalla precisa funzione sintattica di βό]λωνται, dalla natura (negativa o meno) della clausola e dalla eventuale identità dell'oggetto dell'imperativo ἀποδόντων.

Qualora il congiuntivo βό]λωνται testimoni qui, come pure di frequente accade, una relativa impropria riferibile all'azione discrezionale dei soggetti

¹⁰⁵ Per l'uso di ἀποδίδωμι relativamente al versamento di un canone in natura, si veda il caso di Heraklea (*IG* XIV, 645, l. 103: orzo); nella *misthosis* dei *Dyaleis* (*IG* II² 1241, ll. 24, 33) il verbo indica sia il versamento di un canone in moneta, per cui è usato anche καταβάλλω, ma anche “cedere/vendere” a l. 45; cfr. anche, in questo senso, la *misthosis* dei terreni di Zeus *Temenites* da parte della *polis* di Arkesines, ad Amorgo: *Syll.*³ 936, l. 27.

¹⁰⁶ L'ipotesi di Manganaro 1980, 431; 2002, 71, circa l'esistenza di una *dekata* ad Halaesa, riposa sulla cauta proposta di Calderone (1961, 130) di integrare alla problematica l. 2 di *IGDS* I, 197: τὰς (τᾶς) δε[κ]ᾶ[τ]ᾶς. Lo stato della pietra, purtroppo assai rovinata in questo punto, non ci consente di andare oltre la lettura autoptica ΤΑ[.]Δ[...].ΑΣ. Apparentemente è visibile prima di ΑΣ una labilissima traccia verticale con tratti divaricati, che potrebbe interpretarsi, secondo Calderone 1998, 29, come un *ypsilon*. Tuttavia, l'ipotesi di lettura dello studioso ΤΑ[Σ] δ' [ἐγγ]ύας, con la menzione, quindi, della o delle “garanzie”, alla luce di una elaborazione grafica della foto dell'epigrafe, non sembra corroborata da sufficiente spazio, in questo punto della pietra, per due *gamma*, spazio effettivamente compatibile, invece, con l'integrazione di Δ[ΕΚΑΤ]ΑΣ. Ringrazio per questa verifica il dott. Giovanni Boffa del laboratorio epigrafico dell'Università del Salento.

¹⁰⁷ Sulla forma ἡμισσον, cfr. ad Halaesa *IGDS* I 197, l. 1; cfr. l'attico ἔνη es. in *IG* II², 1241, ll. 26, 28.

preposti alle operazioni di locazione (magistrati cittadini? Membri di demi/associazioni cittadine?) di assegnare ad altri il bene, dovremo presupporre un testo alquanto esteso e articolato, postulando nella lacuna, oltre alla protasi, anche una apodosi con infinito o imperativo, reggente *anche* la relativa in questione con βό]λωνται, non nascondendo, però, che in tal caso la sintassi risulterebbe alquanto difficoltosa da ricostruirsi¹⁰⁸.

Naturalmente nulla esclude, in potenza, che nella Halaesa ellenistica la cancelleria cittadina facesse sfoggio di una complessità testuale confrontabile con quella di altre ben più illustri *poleis* coeve, basti pensare alla ricchezza del decreto onorifico per Nemenio del I sec. a.C. Tuttavia, benché l'argomento ovviamente non sia dirimente, potrebbe non essere privo di significato che l'unico confronto epigrafico di ambito alesino di cronologia simile, come *IGDS I, 197*, presenti un frasario alquanto sintetico.

Nell'ipotesi, dunque, di un testo mediamente costituito di trenta/quaranta lettere per linea, non sarebbe inverosimile che la protasi εἰ δ[έ κα ...] (μῆ) della l. 13 potesse 'chiudersi' con lo stesso congiuntivo βό]λωνται¹⁰⁹, subito seguito dall'imperativo ἀποδόντων τ[α, in funzione di apodosi del medesimo periodo ipotetico e della clausola.

Ora, se la nostra clausola, come spesso accade in svariati documenti di affitto, era qui negativa (εἰ δ[έ κα ...][μῆ), con ogni probabilità doveva indicare una ipotesi di infrazione dei contratti in merito al pagamento del canone nei termini temporali fissati, le cui sanzioni erano solitamente più o meno rigide¹¹⁰. È noto che il mancato rispetto delle clausole portava spesso alla rottura del contratto e ad

¹⁰⁸ Potrebbe soccorrere qui la già menzionata convenzione di affitto dei *Dyaleis* (*IG II² 1241*, ll. 36-39), utile a ricostruire lo spirito del testo come segue: [---- οἱ μισθωσάμενοι ? οἱ τὰ χωρία φυτε]ύοντες, καρπ[ευ][έσθω καὶ --- ἐξ]ουσίαν ἔχόντων, εἰ δ[έ κα] | [οἱ μισθωσάμενοι ? μὴ ἀποδώσι τὸ μισθάριον ? / τὸ μίσθωμα ? κατὰ τὰς συγγραφὰς, ἐξέσθω τοῖς ταμίαις ? μισθῶσαι (οἱ ταμίαι μισθωσάντων) ἐτέρω τὰ χωρία ? ᾧ κα βό]λωνται. Non semplice tuttavia, in tal caso, l'integrazione sintattica del successivo imperativo ἀποδόντων. L'assenza della congiunzione δέ, per la quale non v'è spazio per via della presenza del successivo *tau*, rende poco probabile che l'imperativo attesti una nuova apodosi, coordinata a quella presumibile in lacuna, e retta dalla medesima protasi εἰ δ[έ κα (μῆ). Il problema si ripropone anche ipotizzando che tale apodosi fosse invece *preposta* alla protasi (cfr. *IG II², 1241*, ll. 39-40: καὶ ὑπόδικος ἔστω Διόδωρος, ἐάν τι π[ρ][οσ]οφείλει τῆς μισθώσεως). Né sembra plausibile che ἀποδόντων reggesse un oggetto in lacuna (cfr. *IDelos 502*, l. 13: τὸ δὲ λοιπὸν ἀργύριον ἀποδόντων τὸ ἡμισυ τῶι ἐργώνηι), perché esso risulterebbe eccessivamente separato dal verbo, per via della subordinata che si chiudeva con βό]λωνται. Resta la possibilità di inserire un segno di interpunzione forte dopo βό]λωνται e considerare l'imperativo ἀποδόντων una nuova prescrizione prescindente da quanto affermato nella clausola precedente.

¹⁰⁹ Cfr., es., *IG II² 1104*, ll. 2-3.

¹¹⁰ Vd. Pernin 2014, 498-499.

una nuova aggiudicazione dell'affitto, come ben illustra la *misthosis* del santuario dell'eroe ateniese Egretes¹¹¹. Affinché non si giungesse a tali estremi, i soggetti locatari inserivano nel contratto disposizioni, che variavano in base alle epoche e alle aree geografiche, volte ad assicurare che gli affittuari dessero esecuzione ai contratti secondo i termini prescritti.

In caso di rottura del contratto e rilocazione ad altro affittuario, potevano infliggersi al locatario debitore vari tipi di ammende. Paradigmatico il caso ateniese descritto da Aristotele (*Ath. Pol.* 48, 1), che prevedeva per gli insolventi l'iscrizione nel registro dei debitori con l'obbligo di pagare il doppio degli arretrati, pena la prigione. Non mancavano di severità le analoghe prescrizioni delle Tavole di Heraklea¹¹², della *misthosis* dei *Dyaleis*, dove il mancato pagamento dell'affitto o la mancata cura del terreno secondo le clausole previste (κατὰ τὰ γεγραμμένα) prevedeva il sequestro del terreno e la rilocazione dello stesso¹¹³, o ancora di un documento di affitto di Thespie, dove in caso di ritardo nel versamento della rata, era prevista non solo un'ammenda, e il ritorno del bene nella disponibilità dell'istituzione, libera di rimetterlo in affitto negli anni a venire, ma anche l'aggravio per l'affittuario insolvente di corrispondere la differenza, qualora la rendita nel nuovo affitto non fosse stata pari alla rata da lui precedentemente dovuta¹¹⁴.

In generale, l'istituzione locatrice minacciava conseguenze severe per gli affittuari morosi o inadempienti dei vari termini contrattuali, in quanto aveva un preciso interesse a incoraggiare pratiche agricole virtuose, cercando di salvaguardare i terreni da uno sfruttamento eccessivo o, per converso, di incentivarne la produttività e il ricambio delle colture. Non mancavano, però, casi come quello di Thespie dove, come ha chiarito Osborne, si tendeva a ottenere il medesimo risultato rendendo molto severe le conseguenze finanziarie degli abusi¹¹⁵.

¹¹¹ *IG* II² 2499, l. 30 sgg.: «Se Diogneto non pagherà l'affitto nelle date previste o non eseguirà le altre clausole del documento, questo sarà annullato e sarà privato del diritto di importare legno, e gli Orgeoni potranno affittarlo a loro discrezione».

¹¹² *IG* XIV 645, ll. 105-110: «Chiunque non fornisca garanti o non paghi l'affitto secondo le norme prescritte, pagherà per quell'anno l'affitto doppio e il risarcimento ai Polianomi e ai Sitagerti ecc.» (trad. Uguzzoni - Ghinatti 1967).

¹¹³ *IG* II² 1241, ll. 35-37. «Se (Diodoros) non versa il danaro del canone di affitto nelle date fissate o non si prende cura del terreno secondo le clausole previste, i fratriarchi e i *Dyaleis* potranno effettuare un sequestro prima che la cosa sia giudicata e affittare il terreno ad altri a loro discrezione».

¹¹⁴ *Ithesp* 53, ll. 18-20: ἡ δὲ καὶ τις τῶν μισθωσαμένων μὲι καταβάλλει τὰν μίσθωσιν [ἐ]ν [τοῖ γεγ]ραμμέν[οι χρόνοι, τοῖ ἱεράρχη ἐσγράψονθι αὐτὸν κῆ τὼς ἐγγύως ἐπὶ τῆ] μισθώσει τῆ ἀντ' ἐνιαυτὶ τῶ ἐ[φ' εἰ]μιολίοι, κῆ ἐπαμμισθώσονθι τὰν γᾶν ἐν τὰ περίσσα φέτια. «nel caso gli affittuari non paghino la rata nella data fissata, gli hierarchi li faranno iscrivere con i loro garanti per l'importo dell'affitto di un anno con una maggiorazione del cinquanta per cento e rimetteranno in affitto la terra negli anni a venire».

¹¹⁵ Osborne 1988, 294.

Ci chiediamo se non si possa ipotizzare una similare severità anche ad Halaesa, individuando quindi in ἀποδόντων l'evidenza di un versamento di eventuali maggiorazioni del canone, o di altre forme di ammenda, da parte degli affittuari all'istituzione locatrice, che eventualmente provvedeva a rimettere in affitto i terreni, in conseguenza di una trasgressione di qualche prescrizione dei contratti¹¹⁶. Da qui la seguente ipotesi di restituzione e traduzione:

A) [--- οἱ μισθωσάμενοι ? οἱ τὰ χωρία/τοὺς κλάρους φυτε]ύοντες, καρπ[εύ]||[εσθαι --- ἐξ]ουσίαν ἐχόντων, εἰ δ[έ] κα||[οἱ μισθωσάμενοι ?μὴ --- βό]λωνται, ἀποδόντων τ[ὰ μι]||[σθώματα --- κ]αὶ ἂ παρέ[λ]αβον [...].
«[Gli affittuari] che coltivano [i fondi/lotti], abbiano facoltà di goderne i frutti; ma se rinunciano [a coltivare i fondi? / a pagare la rata secondo i contratti?], essi versino [i canoni (maggiorati ?)] [---] e quanto riceveranno [---]».

Nell'ipotesi qui di una clausola di carattere differente, spunti significativi di interpretazione provengono dal confronto con una delle clausole finali del più volte richiamato documento di affitto dei *Dyaleis* (IG II² 1241), che recita: «nell'ipotesi in cui Diodoros o i suoi eredi entro i dieci anni dal contratto lo desiderino, dopo avere versato cinquemila dracme ai *Dyaleis* e l'ammontare del canone di cui restano debitori, i fratriarchi e i *Dyaleis* cedano loro il terreno, dopo aver ricevuto il prezzo»¹¹⁷.

¹¹⁶ Suggestiva l'ipotesi che ἀποδόντων, sulla scorta della ipotesi di restituzione della l. 5, avesse in oggetto τ[ὰ χω]||[ρία, i terreni; l'assenza di evidenze in proposito, tuttavia, vieta di attribuire ad ἀποδίδομι una inconsueta accezione di "restituire" (cfr. ad Halaesa, ma in tutt'altro contesto, il succitato decreto di Nemenio, SEG LIX 1100, Tab. A, l. 32), ipotizzando una situazione in cui gli affittuari, in caso di trasgressione di questa clausola del contratto, fossero tenuti a restituire i "terreni" all'autorità locatrice, che provvedeva a rimetterli in affitto. Analogamente, sebbene sintatticamente possibile, resta arduo riferire l'imperativo a soggetti diversi dagli affittuari, giungendo a ipotizzare sinanche una vendita dei terreni da parte dei magistrati preposti (es. ἀποδόντων τ[ὰ χω]||[ρία οἱ ταμίαι --- κ]αὶ ἂ παρέ[λ]αβον[...]). Si tratterebbe, infatti, di una conseguenza alquanto inusuale per una clausola di dettaglio relativa alle coltivazioni dei terreni. In genere, nei casi in cui gli affittuari rinunciano a eseguire dei lavori, i magistrati procedono a rilocare il terreno: cfr. IG II² 1241, ll. 35-37; Syll.³ 963, ll. 15-17.

¹¹⁷ Cfr. IG II² 1241, ll. 44-47: [ἐὰ]ν δὲ βούληται ἐν τοῖς δέκα ἔτεσιν Διόδω[ρ]ος ἢ οἱ κληρονόμοι αὐτοῦ, καταβαλόντι[ες] Δυαλεῦσιν ἦ δραχμίας, καὶ ἐάν τινα μίσθωσιν προσοφείλωσιν ἀποδ[ό]σθ[ω]σ[α]ν αἰ[ὺ]τοῖς οἱ φρατρίαρχοι καὶ Δυαλεῖς τὸ χ[ω]ρίον κομισάμενοι τὸ ἀργύριον. Per questa traduzione, vd. Pernin 2014, nr. 14, 76. Cfr., basata tuttavia sulla lettura καταβαλόντι[ων], traduzione più letterale di Lambert 1993, 299-300. Sul documento, vd. anche Papazarkadas 2011, 167 sgg.

Il testo conservato è sfortunatamente troppo esiguo per ipotizzare che in tale punto *anche* il nostro documento potesse registrare un raro esempio di alienazione di terreni a beneficio degli stessi affittuari da parte dei soggetti preposti all'affitto, come nella *misthosis* dei *Dyaleis*, magari unitamente ad altre categorie di beni compresi nella proprietà fondiaria, come si potrebbe evincere dal frustulo testuale della l. 14 «anche quanto ricevertero» (Ἰκαὶ ἂ παρέ[λ]αβον [...]). A nostro giudizio, sussistono, tuttavia, margini sufficienti per formulare una più economica e lineare ipotesi di ricostruzione, testualmente e sintatticamente coerente, delle linee 11-14, ispirata alla prima parte della clausola della *misthosis* dei *Dyaleis*, che potrebbe condurre a un testo *di massima* del genere:

B) [--- οἱ μισθωσάμενοι ? οἱ τὰ χωρία/ τοὺς κλάρους φυτε]ύοντες, καρπ[εῦ][εσθαι --- ἐξ]ουσίαν ἔχόντων, εἰ δ[έ] κα[ὶ][οἱ μισθωσάμενοι ἐν τοῖς δέκα ἔτεσι ? ἀποδόμειν βό]λωνται, ἀποδόντων τ[ἄ]μι[σθώματα --- κ]αὶ ἂ παρέ[λ]αβον [...].
«[Gli affittuari] che coltivano [i terreni/lotti], abbiano facoltà di goderne i frutti [---]; ma qualora [gli affittuari nell'arco dei dieci anni ?] lo desiderino, versino [i canoni/il canone a?] [---] e quanto ricevertero [---]».

Colonna B

L. 1: dopo una lacuna di un paio di lettere, si conserva la metà inferiore di un *eta*, seguita da una tenue traccia della parte inferiore, forse un tratto orizzontale, di una lettera indecifrabile.

L. 2: la lettura dei pochi caratteri conservati è alquanto incerta. A inizio linea, una doppia sbrecciatura ha risparmiato una piccola porzione di specchio epigrafico, di forma approssimativamente triangolare, in cui non compaiono incisioni. Dopo la sequenza .ΩΝ è chiaramente visibile un *delta*, il cui specchio interno è tuttavia inciso a riprodurre un perfetto piccolo 'cerchio' vuoto (Δ), del tutto assente negli altri *delta* del documento. Successivamente, è un tratto verticale a modo di *iota*, legato poco prima della sommità da un piccolo tratto leggermente obliquo a un *epsilon*, alquanto mal conservato e seguito dalla frattura della pietra, il cui tratto mediano sembra però più lungo di quello degli altri *epsilon* del documento (ΙΕ). Da rilevare che, a seguito di verifica con calco manuale, il trattino obliquo non appare frutto di una intaccatura casuale della pietra: l'incisione, infatti, va dal tratto verticale dello '*iota*' al tratto verticale dell'*epsilon* senza fuoriuscire, il che suggerisce, forse, un carattere 'speciale' del segno [Fig. 6]

Non si tratta, evidentemente, di comuni lettere dell'alfabeto. Alla luce del suddetto trattino legante, può essere subito esclusa, tuttavia, la possibilità di leggere il segno IE come il numerale alfabetico $\text{IE}=15$, tenendo conto, inoltre, che ad Halaesa, in questo periodo, come mostra l'esempio delle *Tabulae*, esso sarebbe stato presumibilmente espresso in forma ascendente e per di più isolato nel testo da puntini nella forma $\cdot\text{EI}$.

Benché, pur rari, non manchino nell'epigrafia alesina, né altrove in Sicilia, casi di somiglianza esteriore, in particolare con il *delta* con 'cerchietto' interno, escluderemmo, tuttavia, l'ipotesi di una identificazione di entrambi i segni con un compendio o con dei monogrammi e di un loro scioglimento di tipo 'civico' (ad esempio $\Delta\text{A}(\text{MO}\Sigma\text{IO}\Sigma)$). Tali esempi, infatti, o rientrano nella casistica dell'*instrumentum publicum*¹¹⁸, risultando quindi non congruenti rispetto a un documento di *misthosis*, o sono essi stessi di dubbia interpretazione come vedremo più avanti, o non riescono a spiegare efficacemente entrambi i nostri segni¹¹⁹.

¹¹⁸ Vd., es., vari esemplari di tegole ed elementi di condutture da Calacte (Marina di Caronia, contrada Pantano) con bollo rettangolare e iscrizione a rilievo $\Delta\text{A KAT IEPO}\Sigma$ (Bonanno 2009, 44-45, figg. 30-31), sciolto da Scibona 1971, in $(\text{KEPAMO}\Sigma) \Delta\text{A}(\text{MO}\Sigma\text{IO}\Sigma) \text{KA}(\Delta\text{AK})\text{T}(\text{IN}\Omega\text{N}) \text{IEPO}\Sigma$ (cfr. Manganaro 2003, 382, n. 25 $\Delta\text{A}(\text{MOY}) \text{KAAAKTI}(\text{N}\Omega\text{N}) \text{IEPO}\Sigma$ ($\text{KEPAMO}\Sigma$)) (vd., per una specifica trattazione, Collura 2019, 237-244, che ritiene ΔA non un compendio, ma un vero monogramma in cui sono leggibili tutte le lettere singole di $\delta\alpha\mu\acute{o}\sigma\iota\omicron\varsigma$). L'*alpha* del nesso ΔA è reso di norma con una piccola losanga interna al *delta* che rende chiaramente la barra mediana spezzata dell'*alpha* stesso (cfr. anche piombo riferibile a Erbita, Manganaro 1999, 77 fig. 173), ma vi sono ora laterizi (sempre da Caronia, contrada Samperi) riutilizzati in sepolture tarde, la cui iscrizione rende il tratto mediano dell'*alpha* con un piccolo triangolo pieno e rovesciato o con una linea curva molto spostata verso il vertice del *delta*, quasi a riprodurre una sorta di 'cerchietto' (vd. Collura 2019, 240-241, figg. 6-8). Rientra di fatto nella casistica dell'*instrumentum publicum* anche il celebre monogramma IAI , attestato su laterizi da Halaesa, e ora su un sigillo in piombo rinvenuto a Caronia (vd. *supra* n. 33), e usato nelle *Tabulae* per individuare degli alberi iscritti con tale monogramma come termini di delimitazione dei lotti (*IG XIV 352*, col. I, l. 38; col. II, 31, 41, 42, 43). Il testo delle *Tabulae*, infatti, si limita a 'citare' semplicemente dei *realia*, che, pur immateriali, rientrano di fatto nella casistica dell'*instrumentum publicum*. Di recente, ha richiamato l'attenzione sul concetto di monogramma in quanto abbreviazione di una parola mediante l'unione o intreccio delle singole lettere, da distinguersi dalla legatura e dalla sigla, invece abbreviazioni di una parte della parola, nonché sui criteri di scioglimento, Prestianni Giallombardo 2018, 130 n. 2, con ampia bibliografia.

¹¹⁹ Infruttuoso, restando al caso alesino, il confronto del nostro Δ con il nesso $\text{PI} = \pi\acute{o}(\delta\alpha\varsigma)$, che nelle *Tabulae* accompagna, distinti da punti divisorii, dei numerali alfabetici con valore cardinale (*IG XIV 352*, A I, l. 9 ($\text{K} = 20$); A I, l. 63 ($\text{O} = 70$)), a indicare le distanze misurate in piedi. Il secondo segno del nostro documento, infatti, come è evidente, non è identificabile con un numerale alfabetico. Benché vagamente somiglianti, non sono del pari raffrontabili nell'ambito dell'*instrumentum publicum* alesino noto il *delta* di un bollo (Carettoni 1959, 324, nr. 7, fig. 30d) letto ora $\Delta\text{A}\text{PIIP}$ (Facella 2006, 233) e, relativamente al secondo segno, il bollo con compendio letto LE da Carettoni (1961, 293, nr. 5) e ora, più plausibilmente, IE da Muscolino in preparazione.

Decisamente più fondato, a nostro giudizio, il confronto morfologico con dei numerali appartenenti a sistemi acrofonici, la cui estrema variabilità formale nel mondo greco rispetto al modello ateniese, ben illustrata negli studi fondamentali di M.N. Tod¹²⁰, verosimilmente autorizza a ravvisare qui una ulteriore, inedita variante locale per indicare i numeri cardinali; questa andrebbe ad arricchire, come avvenuto nel caso di Entella, il variegato panorama dei sistemi numerali acrofonici della Sicilia greca¹²¹.

Un'ipotesi che troverebbe ulteriore conforto, poi, nell'interpretazione, tutt'altro che inverosimile, della sequenza .ΩN come un genitivo plurale. Sarebbe infatti arduo, in tal caso, non identificarlo con il partitivo normalmente precedente l'indicazione delle cifre acrofoniche.

Ma se, come è noto, il *delta* indica usualmente la decina, e può essere talvolta combinato con ulteriori segni specificanti come *my* per la mina e *sigma* per lo statere¹²², più problematica è l'interpretazione del 'cerchietto' (o *omicron*?) che, in compendio con il *delta*, appare sin qui un *unicum* fra i numerali acrofonici noti. Nel panorama epigrafico della Sicilia, un 'cerchietto' ricorre in contesti numerici nelle tessere personali di Camarina, posto davanti o dopo il *delta* designante il *dekalitron*, presumibilmente come indicatore di frazione¹²³.

Passando ai sistemi acrofonici noti in Grecia, un *omicron* è attestato per l'obolo a Orchomenos e Karystos¹²⁴, mentre, abbandonando il principio acrofonico a favore della pura convenzionalità, quello che definiremmo un "cerchio", e ovviamente non un *omicron*, rappresenta ad Argo dieci dracme¹²⁵, a Nesos e a Mitilene indica, rispettivamente, 10 stateri e il singolo statere d'oro¹²⁶. E soprattutto, nel Chersoneso Taurico, rimpicciolito, come nel nostro caso, e combinato con il *pi* con tratto verticale destro accorciato (Ϸ), rappresenta i 5 stateri d'oro¹²⁷. Non sono note altre combinazioni analoghe a quella del nostro documento, ma è

¹²⁰ Tod 1979, 1-83, part. 34. Recente, sul sistema, vd. Chrysomalis 2010, 98-105.

¹²¹ Su cui vd. Brugnone 2005; Cordano 2017.

¹²² Es., un *my* all'interno del *delta* designa le dieci mine ed è variamente attestato a Tegea, Lindos e Stratos in Acarnania: A Tegea il *my* è miniaturizzato e chiaramente riconoscibile all'interno del *delta* (Tod 1979, 10); a Lindos manca il tratto orizzontale inferiore del *delta*, ma il *my* è reso da una linea spezzata fra le due linee oblique del *delta* (Tod 1979, 20); a Stratos il *delta* è completo e il *my* è reso da una linea spezzata all'interno del *delta* (Tod 1979, 48).

¹²³ Cordano 2017, 136-137: tessere nr. 70 (cerchietto a sinistra del *delta* e altro con tratto mediano a destra di quattro *delta*) e 73 (cerchietto a sinistra del *delta*). In questi casi e in altri (tessere nr. 13, 43, 105, 125) i *delta* «sono incisi sempre in modo che non si confondano con altri segni» (Cordano 2017, 36).

¹²⁴ Tod 1979, 12, fig. 3 e 16, fig. 4; frazione di obolo a Pergamo (Tod 1979, 23).

¹²⁵ Tod 1979, 5.

¹²⁶ Tod 1979, 22.

¹²⁷ Tod 1979, 26.

interessante notare come *delta* seguito dal “cerchio” (ΔO) nel Chersoneso Taurico indichi 10 talenti o, secondo Tod, 10 stateri¹²⁸.

Il *delta* in compendio col ‘cerchietto’ del nostro documento, ove applicassimo la medesima *ratio* individuata nel Chersoneso Taurico, potrebbe pertanto designare il numerale 10 combinato con un simbolo ponderale da identificare.

Ma non escluderemmo altre ipotesi, come, ad esempio, quella di una singolare modalità per distinguere il *delta* normale dal numerale indicante la decina, secondo il medesimo principio identificato da M. Lombardo a Entella, dove il *delta* occidentale angolato ‘diviene’ numerale grazie al prolungamento verso l’alto del tratto verticale¹²⁹, o ancora evidente, pur con altra modalità, a Thespie, Orchomenos o anche a Locri, nel segno D designante la decina¹³⁰. E ancora, il ‘cerchietto’ potrebbe indicare l’unità, alla stregua del puntino posto sotto il *delta* in un atto di vendita da Morgantina del III sec. a. C. con sistema ascendente, ove $\overline{\Delta\Delta}$ indica 21 talenti¹³¹, lasciando forse interpretare la nostra cifra come 11.

Non poco problematici i due segni successivi in legatura fE , che non trovano in tale forma confronto alcuno. La posizione del trattino che funge da elemento legante sembra escludere la possibilità di individuare un nesso *eta* con spirante laringale (fE), noto a Thespie e Orchomenos col valore del numerale *hekatón*¹³². Si potrà tuttavia pensare, con tutte le cautele del caso, a un errore del lapicida per lo stesso fE , oppure ancora, forse più verosimilmente, per un segno fE , che troverebbe un confronto morfologico con il nesso fE (*pi-epsilon*) indicante, nel sistema in uso a Thespie e Orchomenos, il numerale 50¹³³. In tal caso, non sarebbe da trascurarsi la possibilità che possa trattarsi qui del semplice numerale 5, comunemente indicato con II , in una variante ‘ridondante’, ma *distinguens*, al pari di quanto ipotizzato per la decina.

La perdita del resto della linea, purtroppo, non consente di andare oltre l’individuazione di una base 10 e 50 (o 5) per la sequenza numerica indicata nel documento, al pari del preciso inquadramento della stessa in un ordine discendente, come in generale nel mondo greco, ovvero ascendente secondo l’uso prevalente in Sicilia¹³⁴, che sarebbe invece chiaramente certificato, ove la lettura del segno fE come fE fosse più solida.

¹²⁸ Tod 1979, 26.

¹²⁹ Lombardo 1982, 881-884; 1997, 1043.

¹³⁰ Tod 1979, 32. Per l’esempio da Locri, vd. De Franciscis 1972, 34, nr. 20, l. 2.

¹³¹ Game 2008, 157, nr. 83

¹³² Tod 1979, 12; 70, fig. 2.

¹³³ Tod 1979, 12; 70, fig. 2.

¹³⁴ Sistema la cui origine è stata variamente attribuita a una influenza dell’ambiente fenicio-punico (Nenci 1995) o alla consuetudine di esporre i numeri oralmente sopravvissuta in Sicilia (Prestiani Giallombardo 1999, 453; Brugnone 2000, 905-906).

In linea di principio, inoltre, potrebbe anche valutarsi l'ipotesi di individuare qui misure di liquidi/aridi relative, ad esempio, a un canone di affitto in natura, quale quello in uso a Heraklea, Olymos e parzialmente a Mylasa e forse a Tauromenion¹³⁵. Ne consegue che i due numerali andrebbero qui letti come un'unica cifra relativa a tali unità di misura. Tenuta presente la sporadica attestazione nell'ambiente siciliano di sistemi acrofonici discendenti, come in un contratto di vendita da Siracusa del IV sec. e in uno da *Agyrion*¹³⁶, potremmo avere qui l'indicazione di 15 (10 + 5) o 16 (11+5) unità.

Qualora invece, come è più probabile, il nostro documento si iscrivesse nella medesima tradizione siciliana e alesina che, come abbiamo visto, attesta l'ordine ascendente sia nelle *Tabulae* che nel decreto di Nemenio, dovremo invece leggere qui [x]60 (= 10+50), dal momento che in lacuna potevano trovarsi uno o più simboli delle centinaia, e quindi una cifra computabile in linea teorica fino a 960.

L'ipotesi dell'esistenza di un tale tipo di canone ad Halaesa, al momento, non ha però riscontri sufficientemente solidi. Anche a voler ammettere l'uso del versamento di una "decima" sulla base della lettura τὰ[ζ] (τᾶς) δεκάτης della problematica l. 2 di *IGDS I*, 197 (vd. *supra* n. 106), la menzione nel medesimo documento di *tamiai* (l. 3) e del verbo καταβάλλω (ll. 3-4) rimanderebbe semmai al pagamento di una decima in moneta¹³⁷.

In più probabile alternativa, dovremo dunque pensare all'inquadramento delle due cifre nell'ambito del sistema ponderale basato su *talanton/nomos* e *litra*, in uso nella Sicilia tardo-ellenistica ancora nei rendiconti finanziari di Tauromenion (*IG XIV* 423-430) e in un contratto di compravendita da Camarina del II-I sec. a.C. (*IGDS I*, 126)¹³⁸.

Ribadendo qui le due opzioni relative ai sistemi, se si trattasse di quello discendente, le due cifre potrebbero essere lette, ad esempio, come 10 (o 11)

¹³⁵ Heraklea: *IG XIV* 645, l. 103 (orzo riscosso dai *sitagertai*); Olymos: Pernin 2014, nr. 199, l. 2 (canone totale in natura [κᾶ]ρροφόρον τελέσει τὸμ φόρον); Mylasa: Pernin 2014, nr. 153, l. 9 (una mina d'incenso e una *hydra* di olio completano il canone in moneta). Nel caso di Tauromenion, Fantasia 1999, 255, ha ipotizzato che gli *agertai* menzionati nei rendiconti finanziari, al pari dei *sitagertai* di Heraklea, riscuotessero quantitativi di derrate «a titolo di canone di affitto di terreni pubblici o sacri» e li rimettessero ai *sitophylakes*.

¹³⁶ Su cui Manganaro 1997, 310-313 (Siracusa) e 318-319, 338 (Agira), con possibile lettura ascendente in Brugnone 2005, 904; da ultimo sui due documenti, vd. Game 2008, 163, n. 89 e 164, n. 90.

¹³⁷ Così Calderone 1998, 29.

¹³⁸ Vd. Manganaro 1980, 429. I rendiconti più antichi registrano un computo redatto secondo il sistema monetale siciliano ricordato da Aristotele (Arist., *ap. Poll.* IX, 87), basato sul *talanton* di 10 *nomoi* o 120 *litrai*, mentre i due rendiconti più tardi attestano *nomoi* di 40 *litrai* o 10 *tetralitra*, secondo l'equivalenza, attestata da Festo (492, 12 L.), che vuole in età romana il *talanton* pari a 3 *denarii* (pari a 40 *litrai* ciascuno).

talenti/*nomoi* e 5/50 *litrai*. Tuttavia, l'attestazione a Camarina di *delta* 'speciali' per indicare il *dekalitron* non solo funge da verosimile confronto concettuale per il nostro Δ , ma rende forse preferibile qui leggere la sequenza numerica conservata in un sistema ascendente, invertendo i valori proposti sopra: dunque [x]5/50 o più (teoricamente fino a 95 o a 950) talenti/*nomoi* e 10 *litrai*.

Analogamente a quanto avvenuto nel caso dei rendiconti tauromenitani¹³⁹, a *latere* dell'attestazione delle nostre cifre andrebbe poi aperto un nuovo fronte di indagine di ordine numismatico, che non potrà essere affrontato in questa sede, relativamente alla eventuale traduzione delle cifre stesse in termini monetari chiaramente riconoscibili e riconducibili a quelli in uso nella *polis* nebroidea nella seconda metà del II sec. a. C., fase in cui il sistema tradizionale della *litra* bronzea sembra ormai affiancato dal nuovo sistema "romano-siciliano" basato sull'asse e sui segni di valore¹⁴⁰.

Quali che fossero ordine ed esatto ammontare delle cifre, resta qui di estrema rilevanza quella che potrebbe essere la prima (?) attestazione del sistema

¹³⁹ Manganaro 1988, 187 (cf. Fantasia 1999, 260-261) ipotizzava che l'uso del termine *nomos* nei rendiconti più recenti si riferisse a monete romane coniate e circolanti all'epoca della redazione dei rendiconti, ma ancora indicate con nomi greci. Più di recente Carroccio 2008, 35, 39 ha spiegato alcune cifre dei rendiconti riferendole a dei *denarii* romani «giunti all'equivalenza festiana a un 1/3 di *talanton*, testimoniata più chiaramente nei *tituli* recenziori», ma ancora percepiti come estranei al sistema tradizionale siciliano e quindi 'tradotti' in moneta locale, mentre le cifre non riducibili in *denarii* attesterebbero la circolazione di altre monete siciliane degli anni della II punica e ancora disponibili, come nominali argentei (Filistide/quadriga, Zeus/quadriga della V repubblica siracusana, le serie di Gelone, l'Apollo/tripode di Tauromenion) e bronzei (Zeus/aquila di Tauromenion). Sulla storia del rinvenimento dei rendiconti, vd. Muscolino 2012 e ora, per un tentativo di ricostruzione del contesto monumentale di appartenenza dei documenti, Campagna 2018.

¹⁴⁰ La fase III della monetazione di Halaesa, databile dopo la *deditio* a Roma nel 263 a.C., contempla, come unica emissione in argento nota, un nominale D/civetta stante ad ali chiuse, R/arco e faretra, legenda ΑΛΑΙΣΑΣ ΑΡΧ di gr 3,41, datato 241-212 (Facella 2006, 185-186) o 212-190 a.C. (Campana 1996, 92-93), che ha corrispondenza ponderale con il vittoriato romano, il *retralitron* siracusano di Ierone II, l'argento di Tauromenion, dei *Sikeliotai*, di Akragas, tutti databili a partire dalla II guerra punica (Campana 1996, 93; Carbè 2008, 59-60). Coeva è considerata una serie in bronzo D/ testa di Athena con elmo corinzio, a d.; R/ civetta stante a d. con ali chiuse, legenda ΑΛΑΙΣΑΣ, (da gr 1,45 a gr 1,12). Seguono varie serie enee, che presentano tipi con testa laureata di Zeus, Apollo, Dionisio, Artemide ecc. senza segni di valore inquadrati su base ponderale, come assi, *semisses*, *trientes*, *quadrantes*, *sextantes* e *unciae* (Campana 1996, 97-102; Prestianni 2012, 261). Una vigorosa ripresa della produttività della zecca di Halaesa dopo la seconda punica è sostenuta da Puglisi 2009, 240-241. Sui vari nominali basati sul sistema della *litra* attestati ad Halaesa a partire dalla fine del III sec. sino al 186 a.C., vd. anche Carroccio 2004a, 174-177 (post 204 a.C.), 180, 207, 219, 226, 248, 251. Sul cosiddetto sistema "romano-siciliano", vd. Caltabiano 2004, 49-62; Carroccio 2004b.

acrofonico nella *polis* di Halaesa¹⁴¹, nonché (probabilmente) della cronologia più bassa di tale sistema in Sicilia, com'è noto sopravvissuto ad Atene sino al 95 a.C. e in Tessaglia fino al 50 a.C.¹⁴². Al contempo, questa nuova evidenza potrebbe essere prova ora di una inedita e sorprendente vitalità del sistema acrofonico nell'Occidente tardo-ellenistico, a indicare misure e pesi o valori monetali, accanto al 'nuovo' sistema alfabetico utilizzato per i numeri ordinali e cardinali.

Resta quanto mai problematico identificare, oltre all'esatto ammontare e alla natura, anche il preciso contesto della cifra. Purtroppo non giova, a tale scopo, ignorare a l. 2 la lettera iniziale della sequenza .ΩΝ che precede la nostra cifra. Per motivi paleografici¹⁴³ e linguistici (vd. *infra* l. 5) ci sembra da escludere la possibilità di leggere qui ὄρων, il genitivo plurale dei "cippi liminari" che servivano a registrare un debito¹⁴⁴, genitivo che si riscontra, ad esempio, in numerosi rendiconti degli *hieropoioi* delii, dove esso precede sempre la cifra¹⁴⁵. Improbabile qui anche προθόδων, un eventuale accenno alle "entrate" che, pur presente in qualche documento di *misthosis*, non compare mai accanto a numerali e presuppone delle spese, da prelevarsi "da entrate comuni", solitamente specificate in fine documento, che è arduo immaginare invece in questo punto del testo¹⁴⁶.

Altre opzioni possibili, e forse più pertinenti al contesto che va emergendo, sono qui il genitivo plurale ἐτήτων, che ricorre davanti alla specificazione della cifra delle rate del canone di locazione degli anni successivi al primo¹⁴⁷ o ancora,

¹⁴¹ In realtà quella del nostro documento potrebbe non essere la prima testimonianza in assoluto; a ben vedere l'enigmatica sequenza attestata nel cosiddetto "frammento B" delle *Tabulae Halaesinae* (col. I, l. 17:]ΑΚΑΝ ΜΡΗΒΕ[), potrebbe ora comprendersi, se interpretata almeno in parte come sequenza numerica, come ventilato già da Arangio Ruiz - Olivieri 1925, 61: (*suntne numeri?*) e in seguito dai redattori del *SEG IV 45* (*Olivas sacras numerari apparet; quis numerus sit, quaerendum*). In particolare, tali segni, che non hanno corrispondenza con i numerali alfabetici usati nelle *Tabulae* con valore ordinale nella numerazione dei lotti e cardinale nelle misure metriche, potrebbero forse trovare una esegesi nel quadro di un sistema numerale acrofonico (vd. Arena 2020b).

¹⁴² Tod 1979, 31-32: Atene, *IG II 985*; Melitea: *IG IX, 2 206*.

¹⁴³ La piccola porzione di specchio scrittorio, di forma approssimativamente triangolare, in cui non compaiono incisioni verticali prima dell'*omega* sembra orientare più verso la presenza di lettere come *sigma*, *delta* o *epsilon* che *rho* o *tau*.

¹⁴⁴ Cfr. Sol. 36; Is. 6, 36; Dem. 31, 1; 25, 69; Amorgos *IG XII, 7, 412*.

¹⁴⁵ Cfr., es., *IDelos 442*, l. 75: ἔθεσαν ταμίαι Ἀλκίμαχος καὶ Διογένης τραπεζῶν καὶ ὄρων ΗΗΔΔΔΔ κτλ.

¹⁴⁶ Cfr., es., il decreto della tribù caria degli *Otorkondes* (Pernin 2014, nr. 147, ll. 17-18), che specifica solo alla fine del testo come la somma per la trascrizione dell'atto di acquisto e dell'acquisizione della locazione nel santuario dovesse essere prelevata ἐκ τῶν κοινῶν προσόδων.

¹⁴⁷ Cfr. *IG P 402*, l. 20: μισθώσεως κεφ[άλαιον τὸ μὲν πρῶτο ἔτος] ΠΗΗΔΓΓ : τῶν δὲ ἄλλων ἐτῶν ΠΗΗΗ[.

meglio supportato dall'evidenza della pietra (vd. n. 143), il genitivo $\mu\iota\sigma\theta\acute{\omega}\sigma\tau\epsilon\omega\nu$ ¹⁴⁸, che spiegherebbe la cifra con il gettito complessivo degli affitti.

L. 3: la sequenza di lettere conservate (ΤΑΔΕΠΟΙ.) presenta in basso a sinistra, dopo lo *iota*, traccia di un tratto verticale riferibile più probabilmente a un *eta* che a un *epsilon*; ciò lascia identificare qui una forma verbale riferibile a $\tau\omicron\iota\acute{\epsilon}\omega$. Considerato il carattere del documento, menzionante *syngraphai* e clausole e, soprattutto, dei soggetti plurali, anziché ipotizzare una protasi $\epsilon\acute{\iota}\ \kappa\alpha\ \tau\acute{\alpha}\delta\epsilon\ \tau\omicron\iota\eta\tilde{\nu}$, propenderemmo per ricostruire qui un testo di tipo prescrittivo, avente in oggetto il dimostrativo $\tau\acute{\alpha}\delta\epsilon$ e presumibilmente indirizzato agli ignoti soggetti agenti nella colonna A; si penserà più plausibilmente a un futuro, eventualmente parallelo con quello presente a l. 6, $\tau\acute{\alpha}\delta\epsilon\ \tau\omicron\iota\eta[\sigma\omicron\upsilon\tilde{\nu}\tau\iota$, che a un imperativo $\tau\omicron\iota\acute{\epsilon}[\omicron\nu\tau\omicron\nu$ ¹⁴⁹, “essi faranno/facciano queste cose”.

L. 4: la sequenza ΑΦΑΣΚΑΠΑ[--- conservata a inizio linea attesta, pressoché con certezza, una ulteriore presenza di $\sigma\upsilon\gamma\gamma\rho\alpha\phi\acute{\alpha}\iota$ in accusativo. Ben più difficoltoso, invece, sciogliere la successiva sequenza ΚΑΠΑ¹⁵⁰. Tutt'altro che peregrina qui l'ipotesi di una reiterazione dell'obbligo di attenersi alle istruzioni dei “contratti”, che, come si è detto, costituivano presumibilmente la convenzione generale dell'affittanza fondiaria. In tal caso, avremmo l'evidenza in questo punto del testo di una nuova prescrizione, o ancora della indicazione di un *nuovo* affittuario, all'incirca come avviene nelle Tavole di Heraklea, dove si prescrive via via a *ciascun* affittuario di eseguire ogni cosa $\kappa\acute{\alpha}\tau\ \tau\acute{\alpha}\nu\ \sigma\upsilon\nu\theta\acute{\eta}\kappa\alpha\nu$ ¹⁵¹.

L. 5: Le poche lettere qui conservate sul margine sinistro della colonna, ΡΟΥΣΚΑΙΤΑΣ (a fine rigo dopo l'*alpha* resta in alto una esigua traccia di un tratto orizzontale riconducibile a un *sigma*), restituiscono la sequenza iniziale

¹⁴⁸ Cfr. *IG* P 258, l. 10: $[\mu]\iota\sigma\theta\acute{\omega}\sigma\epsilon\omega\nu\ \text{H}\Delta\Delta\Delta\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{C}$.

¹⁴⁹ La contrazione in $-\omicron\nu-$, diffusa nella *koine* dorica per influenza della *koine* attica (Buck 1955, 158; Mimbrera 2012, 236), ad Halaesa non sembra aver soppiantato la forma puramente dorica $-\epsilon\omicron-$; cfr. *IGDS* I 197, l. 9: $\acute{\alpha}\phi\alpha\iota\rho\acute{\epsilon}\omicron\nu\tau\omicron\nu$.

¹⁵⁰ Se in essa è possibile riconoscere una crasi, non altrimenti attestata, e per la verità assai rara nel dorico di Sicilia (Sicca 1924, 81; cfr. le Tavole di Heraklea *IG* XIV 644, l. 106 dove a essere attestata è però una elisione: $\kappa\acute{\alpha}\iota\ \kappa'\ \acute{\epsilon}\mu\pi\rho\omicron\sigma\theta\alpha$), per $\kappa\acute{\alpha}\iota\ \pi\acute{\alpha}[-$, potrebbe essere qui menzione di un secondo accusativo di riferimento oltre ai “contratti”: possibile candidato il termine $\delta\iota\epsilon\gamma\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$, “cauzione”, registrato insieme con “i contratti” in una iscrizione delia relativa a un contratto di lavoro (*IDelos* 365, l. 24: $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\ \tau\acute{\alpha}\varsigma\ \sigma\upsilon\gamma\gamma\rho\alpha\phi\acute{\alpha}\varsigma\ \kappa\acute{\alpha}\iota\ \tau\acute{\alpha}\varsigma\ \delta\iota\epsilon\gamma\gamma\upsilon\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma$) e quindi tentare di integrare qui: $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\ \tau\acute{\alpha}\varsigma\ \sigma\upsilon\gamma\gamma\rho\eta\lambda\alpha\phi\acute{\alpha}\varsigma\ \kappa\acute{\alpha}\tau\acute{\alpha}[\nu\tau\alpha\varsigma\ \tau\acute{\alpha}\varsigma\ \delta\iota\epsilon\gamma\gamma\upsilon\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma$, «secondo i contratti e tutte le cauzioni».

¹⁵¹ *IG* XIV 645, ll. 146, 161, 163.

ΠΟΥΣ, che potrebbe rimandare a un sostantivo in accusativo plurale¹⁵². Ci sembra subito da escludere, benché tutt'altro che estranea ai documenti di affitto, la menzione di ὄρους, “cippi”, sia per ragioni linguistiche, che di contesto geografico. Come apprendiamo dalle *Tabulae*, la delimitazione dei *klaroi* ad Halaesa si avvaleva degli elementi del paesaggio, alberi, rocce, fosse, siepi, ruscelli ecc., e dove è postulabile la presenza di un cippo, come già rilevato, il termine usato è τέρμων.

Malgrado la rarità di contratti di affitto di *kleroi* in ambito epigrafico, ricorrenti a oggi solo in epigrafi tardo-ellenistiche molto frammentarie da Mylasa e Olymos¹⁵³, nel caso alesino, considerata la familiarità del termine κλᾶρος nelle *Tabulae*, e la menzione di *chora* nella col. A del nostro documento, non sarebbe invece fuori luogo la lettura dell'accusativo plurale κλάρους, quelli che ad Halaesa sono i “lotti demaniali”.

Tale lettura consentirebbe di istituire un nesso quanto mai suggestivo con il celebre documento alesino, che vale la pena di approfondire anche in funzione della collocazione storica del documento in esame. Il testo delle *Tabulae*, come è noto, pur avendo dichiaratamente carattere di una *perioresia*, presenta anche alcune peculiarità delle locazioni. Nella prima colonna registra infatti quattro casi di prescrizioni destinate a futuri affittuari¹⁵⁴, nella seconda, come già ricordato, descrive sette lotti esplicitamente destinati ai residenti «lungo il fiume Aleso» (*IG* XIV 352, col. II, ll. 23-74) e tre lotti destinati agli *Skyreonoï* (col. II, ll. 75-84). Al tempo stesso, come sottolineava già Georg Kaibel, di fatto non conteneva i nomi di alcun affittuario¹⁵⁵ e mancava di altre specifiche prescrizioni, come pure delle

¹⁵² È significativo che essa si ritrovi nella stessa posizione anche in un altro documento epigrafico inedito alesino di nostra prossima pubblicazione.

¹⁵³ Di contro, es., alla documentazione papiracea dell'Egitto tolemaico, dove la pratica dell'affitto è particolarmente diffusa a opera dei *klerouchoi* militari, ma anche nell'ambito della γῆ ἐν δορεῖ o della γῆ βασιλική; vd. Montevocchi 1988, 215. Per Mylasa: Pernin 2014, nr. 153, l. 5; per Olymos: Pernin 2014, nrr. 188, ll. 7, 9; 195, l. 3; 197, ll. 3, 5.

¹⁵⁴ *IG* XIV 352, col. I, ll. 7-9, relativamente al mutilo IV lotto compare la prescrizione di non lavorare il terreno e di lasciare una peristasi di 70 piedi intorno, unitamente alla concessione di raccolta dei frutti; al IX lotto (col. I, l. 43) si prescrive che l'edificio rurale sia comune con l'affittuario del X lotto; nel XII lotto (col. I, ll. 62-63) viene prescritto all'affittuario di lasciare un passaggio di sei piedi dalla parte dell'*Adranieion* e di segnare il confine del I lotto a non meno di venti piedi dal *naos*; infine i *misthosamenoï* dell'*elaiokomion diklaron* (col. I, ll. 70-71) hanno l'esplicito divieto di allestire conterie e cucine.

¹⁵⁵ Kaibel 1890, 66: «Agros describi locando necdum locatos inde perspicitur quod nomina eorum qui conduxerint non adiciuntur, nec minus clarum est ipsius civitatis auctoritate tabulam publice propositam esse».

condizioni generali di affitto, compreso l'ammontare del canone¹⁵⁶. Dunque si è presunto preludesse alla stesura di una vera e propria convenzione di affitto dei *klaroi* alesini, la cui esistenza è stata postulata da vari esegeti del documento, da Kaibel a A.M. Prestianni Giallombardo¹⁵⁷, e che S. Calderone proponeva di identificare, in particolare, nel frammento nell'attuale IGDS I, 197 (vd. *supra* n. 5). Il rinvenimento proprio ad Halaesa del nostro documento, che riteniamo una *misthosis* fondiaria, rende quindi inevitabile un raffronto col più celebre documento alesino, per il quale rinviamo alla sezione finale della nostra disamina.

Ma su un piano più specifico, la lettura *klaroi* nel nostro documento potrebbe aprire anche ad altre ipotesi di interpretazione della presenza delle *syngraphai* alla l. 4: nella summenzionata *prasis epi lysei* di Mnesimaco, da Sardi, una clausola di garanzia stabiliva che *komai, kleroi, choria e oiketai*, in caso di trasgressione del contratto da parte di Mnesimaco e della sua famiglia (παρὰ τὴν συγγραφὴν παραβαίνωμεν τήνδε τήνδε γεγραμμένην), dovessero essere avvocati al santuario di Artemide¹⁵⁸. Con tutte le cautele del caso, legate alla difforme natura dei due documenti, e consapevoli dell'assenza di evidenze plausibili circa la lunghezza delle linee del nostro testo, in alternativa a una reiterazione dell'osservanza dei contratti, si potrebbe ipotizzare dietro la sequenza]ΦΑΣΚΑΠΙΑ[la presenza di una clausola riguardante una eventuale infrazione dei contratti, in base alla quale i lotti cittadini e altri beni dovevano avere una determinata, ma per noi purtroppo ignota, sorte. Sulla base di una lacunosa iscrizione delia¹⁵⁹, si potrebbe in tal caso restituire il senso *generale* del testo come segue: εἴ κα παρὰ τὰς συγγρα]φὰς κάπα[ρὰ δεῖνα παραβαίνωσι, --- τοὺς κλά]ρους καὶ τὰς [δεῖνας ἅπαντας οἱ δεῖνες ἐχέτωσαν.

L. 6: A inizio linea si conserva il tratto verticale iniziale di una lettera e poi una lacuna, dovuta a una intaccatura della pietra, di forma approssimativamente circolare. Le lettere conservate successivamente,]ΙΜΕΛΗΣ[, lasciano chiaramente intuire qui la presenza iniziale di *epsilon* e *pi* e quindi del verbo ἐπιμελέομαι, indicante una prescrizione relativa a un qualche genere di curatela. Difficile però stabilire se vi fosse qui il participio futuro con il genitivo della cosa,

¹⁵⁶ Kaibel 1890, 66: «Locationis lex non tradita est; necessarium tamen erat declarare quibus condicionibus quove pretio singuli agri costarent. Iam vero singulas quasdam locandi condiciones singulis quibusdam capitibus subiecta videmus, velut de iure aquarum (I 18) e olearum (I 24) (*sic*), de agro arando (I 63) et quae sunt similia; unde apparet has condicionies in peculiare parte praescripta non fuisse neque in omnino in universum quae valerent condiciones constitutas fuisse».

¹⁵⁷ Cfr. da ultima Prestianni Giallombardo 2018, 124.

¹⁵⁸ Per il testo vd. *supra* n. 20.

¹⁵⁹ Per l'uso del verbo παραβαίνω nell'ambito di una *misthosis* fondiaria, vd. *IDelos* 502, l. 16, dove esso è però integrato.

oppure l'indicativo futuro ἐπιμελησούνται con una subordinata completiva o con il genitivo¹⁶⁰.

In genere, tale verbo ricorre in clausole conclusive, riguardanti la scelta o la nomina di quanti devono concretamente “curarsi” di attuare i provvedimenti della *polis*. Non mancano però documenti di *misthosis* in cui il futuro di ἐπιμελέομαι si trova impiegato relativamente alla cura che gli affittuari devono prestare agli alberi della terra presa in affitto: è il caso delle tavole di Heraklea¹⁶¹, o ancora della *misthosis* del santuario dell'eroe Egretes¹⁶². Mentre la connessione di ἐπιμελέομαι con tale genere di documenti è ribadita nel tardo decreto di Gazoros (159 d.C.) sullo sfruttamento di terre pubbliche, dove si concede la *epikarpia*, il “diritto di raccolta”, a colui che “si occupa” degli alberi di fichi, di altri alberi da frutto e dei resti della spremitura¹⁶³.

Dunque, alla luce delle numerose consonanze fin qui rilevate con documenti di affitto, non sarebbe azzardato intravedere qui, in particolare, una prescrizione analoga a quella dei due ultimi documenti, ipotizzando un testo del genere: ἐ[π]ιμελησ[ο]ύνται δὲ καὶ τῶν ὑπαρχόντων δένδρων κτλ.

L. 7. A inizio linea si trovano tre grosse intaccature irregolari della pietra, con la perdita di almeno due o più lettere. Nella sequenza]ΝΩΝΤ[va certamente individuato un congiuntivo di forma medio-passiva, di interpretazione evidentemente incerta: potrebbe riferirsi, ad esempio, a una subordinata finale, peculiare del formulario di “Zweck der Ehrung”, l'esaltazione dell'orgoglio municipale, dei decreti onorifici ellenistici¹⁶⁴. In considerazione del carattere generale del documento e della assai probabile presenza di clausole, appare però tutt'altro che da trascurarsi l'ipotesi di lettura [δύ]νωντ[αι], individuando qui, fra fine l. 6 e inizio l. 7, una clausola del genere: εἰ δὲ κα μὴ] [δύ]νωντ[αι], «qualora

¹⁶⁰ Per le tre casistiche enunciate cfr., rispettivamente *IG II³ 1 1258*, l. 57: οἱ ἐπιμελησόμενοι τῆς κατα[σκ]ευῆς καὶ τῆς ἀναθέσεως τῶν εἰκόνων κατὰ τὸ ψήφισμα οἶδε χειροτόνηται; *Erythrae* 32, l. 7: ἀποδείξει ἄνδρας πέντε, οἵτινες ἐπιμελήσονται, ὅπως ὁ ναὸς οἰκοδομηθῆσεται; *Theangela* 1, l. 24: ἄνδρας ἐλέσθαι οἵτινες τούτων ἐπιμελήσονται κτλ.

¹⁶¹ *IG XIV 645*, l. 119: ἐπιμελησόνται δὲ καὶ τῶν ὑπαρχόντων δενδρέων.

¹⁶² *IG II² 2499*, ll. 15-16: ἐπι[μ]ελησεται δὲ καὶ τῶν δένδρων τῶν ν ἴεν τῶι ἱερῶι πεφυκότων κτλ.

¹⁶³ *SEG XXIV 614* (= *Pernin* 2014, nr. 36), ll. 21-23: [σ]υκέ[ων δ]ε [κ]αὶ τῶν λο[ι]πῶν ὀπωρῶν καὶ στεμφύλων ἔ[χ]ειν τὴν] ἐπικαρπῖαν τὸν ἐπιμελούμενον, κτλ.

¹⁶⁴ Cfr. es. *IG II² 1286*, ll. 9-11: ὅπως οὖν φ]ανεροὶ γίνω[ν]τ[αι] οἱ στρατιῶται εἰδότες ἀποδιδόναι] τὰς χάρι[τας] ἀξίας τῶν εὐεργετημάτων ο, ancora, *IG II³ 1*, 1313, ll. 33-35: ἵνα δὲ κα[ὶ] ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμώντες τοὺς ἀξιους, ἀγαθεὶ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ.

non siano in grado», riscontrabile, ad esempio, nella sezione relativa alla clausole penali della summenzionata *IDelos 509*¹⁶⁵.

L. 8: la superficie è a inizio linea molto corrosa; si conserva un tratto verticale e parte di uno orizzontale, forse un *gamma*, un *pi* o un *tau*, seguito dallo spazio per una o due lettere. Dopo la successiva sequenza KA, è ben leggibile un tratto obliquo, verosimilmente riconducibile a un *lambda*.

Ll. 9-12: si conservano lettere o tracce di esse solo a inizio di ciascuna linea, rispettivamente (l. 9) un *alpha* o *delta*, seguito da una traccia di tratto verticale, un *ny* (l. 10), un *pi* (l. 11), infine (l. 12) traccia dello spigolo superiore sinistro di una lettera, forse un *pi* o un *gamma*.

Traduzione

Col. A

«... terreni/confini e ... [secondo i] contratti... nessunpresso la *chora*, ma qualora... il compenso/canone di affitto ?... [coloro che] coltivano [i terreni/lotti ?], abbiano facoltà di [godere dei frutti?] [... qualora non a chi] vogliano, versino la e quanto riceveremo...».

Col. B

«15 / [x]60 (se unità di misura), [x]5(0) *talenti* e 10 *litrai* (se valori ponderali) faranno ciò ?... [secondo i] contratti e ... i [*kla*]*roi* ? e le ... si occuperanno di...», [qualora non] possano...»

Per una interpretazione del documento: una nuova misthosis fondiaria dall'Occidente greco

Lo stato di conservazione gravemente lacunoso del supporto rende il testo del nostro documento di ricostruzione e intelligenza particolarmente ardue. Possediamo solo dei lacerti che, tuttavia, come via via esaminato nel commento, nel loro complesso lasciano riconoscere con una certa verosimiglianza, nel testo conservato, un contratto di *misthosis* fondiaria, dettagli e struttura del quale restano alquanto oscuri.

Nella colonna A si accenna verosimilmente a terreni ($\chi\omega\rho\acute{\iota}\alpha$) o a confini ($\acute{\omicron}\rho\acute{\iota}\alpha$) (l. 6) e alla osservanza di “contratti” --- κατὰ (τ)ὰς συγ[γραφάς] (l. 7). Vi è poi (l. 8) traccia di un divieto ($\mu\eta\theta\acute{\epsilon}\nu$), un riferimento spaziale alla *chora*

¹⁶⁵ Cfr. *IDelos 509*, l. 27: ἐ[ὰ]ν δὲ μὴ δύνωνται ἐξομόσαντες, προσθέντων αὐτὸν καὶ τὰ αὐτὸ τοῦ τῶι εἰσαγγέλαντι, καὶ ἀναγράψαντες εἰς τὴν σάνίδα οὐ καὶ τὰ λοιπὰ γράμματα παραδό[τ]ωσαν εἰς τὸ δημόσιον τῆι βουλῆι.

(π]αρά χώρῳ) e, probabilmente, la parte iniziale di una clausola (εἴ κᾶ) (l. 9). Si registra poi (l. 10) un enigmatico μισθάριον, che verosimilmente non avrà avuto qui la comune accezione di “piccolo compenso”; e ancora (l. 11) un frustulo di testo di difficile interpretazione (].οντες καρτ[.]), che potrebbe conservare traccia di una prescrizione riguardante la coltivazione (οἱ φυτε]ύοντες) e lo “sfruttamento” (καρτ[ευ][έσθω/καρτ[εύ][εσθαί, di fondi?). Successivamente (l. 12), vi è un chiaro accenno alla concessione di diritti a degli ignoti soggetti (ἐξ]ουσίαν ἐχόντων), che saranno identificabili con i μισθωσάμενοι, gli “affittuari”, e forse traccia di una nuova clausola (εἰ δ[έ κᾶ]). È non poco problematico, invece, il frustulo testuale della linea successiva (l. 13) (βό]λωνται, ἀποδόντων τ[α], che reca traccia di quella che potrebbe essere una subordinata relativa riferibile alla eventuale rilocazione del bene ad altri affittuari, a discrezione dei tesoriери (?), ovvero di una clausola riguardante la volontà o meno degli affittuari di eseguire qualche disposizione, unitamente alla prescrizione di versamento (del canone di affitto ?). Infine (l. 14) troviamo il riferimento a beni ricevuti nel passato (]καὶ ᾗ παρ[έ]λαβον [παρά ?]), peculiare degli inventari dei beni della proprietà concessa in affitto o delle riassegnazioni degli affitti.

Nella colonna B (l. 2), si registra presumibilmente un genitivo plurale, seguito da una cifra (o parte di essa), a nostro giudizio espressa in numerali cardinali di un peculiare sistema acrofonico locale (.ΩΝΔΙΕ], che potrebbe riferirsi in qualche misura all’ammontare del canone di affitto; vi è poi (l. 3), forse, una prescrizione di fare “le presenti cose” (τάδε ποιη[σοῦντι); successivamente (l. 4) è la probabile reiterazione dell’osservanza dei contratti e di altro ignoto oggetto (κατὰ τὰς συγγρ]αφὰς κἀπά]); di seguito (l. 5) sono un accenno, forse, a dei *klaroi* e altro (κλά]ρους καὶ τὰς], e ancora (l. 6) disposizioni di una qualche curatela per dei soggetti, presumibilmente gli affittuari (ἐ[π]ιμελήσ[ονται (l. 6); mentre nell’ultima linea recante un testo minimamente intellegibile (l. 7) vi è probabilmente una clausola relativa alla impossibilità di assolvere un qualche impegno (εἰ δὲ κᾶ μῆ] [δύ]νοντ[αι).

Come abbiamo osservato nel commento, il nostro documento offre non pochi spunti di interesse. Su due evidenze in particolare occorre richiamare qui l’attenzione per via del carattere di spiccata rarità, se non unicità, che le contraddistingue.

Nella colonna A, τ]ὸ μισθάριον, a oggi un *hapax legomenon* in ambito epigrafico, attesta forse un ulteriore caso di eccentricità semantica del lessico alesino, oltre a quelli già noti dalle *Tabulae*, caratterizzato da una predilezione per i termini diminutivi come *rhoiskos*, *rhoeidion*, *tyrrhidion* ecc. È alquanto improbabile che il termine sia in uso in un documento pubblico come il nostro con la connotazione ‘espressiva’ di “*mercedula*”, “piccolo compenso”, attestata nelle fonti letterarie. *Mistharion* potrebbe essere qui sì un diminutivo di *misthos*, tuttavia provvisto

della connotazione neutra, meramente sinonimica di *misthos*, nota da taluni documenti papiracei, specie contratti di lavoro. Non possiamo escludere che esso si riferisse al compenso di un qualche salariato pubblico. Nondimeno, in virtù della sua collocazione nel residuo corpo testuale del documento, abbiamo avanzato, con la dovuta cautela, l'ipotesi che *mistharion* potesse invece designare un termine encorio collegato alla sfera semantica del *misthos* in quanto "canone di affitto". Accezione rara, ma non inusuale, specie in fonti papiracee di epoca tolemaica e in qualche sporadico documento epigrafico tardo-ellenistico, per indicare nel nostro documento eventualmente un canone di affitto esiguo o una 'frazione' dello stesso.

All'inizio della colonna B, i due simboli ΔΙΕ[(o forse ΔΙΕ) a nostro giudizio non si lasciano leggere come dei monogrammi, che sono generalmente pertinenti all'*instrumentum publicum* o eventualmente alla 'citazione' in un testo epigrafico dell'*instrumentum publicum*, come nel caso del monogramma ΠΙ nelle *Tabulae Halaesinae*. Dei monogrammi, inoltre, sarebbero decisamente meno coerenti con il contesto di una *misthosis* fondiaria, un tipo di documento nel quale sarebbe invece più ortodosso registrare delle cifre. Se, come abbiamo ipotizzato, la sequenza di lettere .ΩΝ che precede i due simboli è identificabile con un genitivo partitivo, questi potrebbero conservare traccia di un sistema numerale acrofonico locale per i numeri cardinali, sinora senza confronti in Sicilia e presumibilmente di tipologia 'ascendente'. Esso dovrebbe indicare delle cifre intere ([x]60 o 15 se invece di tipologia discendente) relative a un canone in natura, o più verosimilmente a due distinti valori (Δ=10; ΙΕ=5/50) relativi al sistema ponderale basato su *talanton* e *litra*, riferibili forse al gettito dell'affitto negli anni o all'ammontare totale dei canoni. In tal caso se, come ventilato, Δ costituiva un segno speciale per il *dekalitron*, essi saranno da leggersi in modo ascendente: [x]5(0) *talenti/nomoi* e 10 *litrai*.

Quanto agli aspetti formali del documento, se la sfera semantica dello "sfruttamento", deducibile dal frustulo testuale κάρτ[, testimonia forse una produttività dei terreni e potrebbe rinviare, dunque, alla categoria moderna dell'"affitto" anziché della "locazione" di terreni (vd. *supra* n. 28), non è invece immediatamente perspicuo quale fosse il preciso inquadramento del documento nell'ambito della tipologia della *misthosis* fondiaria. In primo luogo, considerata la lacunosità del supporto, non è possibile capire se, come pure sarebbe possibile, la *misthosis* fosse contenuta entro un decreto cittadino, come avviene in diversi casi, fra cui quello celebre di *IG I³ 84*. Esclusa la tipologia della lista di locazione compresa in un rendiconto, come spesso avviene nei casi di Delfi e di Delos, le opzioni residue per il nostro documento sono il cosiddetto "contratto-quadro", una regolamentazione generale paragonabile alla *Hiera Syngraphe* di Delos, e il 'contratto nominativo' o 'minuto', stipulato, cioè, con soggetti specifici menzionati nel corpo del testo e che, alla stregua di varie *misthoseis* attiche, come *IG II 403*, *IG*

Γ³ 84 ecc., a tale regolamentazione generale poteva rinviare come ‘fonte normativa’. Benché il testo alesino non ci abbia conservato né intestazioni, che troviamo ad esempio nelle Tavole di Heraklea, né eventuali aggettivi dimostrativi pertinenti a συγγραφάς (col. B, ll. 3-4), utili ad accertare se il duplice accenno alle *syngraphai* costituisca un rinvio a un documento *altro* dal nostro, ovvero un rinvio *interno* al *presente* documento, con ciò che ne consegue in termini di identificazione, riteniamo potenzialmente risolutivo del problema il testo della l. 14.

Conservando il riferimento puntuale a quanto gli affittuari effettivamente “ricevettero/trovarono” nell’acquisire l’affitto della proprietà o nel subentrare in esso, l’indicativo aoristo παρέλαβον esclude verosimilmente la categoria del “contratto-quadro”, a beneficio del contratto nominativo e, di conseguenza, induce a riferire gli imperativi plurali non a dei *misthosameni* potenziali, bensì a degli specifici affittuari, titolari di un contratto di affitto *concluso*.

Ma c’è di più. Se è valido il confronto con documenti di area delio-attica, dove la formula impiegata al plurale e senza il dimostrativo (κατὰ τὰς συγγραφάς) rinvia di solito a documenti separati di carattere normativo generale, ci sembra plausibile approdare alla conclusione, di notevole rilevanza storica, che nella Halaesa tardo-ellenistica il “contratto quadro” degli affitti fondiari era costituito da un insieme di *syngraphai*. Di contro, non è possibile stabilire se il contratto nominativo iscritto sul nostro frammento lapideo fosse terminologicamente distinto dalle *syngraphai* generali e venisse definito, ad esempio, συνθήκα, come prevalentemente avviene in ambito delio-attico, o fosse esso stesso denominato συγγραφή.

Per quanto concerne i soggetti contraenti del contratto, l’impiego come supporto per l’iscrizione del particolare calcare non locale usato anche per l’iscrizione delle *Tabulae* induce a ritenere che il soggetto locatore fosse la stessa *polis* di Halaesa. Nulla di certo, invece, possiamo dire in prima battuta dell’identità degli affittuari.

Vari studi sulla locazione fondiaria in epoca ellenistica hanno rilevato l’assegnazione dei contratti a un gruppo sociale ristretto, che, come ad esempio a Delos¹⁶⁶, disponeva del capitale finanziario e probabilmente dei mezzi di produzione della manodopera servile¹⁶⁷. Secondo la lettura di Brunet, poi, la locazione terriera non sarebbe stata destinata a favorire l’accesso alla terra dei cittadini non proprietari, né a permettere a dei piccoli proprietari di ottenere un migliore livello di produzione per l’autoconsumo. Si tratterebbe, bensì, di una pratica essenzialmente conservatrice, che rafforzava la solidarietà tra tutti, finalizzata a conferire agli

¹⁶⁶ Vd. Cavagnola 1972, 112-113.

¹⁶⁷ Brunet - Rougemont *et al.* 1998, 218. Vd. ora, per una sintesi delle varie realtà locali, Pemin 2014, 515-518.

affittuari maggiore prestigio sociale¹⁶⁸, e usata come forma di investimento da parte di *élite* cittadine.

Nel caso di Halaesa, l'unico dato a nostra disposizione potrebbe confermare tale orientamento: nella II colonna delle *Tabulae*, come abbiamo osservato, i lotti appaiono esplicitamente assegnati su base territoriale a quanti abitavano determinati distretti della *chora* cittadina, come i residenti "lungo il fiume Aleso", destinatari di sette *daithmoi* localizzati proprio fra le mura e il corso del fiume (l. 23), e gli *Skyreonoï*, destinatari di almeno tre appezzamenti (l. 75), cui potrebbero aggiungersi almeno altri due gruppi/distretti cittadini, assegnatari della serie di lotti descritti nella col. I. e dei lotti all'inizio della col. II, dove si legge la descrizione degli ultimi tre di tredici lotti.

Sembrirebbe possibile dedurre, dunque, una differenza di trattamento sulla base della estensione territoriale o forse della consistenza numerica di queste ripartizioni civico-territoriali alesine¹⁶⁹. Ma al contempo l'esiguo numero di lotti destinati alla locazione sembra segnalare una pratica riservata a pochi cittadini, scelti per capacità economica. Diversamente, dovremo ipotizzare che l'assegnazione dell'affitto avvenisse su un principio paritario, e dunque eventualmente per sorteggio fra una rosa di aspiranti alla locazione dei lotti entro le singole circoscrizioni territoriali, giacché è arduo pensare, pur tenendo debitamente in conto l'esiguità del territorio alesino, che solo sette fossero i *politai* aventi diritto ad abitare lungo il fiume Aleso.

Resta in ogni caso da sottolineare, nel nostro documento, l'uso costante del plurale riguardo tutte le azioni verbali conservate nel testo¹⁷⁰. Escluso che gli affitti venissero stipulati in modalità cumulative per gruppo territoriale, poiché mancherebbe l'indicazione della titolarità del singolo affittuario, esso potrebbe riferirsi a una pluralità di affittuari dei vari terreni elencati per nome – senza poter scartare casi limite di più affittuari nominativi di un singolo terreno (cfr. *IDelos* 445) – eventualmente appartenenti a uno di quei gruppi civico-territoriali ricordati dalle *Tabulae*.

A prescindere dalla sua precisa tipologia, è indubbio che il nostro documento riveste una importanza di primissimo piano per la storia dell'epigrafia alesina e della Sicilia tutta. Come è noto, la maggior messe di documenti epigrafici relativi ad affitti fondiari proviene da Atene, Thespie, Delfi, Delos, la Caria; mentre

¹⁶⁸ Osborne 1988, 289-292; Brunet - Rougemont *et al.* 1998, 219.

¹⁶⁹ Manganaro 2009, 17-18; Prag 2018, 117, che richiama l'esperienza ateniese, dove i seggi della *boule* erano assegnati ai demi in proporzione alla loro grandezza.

¹⁷⁰ Sono da riferirsi, con ogni probabilità, agli affittuari le voci verbali col. A, l. 11:]οντες; l. 12: εξ]ουσιαν έχοντων; l. 13: αποδόντων; l. 14: παρε[λ]αβογ; col. B, 7: [δύ]νωντ[αι, cui aggiungere forse col. A, l. 14: βό]λωνται (col dubbio che il verbo si riferisca ai *tamiai*), col. B, l. 3: ποιη]σοῦντι, col B, l. 6: ἐ[π]ιμελήσ[ονται].

singoli casi sono noti da Eretria, Thestia in Etolia, Gazoros in Macedonia per la Grecia continentale, Thasos, Naxos, Chios, Amorgos per l'Egeo, Gambreion, Clazomene per l'Asia Minore ed Heraklea per l'area Magnogreca¹⁷¹.

Questo di Halaesa costituisce quindi, a oggi, il *secondo* caso di contratto di locazione (o affitto) di terreni pervenutoci in tutto l'Occidente greco, dopo le Tavole di Heraklea, e il *primo* in assoluto attestato in Sicilia. E che un tale documento provenga da Halaesa è tutt'altro che sorprendente, giacché il testo delle *Tabulae Halaesinae*, classificato a oggi come una iscrizione di carattere catastale relativa a terreni (*daithmoi, klaroi*) del demanio cittadino che sembra ricomprensessero talora fondi privati¹⁷², pur presentando, come si è visto, delle peculiarità che accentuano la singolarità del documento, almeno nelle parti pervenuteci, sembrerebbe funzionale proprio alla locazione dei *klaroi*.

Non abbiamo certezza che oggetto della nostra *misthosis* fossero dei *klaroi*, né possiamo escludere del tutto, considerata l'abbondanza della documentazione epigrafica relativa alle proprietà terriere di divinità, che essa riguardasse dei terreni sacri, eventualmente appartenenti al santuario di Apollo¹⁷³. Tuttavia, in virtù della compatibilità paleografica e cronologica di fondo del nostro documento con le *Tabulae*, che riporta al tardo II se non all'inizio del I sec. a.C., si impongono inevitabilmente, più che legittimi, degli interrogativi in ordine agli eventuali rapporti del nostro contratto con il celebre documento alesino. A tal fine, va subito sottolineato che la presente convenzione di affitto costituiva un testo distinto e separato da quello delle perdute *Tabulae*, come da quello di IGDS I, 197. Ci sembra, infatti, conduca a questa conclusione la differente esecuzione dell'*omega*, tondeggiante nel nostro documento, invece sensibilmente ristretto in alto nelle *Tabulae*, come apprendiamo dalla zincotopia del "frammento B", e ora in un nuovo frammento inedito delle stesse, e nella summenzionata IGDS I, 197, nonché lo spessore, 11, 3 cm, compatibile, eventualmente, solo con il frammento B delle *Tabulae* (12 cm), laddove il frammento inedito e IGDS I, 197 misurano, rispettivamente, 8,3 e 3,5-5,7 cm (vd. *supra* n. 5).

Al contempo, è difficile ritenere che il nostro documento non fosse in qualche modo collegato, quanto meno, al *contesto* 'eternato' dalla grande iscrizione

¹⁷¹ Vd. Pernin 2014, *passim*.

¹⁷² A privati proprietari sono stati solitamente ricondotti i nomi propri in genitivo menzionati a IG XIV 352, col. II, l. 38 (*Agrios*); II, ll. 46, 51 (*Elapheus*); II, ll. 73-74 (*Herakleides* figlio di Apollonio e *Philoxenos* figlio di *Meniskos*); II, ll. 79-80 (*Istieios* figlio di *Theston* e *Pelagios*); così Manganaro 1980, 432; Calderone 1998, 36; Prestianni Giallombardo 2018, 123. Nenci 1998, 55 proponeva, invece, l'ipotesi di «lotti pubblici ormai noti con il nome degli antichi proprietari».

¹⁷³ Che ad Halaesa potesse esistere della *ιερά γῆ* può ricavarsi dalla menzione dell'aggettivo *IEPAΣ* su un'altra epigrafe inedita, sempre dallo stesso sito, di nostra prossima pubblicazione, certamente relativa a un documento diverso dal presente.

alesina. In caso contrario, dovremmo infatti ritenere che nella seconda metà/fine del II-inizi I sec. a.C. la *polis* di Halaesa, dotata di una *chora* non particolarmente estesa¹⁷⁴, avesse redatto, senza che questi fossero in reciproca relazione, due documenti concernenti l'assetto fondiario cittadino. Una assai singolare *delimitazione* di almeno trentasei lotti demaniali (cui vanno aggiunti i tredici o più del "grande querceto"), recante anche alcune prescrizioni per dei potenziali *misthosamenoï* e che, di fatto, stabiliva anche a quali gruppi civici assegnare i singoli gruppi di lotti, e un contratto 'minuto' di affitto fondiario, concluso con degli specifici, ma per noi ignoti, affittuari alesini, che a sua volta rinvia al "contratto-tipo" di Halaesa, la cui esistenza deduciamo dagli accenni alle *syngraphai* del presente documento.

Sarebbe quindi tutt'altro che inverosimile che il nostro documento registrasse il contratto nominativo di locazione/affitto stipulato dalla città con una pluralità di *misthosamenoï* proprio relativamente a dei (gruppi di) lotti già delimitati dalla *perioresia* iscritta sulle *Tabulae*, contratto che rimandava come fonte normativa a un documento di carattere generale, diremmo la '*Hiera syngraphe*' alesina. E ci sembra non poco suggestivo, in questa direzione, anche l'uso costante nel nostro documento di forme verbali al plurale, che potrebbe testimoniare sì una pluralità di singoli affittuari, senza poterne escludere, però, l'appartenenza a gruppi cittadini, confrontabili (o identificabili?) con quelli menzionati nelle *Tabulae*, come quanti abitavano "lungo il fiume Aleso" e gli *Skyreonoï*.

"L'elefante nella stanza": le *Tabulae Halaesinae*

Il nostro frammento epigrafico, dunque, se la presente analisi è corretta, si rivela 'doppiamente' prezioso, dal momento che attesta, con ogni probabilità, l'esistenza nella Halaesa tardo-ellenistica di due distinti documenti di *misthosis* fondiaria: un contratto nominativo di locazione/affitto e delle *syngraphai*, un "contratto quadro".

Non può sfuggire come tale acquisizione abbia dei riflessi di non scarso rilievo in sede di ricostruzione della storia dell'assetto fondiario demaniale della città in epoca tardo-ellenistica. Sorgono ora, infatti, più che legittimi degli interrogativi sulla collocazione in questo contesto delle *syngraphai* e sulla loro eventuale relazione con le *Tabulae*.

Di primo acchito, l'esistenza stessa di un "contratto quadro" alesino inevitabilmente conduce a riprendere in considerazione l'ipotesi di S. Calderone che,

¹⁷⁴ Per un'analisi delle evidenze relative alla *chora* alesina in età ellenistica, vd. Burgio 2008, 227-245.

come si è detto, identificava senza incertezze nella attuale IGDS I, 197 un frammento delle *Tabulae* e, in particolare, della perduta *syntheka* delle stesse. Gli aspetti testuali del lacunoso documento sono alquanto complessi e meritano un ulteriore approfondimento che riserviamo ad altra sede; tuttavia basteranno qui delle notazioni di carattere materiale che non sembrano avvalorare *in toto* l'ipotesi dello studioso. Lo spessore della lastra (3,5-5,7 cm), infatti, esclude che essa appartenesse alle grandi e più spesse *Tabulae* dove era registrata la *perioesia* dei lotti (cfr. *supra* n. 5). Ciò non toglie che potesse trattarsi di un documento egualmente pertinente alle *Tabulae*, ma iscritto su altra pietra. E tuttavia, ancora una volta, il dato dello spessore lascia dedurre come la lastra e il testo in essa iscritto non fossero particolarmente ampi, come invece ci si potrebbe aspettare da un "contratto quadro" e quale, con ogni probabilità, doveva essere invece il documento, cui apparteneva il frammento da noi qui pubblicato, iscritto su un supporto dello spessore di oltre 11 cm.

A meno di voler ipotizzare che il "contratto quadro" alesino di locazione fosse particolarmente 'schematico', eventualmente scandito solo per *gruppi* di lotti quali compaiono nelle *Tabulae* e senza una diversificazione del canone dei lotti collegata alla natura e produttività dei terreni, dovremo postulare l'esistenza di un ulteriore, grande e dettagliato documento oggi perduto, ovvero, ancora, cercare la soluzione in altre direzioni.

A tal proposito, potrà essere d'ausilio svolgere qui alcune brevi considerazioni, suscettibili certo di ulteriore approfondimento, sulla singolare natura del testo delle *Tabulae* che, come osservato sopra, presenta peculiarità tali da farne, forse, qualcosa di più di una semplice iscrizione catastale. Sarà quindi tutt'altro che irragionevole proporre qui un raffronto con le già tante volte richiamate Tavole di Heraklea, altro documento *sui generis* se confrontato con quelli di *misthosis* fondiaria del resto del mondo greco.

Nelle Tavole di Heraklea la delimitazione dei $\chi\omega\rho\omicron\iota$ sacri di Dioniso è seguita dalla *syntheka*, che appare strutturata in: *a*) prescrizioni di carattere generale per i locatari (IG XIV 645, ll. 93-110), *b*) prescrizioni specifiche per ciascuno dei quattro terreni (ll. 111-179), che sembrano peculiari tutte dei "contratti quadro", *c*) indicazione dei nomi degli affittuari dei singoli terreni, unitamente a quelli dei relativi garanti e alle cifre del canone (ll. 179-187), tipiche invece dei 'contratti nominativi' e che attestano, all'atto dell'iscrizione del documento sulle tavole enee, l'avvenuta presa in locazione dei terreni.

Una giustapposizione di differenti tipologie documentali in unico testo, dunque, che nelle *Tabulae Halaesinae* sembra, invece, assumere la singolare veste di una 'contaminazione'.

In seno alla descrizione dei confini dei *klaroi* esse offrono, infatti, nella I colonna, quattro casi di prescrizioni (come ad Heraklea espresse al futuro, fra

concessioni e divieti, col. I, ll. 8-9, 62-63, 70-71), e degli accenni in astratto a dei potenziali *misthosamenoï* (col. I, l. 43; col. II, 24, 75), che sembrano peculiari dei cosiddetti “contratti quadro”. Inoltre, nella II colonna, il documento descrive dei lotti che appaiono esplicitamente riservati, con tanto di rubricazione del testo, agli abitanti dell’area presso il fiume Aleso e agli *Skyreonoï*, cui dovremo aggiungere almeno altri due gruppi civico-territoriali nelle parti perdute in testa alla colonna destra e sinistra del “frammento A”.

Nel testo pervenutoci, invece, manca del tutto, come sottolineava già Kaibel¹⁷⁵, qualunque accenno all’ammontare del canone dei gruppi di lotti e i nomi di eventuali garanti. Talché, dallo studioso germanico in poi, si è sempre pensato che, come a Heraklea, una ‘*syntheka*’ dovesse accompagnare la *perioresia* dei lotti.

Ma se tale assunto vale a spiegare l’assenza nelle *Tabulae* della sezione del gettito dei terreni, fondamentale in qualunque documento di locazione, non riesce a spiegare adeguatamente perché la *perioresia* contenga prescrizioni che sarebbero *ridondanti* rispetto a una distinta sezione di *syntheka* di carattere generale, concepita *unitamente* alla descrizione stessa dei lotti. Questi elementi, semmai, lascerebbero pensare come minimo che una *syntheka*, organicamente strutturata come quella dei terreni di Dioniso ad Heraklea, forse, all’atto della stesura delle *Tabulae*, non fosse stata predisposta.

Tuttavia, a parer nostro, ciò non avvenne, perché in un certo senso la città aveva *già* espressamente stabilito, proprio nel testo delle *Tabulae*, inframezzandole alla descrizione della *perioresia*, le prescrizioni ritenute essenziali, nonché fissato a quali gruppi di *politai* destinare la locazione dei lotti, indicando, peraltro, un criterio strettamente territoriale attraverso le ‘rubriche’.

Certo è difficile immaginare che il testo della descrizione dei lotti non fosse introdotto da un dispositivo con il quale gli organi deliberanti della *polis* avevano decretato di eseguire la *perioresia*. Vale perciò la pena di valutare l’ipotesi se il singolare combinato disposto di *perioresia* e prescrizioni, conservato nelle *Tabulae Halaesinae*, non costituisse già di per se stesso una convenzione o ‘scrittura’, che, tuttavia, al pari delle Tavole di Heraklea, forse assunse connotati differenti dai documenti prodotti nel resto del mondo greco, dove più rigorosa appare la distinzione tipologica e documentale fra “contratti nominativi” e “contratti-quadro”.

Alla luce di tali considerazioni, è possibile dunque che nella Halaesa tardoellenistica, ormai all’ombra di Roma, la *misthosis* fondiaria possedesse una fisionomia del tutto peculiare, caratterizzata cioè da una struttura alquanto ‘disorganica’, o, forse meglio, ‘diffusa’, che prevedeva l’indicazione, evidentemente solo

¹⁷⁵ Kaibel 1890, 60: «Pretia vero quonima singulis agris adscripta non sunt, patet certum suum cuique agro pretium fuisse idque fortasse in praescriptis quae perierunt notatum; porro si omnes eodem aestimabantur, sequitur omnes si eiusdem amplitudinis, at eiusdem bonitatis fuisse omnes omnesque pro aestimio ut aiunt ubertatis divisos».

ove ritenuto strettamente necessario, di prescrizioni nel corso della *stessa* descrizione dei lotti destinati agli affittuari, unitamente alla identificazione di massima degli stessi a mezzo di rubriche, cui attribuiremo già valenza ‘esecutiva’, in quanto certamente espressione della volontà della *polis*.

Non possiamo poi escludere che, come avviene a Heraklea, il documento riservasse a una sezione finale, oggi perduta, informazioni come le cifre del canone dei singoli lotti o dei differenti gruppi di lotti (quelli dei residenti lungo il corso dell’Aleso, quelli degli *Skyreonoï*, quelli del *megas drymos* ecc.), dal momento che è difficile che questi avessero lo stesso prezzo in virtù delle loro differenti caratteristiche morfologiche. Un’ipotesi peraltro da non sottovalutare, poiché probabilmente esisteva una ulteriore *tabula* che descriveva almeno i tredici lotti del “grande querceto”, ed è quindi da presupporre per il documento una quantità di testo perduto tutt’altro che trascurabile¹⁷⁶.

Resta da capire se in questa ipotetica sezione finale delle *Tabulae* trovassero posto, eventualmente introdotti da formule come ἐπὶ τούτοις ἐμισθώσαντο (cfr. *IG XIV 645*, l. 179), anche i nomi dei garanti e la specificazione dei nomi delle decine di affittuari dei lotti, individuabili per area di residenza, agevolmente abbinabili ai terreni già numerati nella *perioresia* e trascrivibili in dei sintetici inventari, come a Delfi, Delos e Thespie¹⁷⁷; il che, di fatto, costituirebbe, come a Heraklea, la registrazione del contratto nominativo effettivamente concluso¹⁷⁸.

In caso contrario, dovremo pensare che quest’ultimo, contenente i nomi degli affittuari con eventuali supplementi di prescrizioni, dovette essere stipulato in un momento ancora successivo e iscritto su altro documento.

Una tale antinomia potrebbe, a nostro giudizio, risolversi a beneficio della prima opzione, specie ove si interpreti ora l’uso del futuro nelle prescrizioni delle *Tabulae* non quale precisa evidenza di una locazione ancora di là dall’essere realizzata, come comunemente ritenuto in passato¹⁷⁹, bensì in un contesto più ampio quale quello testimoniato dalle Tavole di Heraklea. Anche qui, infatti, troviamo il futuro normalmente impiegato a indicare le varie condizioni di locazione all’indirizzo di *misthosamenoï* potenziali (ll. 93-179), dunque in una sezione, come si è detto, identificabile nel “contratto quadro” di Heraklea. E tuttavia, la summenzionata formula ἐπὶ τούτοις ἐμισθώσαντο ci ricorda che la convenzione

¹⁷⁶ Kaibel 1882, 11.

¹⁷⁷ Vd. Pernin 2014, nrr. 29-34 (Delfi); nr. 28 (Thespie); nrr. 96, 109 (Delos).

¹⁷⁸ In tal caso, occorrerebbe riconsiderare sotto una diversa luce gli antroponimi, espressi in nominativo nel “frammento B” delle *Tabulae* (ll. 14-15), *Herakleios Diogeneous* e forse *Artemidoros*, da distinguersi da quelli in genitivo dei proprietari di fondi privati menzionati nel “frammento A”, aprendo alla possibilità che si riferiscano a degli specifici *misthosamenoï* (cfr. Arangio Ruiz - Olivieri 1925, 61) o a dei garanti, come ad Heraklea.

¹⁷⁹ Es., Calderone 1998, 27.

generale era stata poi effettivamente seguita dalla stipula di un contratto nominativo con individui specifici, in questo caso enfiteuti.

In ultima analisi, non sarebbe azzardato proporre che anche Halaesa, come Heraklea, avesse deciso di eternare sulla pietra l'insieme di delimitazione dei lotti, "contratto quadro" e "contratto minuto".

Se la nostra ipotesi di individuare nelle *Tabulae* sostanzialmente la *syngraphe* alesina è valida, si tratterebbe, certo, di una anomalia di non poco conto rispetto ai documenti di *misthosis* fondiaria a oggi noti, che tuttavia non sarebbe la prima restituitaci dalla documentazione epigrafica di Halaesa. Oltre alle varie singolarità linguistiche rilevate nelle *Tabulae*, nel nostro documento in esame e nel decreto onorifico per Nemenio (vd. *supra*, n. 72), basti pensare, attestata proprio in quest'ultimo, all'esistenza ad Halaesa, nel I sec. a.C., di un *koinon* di *hierais* di Apollo, non solo dotato di *halia* e *boula* funzionanti con la complessità peculiare degli istituti di una *polis*, ma che, con i suoi ben 825 votanti, paragonabili numericamente solo a quelli di una entità statale, non smette di 'sfidare' gli esegeti moderni¹⁸⁰.

Alla luce di queste preliminari riflessioni, per la problematica che abbiamo qui posto relativamente ai *due* documenti di *misthosis* fondiaria testimoniati dalla nostra epigrafe (*syngraphai* e "contratto nominativo"), riteniamo possibile formulare, in questa fase della nostra ricerca, due diverse ipotesi di soluzione così schematizzabili:

A) Qualora, seguendo l'interpretazione tradizionale, si voglia individuare nelle *Tabulae* un documento di carattere esclusivamente "catastale", dovremo ipotizzare un "processo" articolato in tre fasi, corrispondenti ad altrettanti documenti, la cui precisa diacronia non è, in questo stadio della nostra indagine, immediatamente accertabile.

All'inizio di tale processo, naturalmente, porremo la redazione delle *Tabulae*, la cui datazione è problema spinoso che non può essere affrontato né risolto qui in modo esauriente. Riteniamo però verosimile individuare, con Mauro Corsaro, un *terminus post quem* nel riordinamento della *Provincia Sicilia* con la *lex*

¹⁸⁰ Vd. ora, per un tentativo di soluzione, Prag 2018, 125-134. Evidenziate le criticità delle ipotesi precedenti, per spiegare i numeri inusitati della votazione del decreto, lo studioso riprende l'ipotesi di Chaniotis 2013, 279, nr. 116, secondo la quale gli Alesini, a seguito di una dedica al dio del territorio e della città, che troverebbe un parallelo con il caso di Teos e Dioniso del tardo III sec., potrebbero essersi definiti "sacerdoti di Apollo". Come ricordato *supra* n. 33, evidenza di tale dedica della città ad Apollo, secondo lo studioso, sarebbe il monogramma ΑΠ attestato su laterizi e nelle *Tabulae*. Lascia aperto il problema Prestianni Giallombardo 2018b, 539-541.

Rupilia del 131 a.C.¹⁸¹, che dovette comportare un riassetto delle terre anche ad Halaesa, laddove gli aspetti paleografici e testuali del documento potrebbero suggerire un orizzonte cronologico intorno al tardo II sec., se non agli inizi del I sec. a.C.¹⁸².

In un secondo momento, dovette manifestarsi la necessità di regolamentare in maniera sistematica il regime di affitto dei medesimi terreni mediante una serie di prescrizioni più puntuali rispetto a quelle contenute nella *perioresia*. Pertanto, la *polis* di Halaesa procedette alla redazione di un vero e proprio “contratto-quadro” distinto dalle *Tabulae*, forse costituito da un insieme di testi oggi perduti, le cui evidenze potrebbero individuarsi in quelle *syngraphai* cui rinvia il nostro documento. Tale momento potrebbe collegarsi, in qualche modo, all’evento ‘principale’ per la città di questo scorcio temporale, e cioè le *leges* emanate dal pretore *C. Claudius Pulcher* nel 95 a.C., allorché Halaesa chiese l’intervento romano per dirimere delle controversie de *senatu cooptando* (Cic. *Verr.*, II, 122), in seguito alle quali l’ordinamento costituzionale alesino venne uniformato a una dimensione di tipo romano¹⁸³. A *latere* delle *syngraphai*, o in una fase ancora successiva, vennero stipulati uno o più ‘contratti minuti’, senza escludere anche l’ipotesi di una *riassegnazione* dei contratti di affitto, destinati a specifici affittuari, di cui il documento epigrafico rinvenuto ad Halaesa nel 2013, oggetto del nostro studio, riteniamo abbia conservato traccia.

B) Ove si vogliano, invece, valorizzare le singolarità tipologiche delle *Tabulae* che abbiamo qui evidenziato, una seconda, per la verità più economica, ipotesi conduce a identificare nelle *Tabulae* stesse, per quanto *sui generis*, un documento di locazione (o affitto) fondiaria, e dunque a individuare *grosso modo* proprio nelle *Tabulae*, insieme con la loro possibile e perduta sezione finale, le *syngraphai* menzionate nel nostro ‘contratto nominativo’.

Se queste non comprendevano ancora il contratto nominativo, la redazione del nostro documento sarà stata richiesta in un momento di poco successivo, al fine di implementare il documento maggiore, forse specificando quanto mancava nelle *Tabulae* all’indirizzo di una pluralità di affittuari, presumibilmente

¹⁸¹ Corsaro 2002, 157. Significativo, in tal senso, che le *Tabulae*, come sottolinea Manganaro 1980, 432-433, conservino evidenze sia di precedenti fasi di proprietà private confluite nel demanio della *polis* che di nuove parcellazioni; si vedano la *skana* comune agli affittuari dei lotti IX e X, e l’*elaiokomion diklaron* suddiviso in due lotti.

¹⁸² Vd. Arena 2020a.

¹⁸³ Per un collegamento della redazione delle *Tabulae* con le *leges* di *Claudius Pulcher*, vd. già Kaibel 1882, 15 e, di recente, Prag 2018, 133. Per la valenza istituzionale dell’episodio, vd. Arena 2018, 25-26.

appartenenti ai gruppi civici indicati nelle *Tabulae*, che avevano ormai scelto il proprio lotto da prendere in locazione (o affitto).

Qualora, invece, le *Tabulae*, come abbiamo ipotizzato sulla base del confronto con le Tavole di Heraklea, contemplassero nella perduta sezione finale *anche* il contratto minuto, di conseguenza il nostro documento sarà stato finalizzato a regolamentare una *nuova* locazione dei *klaroi*, resa necessaria da nuove esigenze sorte in seno alla *polis*, che al momento, se non vogliamo collegarle agli eventi del 95 a.C., ci sfuggono del tutto.

emaren@tiscali.it

Bibliografia

- Amelotti - Migliardi Zingale 1988: M. Amelotti - L. Migliardi Zingale, Συγγραφή, χειρόγραφον - testatio, chirographum. *Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena - Pisa, 6.-8. Juni 1988)*, hrsg. von G. Nenci - G. Thur, 297-304.
- Ampolo 2000: C. Ampolo, *I terreni sacri nel mondo greco in età arcaica e classica*, in *Production and Public Powers in Classical Antiquity*, ed. by E. Lo Cascio - D.W. Rathbone, Cambridge, 14-19.
- Arena 2016: E. Arena, *Il decreto onorifico tardo-ellenistico da Caronia (SEG LIX, 1102): per una nuova edizione*, in F. Collura, *Studia Calactina I, ricerche su una città greco-romana di Sicilia, Kalè Akté* (BAR, 2813), Oxford, 347-368.
- Arena 2019: E. Arena, "Sigle demotiche" e Synkletos nella Kale Akte tardoellenistica: a proposito di SEG LIX. 1102, «StAnt» 15, 7-40.
- Arena 2020a: E. Arena, *Epigrafi inedite da Halaesa Archonidea: due nuovi frammenti delle Tabulae Halaesinae (IG XIV 352)*, «PdP» 78, c.d.s.
- Arena 2020b: E. Arena, *Nuovi casi di numerali in epigrafi greche da Halaesa Archonidea*, «PdP» 78, c.d.s.
- Arangio Ruiz - Olivieri 1925: V. Arangio Ruiz - A. Olivieri, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano.
- Bargelli 2004: E. Bargelli, *Proprietà e locazione: prelazione e valore di scambio*, Torino.
- Bartoněk 1972: A. Bartoněk, *Classification of the West Greek Dialects at the Time about 350 B.C.*, Amsterdam-Prague.
- Beekes - Beek 2009: R.S.P. Beekes - L. van Beek, *Etymological Dictionary of Greek*, Leiden.
- Bianchini 1979: M. Bianchini, *La συγγραφή ed il problema delle forme contrattuali*, in *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5-8 Juni 1974)*, hrsg. von A. Biscardi, Köln-Wien, 245-262.
- Behrend 1970: D. Behrend, *Attische Pachturkunden: ein Beitrag zur Beschreibung der misthōsis nach den griechischen Inschriften* (Vestigia, 12), München.
- Biscardi 1989: A. Biscardi, *Contratto di lavoro e misthōsis nella civiltà greca del diritto*, «RIDA» 3, 75-97.

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea

- Biscardi 2015: A. Biscardi, *Diritto greco antico*, a c. di P. Cobetto Ghiggia - F. Zuccotti, «Rivista di Diritto Ellenico» 5, Alessandria.
- Bonanno 2009: C. Bonanno, *Kale Akte. Scavi in contrada Pantano di Caronia Marina 2003-2005*, Roma.
- Brixhe 1976: C. Brixhe, *Le dialecte grec de Pamphylie*, Paris.
- Brugnone 2005: A. Brugnone, *Considerazioni sui sistemi numerali greci in uso in Sicilia*, *Atti del V congresso internazionale di studi fenici e punic*, Marsala Palermo, 2-8 ottobre 2000, Palermo, 899-906.
- Brunet - Rougemont *et al.* 1998: M. Brunet. - G. Rougemont - D. Rousset, *Le contrats agraires dans la Grèce antique. Bilan historique illustré par quatre exemples*, «Histoire et Sociétés Rurales» 9, 211-245.
- Buck 1955: C.D. Buck, *Introduction to the Study of the Greek Dialects*, Chicago.
- Buck - Petersen 1944: C.D. Buck - W. Petersen, *A Reverse Index of Greek Nouns and Adjectives*, Chicago.
- Buckler - Robinson 1912: W.H. Buckler - D.M. Robinson, *Greek Inscriptions from Sardes I*, «AJA» 16, 1, 11-82.
- Caccamo Caltabiano 2004: M. Caccamo Caltabiano, *Nuove prospettive dell'indagine sulla monetazione siciliana di età romana*, in *Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C. Archeologia, Numismatica, Storia* (Pelorias, 11), a c. di M. Caccamo Caltabiano - L. Campagna - A. Pinzone, Messina, 49-73.
- Calderone 1961: S. Calderone, *Un nuovo frammento di I.G. XIV 352*, «Kokalos» V, 124-136.
- Calderone 1985-86: S. Calderone, *Frammento di decreto onorifico agrigentino*, «QuadA», 1, 13-18.
- Calderone 1998: S. Calderone, *Le Tabulae Halaesinae: alcuni problemi*, in *Colloquio Alessino, Atti del colloquio tenutosi il 7 maggio 1995 a S. Maria delle Palate (Tusa)*, a c. di A.M. Prestianni, Catania, 23-39.
- Campagna 2018: L. Campagna, *I rendiconti finanziari di Tauromenion tra epigrafia e archeologia: alla ricerca del contesto monumentale*, in *A Madeleine Cavalier*, a c. di M. Bernabò Brea - M. Cultraro - M. Gras - M.C. Martinelli - C. Pouzadoux - U. Spigo, Napoli, 405-419.
- Campana 1996: A. Campana, *Corpus nummorum antiquae Italiae (Zecche minori)*, *Sicilia: Alesia Archonidea (343-7 d.C.)*, «Panorama Numismatico» 102-103, 81-111.
- Carbè 2008: A. Carbè, *La monetazione*, in *Alesia Archonidea. Guida all'Antiquarium*, a c. di G. Scibona - G. Tigano, Palermo, 58-61.
- Carettoni 1959: G. Carettoni, *Tusa (Messina). Scavi di Halaesa (prima relazione)*, «NSc» 1959, 293-349.
- Carettoni 1961: G. Carettoni, *Tusa (Messina). Scavi di Halaesa (seconda relazione)*, «NSc» 1961, 266-321.
- Carroccio 2004a: B. Carroccio, *Dal basileus Agatocle a Roma. Le monetazioni siciliane di età ellenistica (cronologia - iconografia - metrologia)* (Pelorias, 10), Messina.
- Carroccio 2004b: B. Carroccio, *Moneta locale nella Sicilia romana*, in *Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C. Archeologia, Numismatica, Storia* (Pelorias, 11), a c. di M. Caccamo Caltabiano - L. Campagna - A. Pinzone, Messina, 277-292.

- Carroccio 2008: B. Carroccio, *Roma in Sicilia. I tre cambi di valute: per una cronologia numismatica delle tavole di Tauromenio*, «MEP» 21, 13, 29-43.
- Casanova 1981: G. Casanova, *Contratti di affitto fra privati nelle epigrafi greche*, in *Studi in onore di Orsolina Montevicchi*, Bologna, 89-97.
- Cavagnola 1972: B. Cavagnola, *I locatari delle proprietà fondiarie del dio Apollo a Delo*, «RIL» 106, 51-115.
- Chaniotis 2013: A. Chaniotis, *Epigraphic bulletin for Greek religion 2010*, «Kernos» 26, 241-302.
- Chantraine 1933: P. Chantraine, *La formation de noms en grec ancien*, Paris.
- Chantraine 1968-1980: P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris.
- Chios: D.F. McCabe, *Chios Inscriptions. Texts and List. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton 1986. Packard Humanities Institute CD #6, 1991.
- Chrysomalis 2010: S. Chrysomalis, *Numerical Notation. A Comparative History*, Cambridge.
- Clarysse 1976: W. Clarysse, *Notes on the use of the iota adscript in the third century B.C.*, «CE» 101, 150-166.
- Coco 1974: G.S. Coco, s.v. "Locazione", in *Enciclopedia del Diritto XXIV*, 918-997.
- Collura 2016: F. Collura, *Studia Calactina I, Ricerche su una città greco-romana di Sicilia Kalè Aktè - Calacte*, con contributi di S. Cascella - E. Arena - B. Carroccio (BAR International Series, 2813), Oxford.
- Collura 2019: F. Collura, *I Nebrodi nell'antichità*, Oxford.
- Colvin 2007: S. Colvin, *A Historical Greek Reader*, Oxford.
- Consani 1996: C. Consani, *Koinai et koiné dans la documentation épigraphique de l'Italie méridionale*, in *La Koiné grecque antique, II. La concurrence*, éd. par C. Brixhe, Paris, 113-132.
- Cordano 1999: F. Cordano, *Le istituzioni delle città greche di Sicilia nelle fonti epigrafiche*, in *Sicilia epigraphica*, a c. di M.I. Gulletta, «ASNP» ser. IV, 1-2, 149-158.
- Cordano 2012: F. Cordano, *Eponimi ufficiali nella Sicilia di età ellenistica*, in *Agora greca e agorai di Sicilia, Atti del I seminario internazionale di Studi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 30 giugno-2 luglio 2008 e Atti delle settimane giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice 12-15 ottobre 2009*, a c. di C. Ampolo, Pisa, 77-80.
- Cordano 2017: F. Cordano, *L'uso dei numerali nella Sicilia orientale*, in *Epigrammata 4, L'uso dei numeri greci nelle iscrizioni, Atti del Convegno di Roma, Roma 16-17 dicembre 2016*, a c. di A. Inglese, Tivoli, 131-147.
- Corsaro 1990: M. Corsaro, *Qualche osservazione sulle procedure di recupero delle terre pubbliche nelle città greche*, *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena - Pisa, 6.-8. Juni 1988)*, hrsg. von G. Nenci - G. Thur, 213-229.
- Corsaro 2002: M. Corsaro, *Ambiente e paesaggio in Magna Grecia: le fonti epigrafiche*, in *Ambiente e paesaggio in Magna Grecia* (ACT, 42), Taranto, 135-167.
- Di Giovanni 1885: V. di Giovanni, *La tavola alesina scoperta nel sec. XVI e il frammento trovato nel 1885*, «Archivio storico siciliano» 10, 123-129.
- Dubois 2013: L. Dubois, *Une inscription sicilienne déconcertante*, «REG» 126, 1-19.

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea

- Ecce 2015: G. Ecce, *The μισθόριον in the Praecepta: the medical fee and its impact on the patient*, in *Homo patiens, Approaches to the Patient in the Ancient World*, ed. by G. Petridou - C. Thuminger, Leiden-Boston, 325-344.
- Erythrae*: D.F. McCabe, *Erythrai Inscriptions. Texts and List, The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton 1986. Packard Humanities Institute CD #6, 1991. Includes Erythrai: H. Engelmann - R. Merkelbach, *Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai*. 2 vols. *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 1-2, Bonn, 1972-1973.
- Facella 2006: A. Facella, *Alesa Arconidea: ricerche su un'antica città della Sicilia tirrenica*, Pisa.
- Fantasia 1999: U. Fantasia, *Ι ΣΙΤΟΦΥΛΑΚΕΣ e ι ΣΙΤΩΝΙΑ di Tauromenio in Sicilia Epigrafica, Atti del Convegno di studi di Erice, 15-18 ottobre 1998*, II, a c. di M.I. Gulletta, «ASNP» ser. IV, 1, 251-279.
- Faraguna 2019: M. Faraguna, *Aspetti dell'amministrazione pubblica della terra a Chio in età classica ed ellenistica*, in *Dike, Essays on Greek Law in Honour of Alberto Maffi*, ed. by L. Gagliardi - L. Pepe, Milano, 105-129.
- Fragali 1958: M. Fragali, s.v. "Affitto" (in generale), in *Enciclopedia del Diritto I*, 729-761.
- Fraser - Matthews 1997: P.M. Fraser - E. Matthews, *A Lexicon of Greek Personal Names, III.A: The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia*, Oxford.
- Gallo 2019: S. Gallo, *Le Tavole di Heraklea. Appunti di paleografia e spunti indiziari*, in *Dialoghi sulla archeologia delle Magna Grecia e del Mediterraneo*, vol. III, *Paestum 7-9 settembre 2016*, a c. di A. Pontrandolfo - M. Scafuro, Paestum, 691-702.
- Game 2008: J. Game, *Actes de Vente dans le monde grec. Témoignages épigraphiques des vents immobilières*, Lyon.
- Geagan 1971: D.J. Geagan, *Greek inscriptions*, «Hesperia» 40, 96-108.
- Gentili 1961: G.V. Gentili, *Nuovi elementi di epigrafia siracusana*, «Archivio Storico Siracusano» 7, 5-25.
- Giangiulio 1982: M. Giangiulio, *Di una particolarità dialettale rodia nei decreti di Entella e in altre iscrizioni di Sicilia e Magna Grecia*, «ASNP» ser. III, 12, 3, 801-815.
- Guarducci 1967: M. Guarducci, *Epigrafia Greca*, I, Roma.
- Guy 1998: M. Guy, *La topographie des territoires décrits dans les tables d'Heraclee, in Siritide e Metapontino. Storia di due territori coloniali, Atti dell'incontro di studio Policoro 31 ottobre-2 novembre 1991*, a c. di E. Greco, Napoli-Paestum, 261-280.
- Harrison 1968: A.R.W. Harrison, *The Law of Athens. The Family and Property*, Oxford.
- Hatzopoulos 1988: M.B. Hatzopoulos, *Une donation du roi Lysimaque*, Paris.
- Hegyí 1971: D. Hegyí, *Τεμένη ἱερὰ καὶ τεμένη δημόσια*, «Oikumene» 1, 77-87.
- IDelos*: Paris 1926-1972. Vol. 6 [1], Nos. 1-88, ed. A. Plassart (1950); vol. 7 [2], nos. 89-104, ed. J. Coupry (1972); vol. 1 [3], nos. 290-371, ed. F. Durrbach (1926); vol. 2 [4], nos. 372-509, ed. F. Durrbach (1929); vol. 3 [5], nos. 1400-1496, ed. F. Durrbach - P. Roussel (1935); vol. 4 [6], nos. 1497-2219, eds. P. Roussel - M. Launey (1937); vol. 5 [7], nos. 2220-2879, eds. P. Roussel - M. Launey (1937).
- IGDS I*: Dubois L. 1989, *Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l'Étude du vocabulaire grec colonial*, Roma.
- IMylasa II*: W. Blümel, *Inschriften von Mylasa, Teil II: Inschriften aus der Umgebung der Stadt*, Bonn 1988.

- IscM I*: D.M. Pippidi, *Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris antiquae. Series altera: Inscriptiones Scythiae Minoris graecae et latinae*. Vol. 1. *Inscriptiones Histriae et vicinia*, Bucharest 1983.
- Kaibel 1882: G. Kaibel, *De inscriptione Halaesina commentariolus*, Rostochii.
- Kaibel 1890: G. Kaibel, *IG XIV*, 61-67, n. 352.
- Klazomenai*: D.F. McCabe, *Klazomenai Inscriptions. Texts and List. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton, 1986. Packard Humanities Institute CD #6, 1991. Includes (Klazomenai): H. Engelmann - R. Merkelbach. *Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai*. Vol. 2. *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 2. Bonn 1973.
- Kunkel 1932: W. Kunkel, s.v. συγγραφή, *RE IV A*, Stuttgart, coll. 1376-1387.
- Labraunda*: D.F. McCabe, *Labraunda Inscriptions. Texts and List. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton, 1991. Packard Humanities Institute CD #7, 1996. Includes: J. Crampa, *Labraunda. Swedish Excavations and Researches, III, 1-2. Greek Inscriptions*. 2 vols., (Skifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, series in 4°, V, III, 1-2), Lund 1969, Stockholm 1972.
- Lambert 1993: S.D. Lambert, *The Phratries of Attica*, Ann Arbor.
- Langdon 1991: M.K. Langdon, *Poletai records, in Athenian Agora XIX: Inscriptions*, Princeton, 57-143.
- Lombardo 1982: M. Lombardo, *Il sinecismo di Entella*, «ASNP» ser. III, 12, 848-886.
- Lombardo 1997: M. Lombardo, *Il decreto V di Entella: note di lettura*, in *Seconde giornate internazionali di studi sull'area elima, Gibellina 22-26 ottobre 1994*, a c. di A. Corretti, Pisa-Gibellina, 1039-1048.
- Lombardo 2001: M. Lombardo, *La documentazione epigrafica*, in *Problemi della chora coloniale dall'occidente al Mar Nero* (ACT, XL), Taranto, 73-114.
- Lombardo 2013: M. Lombardo, *Horistai: osservazioni sull'evidenza delle tavole di Eraclia*, in *Epigrammata 2. Definire, descrivere, proteggere lo spazio, Atti del convegno di Roma, 26-27 ottobre 2012*, a c. di A. Inglese, Tivoli, 373-395.
- Manganaro 1980: G. Manganaro, *La provincia romana*, in (a c. di), *Storia della Sicilia Antica*, II, a c. di E. Gabba - G. Vallet, Napoli, 415-461.
- Manganaro 1988: G. Manganaro, *Le tavole finanziarie di Tauromenion*, in *Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque de Neuchâtel en l'honneur de Jacques Tréheux, 23-26 septembre 1986*, éd. par D. Knoepfler, Neuchâtel-Genève, 155-190.
- Manganaro 1997: G. Manganaro, *Nuove tavolette di piombo iscritte siceliote*, «PdP» 52, 306-348.
- Manganaro 1999: G. Manganaro, *Sikelika. Studi di antichità e di epigrafia greca*, Pisa-Roma.
- Manganaro 2001: G. Manganaro, *Tre principi della epigrafia greca: l'autopsia, la 'serie', il contesto*, «ZPE» 135, 63-72.
- Manganaro 2003: G. Manganaro, *Bollatura fiscale dei laterizi per la vendita*, in *Usi e abusi epigrafici, Atti del colloquio internazionale di epigrafia latina, Genova 20-22 settembre 2001*, a c. di M.G. Angeli Bertinelli - A. Donati, Roma, 375-386.
- Manganaro 2009: G. Manganaro, *Il paesaggio agrario di Halaesa Archonidea*, «Epigraphica» 71, 9-28.

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea

- Martini 2005: R. Martini, *Diritti greci*, Bologna.
- Masson 1984/85: O. Masson, *La Sicile et le monde grec archaïque. L'apport de la linguistique*, «Kokalos» XXX-XXXI, 71-77.
- Mimbrera 2012: S. Mimbrera, *The Sicilian Doric Koina*, in *Language and Linguistic Contacts in Ancient Sicily*, ed. by O. Tribulato, Cambridge, 223-250.
- Montevecchi 1988: O. Montevecchi, *La papirologia*, Milano.
- Muscolino 2012: F. Muscolino, *La «campagna classica» di Bagnoli: notizie e ipotesi sulla provenienza delle iscrizioni pubbliche greche di Tauromenion*, «MEFRA» 124/1, 151-183.
- Muscolino (in preparazione): F. Muscolino, *Bolli laterizi di Alesa*, in *Halaesa Archonidea. Ricerche archeologiche e prospettive di valorizzazione. Incontro di studio Messina 15-16 marzo 2019*, in preparazione.
- Nazzaro 2008: A.C. Nazzaro, *L'affitto*, Napoli.
- Nenci 1995: G. Nenci, *Il sistema numerale acrofonico pseudoascendente nella Sicilia greca*, «ASNP» ser. III, 25, 1-2, 1-5.
- Nenci 1998: G. Nenci, *Spigolature alesine*, in *Colloquio Alesino, Atti del colloquio tenutosi il 7 maggio 1995 a S. Maria delle Palate (Tusa)*, a c. di A.M. Prestianni, Catania, 1998, 45-58.
- Olymos*: D. F. McCabe, *Olymos Inscriptions. Texts and List, The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton. Packard Humanities Institute CD #6, 1991. Includes: W. Blümel, *Die Inschriften von Mylasa*. Vol. 2. *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 35, Bonn 1988.
- Osborne 1988: R. Osborne, *Social and economic implications of the leasing of land and property in Classical and Hellenistic Greece*, «Chiron» 18, 279-323.
- Papazarkadas 2008: N. Papazarkadas, *Sacred and Public Lands in Ancient Athens*, Oxford.
- Pernin 2014: I. Pernin, *Le baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude* (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 66), Lyon.
- Petrakos 1997: V. Ch. Petrakos, *Οι επιγραφές του Ωρώπου* (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 170), Athenai.
- Preisigke 1925: F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden*, Berlin.
- Prag 2014: J.R.W. Prag, *Territorial organisation in late Hellenistic Halaesa, Sicily*, in *Öffentlichkeit - Monument - Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Berlin, 27-31 Augusti MMXII, Akten*, hrsg. von W. Eck - P. Funke, Berlin, 590-592.
- Prag, 2018: J. R. W. Prag, *A new bronze honorific inscription from Halaesa, Sicily, in two copies*, «JES» 1, 93-141.
- Prestianni Giallombardo 1988: A.M. Prestianni Giallombardo, *ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΟΝ ΔΙΚΛΑΡΟΝ: una interpretazione di IG XIV 352, col. I, LL. 69-71*, «ASNP» ser. III, 18, 4, 1447-1467.
- Prestianni Giallombardo 1998: A.M. Prestianni Giallombardo, *Società ed economia in Halaesa Archonidea*, in *Colloquio Alesino, Atti del colloquio tenutosi il 7 maggio 1995 a S. Maria delle Palate (Tusa)*, a c. di A.M. Prestianni Giallombardo, Catania, 59-80.
- Prestianni Giallombardo 1999: A.M. Prestianni Giallombardo, *Le Tabulae Halaesinae, alcuni aspetti grafici e linguistici*, in *Sicilia Epigrafica, Atti del Convegno di studi di Erice, 15-18 ottobre 1998, II*, a c. di M.I. Gulletta, «ASNP» ser. IV, 2, 449-463.

- Prestianni Giallombardo 2010: A.M. Prestianni Giallombardo, Ἀλαισίνα Προβλήματα, in *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Messina-Taormina, 19-21 febbraio 2002)*, a c. di V. Aiello - L. De Salvo (Pelorias, 17), Messina, 527-550.
- Prestianni Giallombardo 2012: A.M. Prestianni Giallombardo, s.v. *Tusa*, in *BTCCG XXI*, Pisa-Roma-Napoli, 251-262.
- Prestianni Giallombardo 2018a: A.M. Prestianni Giallombardo, *Monogrammi e litterae ligatae nelle Tabulae Halaesinae. Terra del dio o terra della polis?*, «Linguarum Varietas» 7, 119-138.
- Prestianni Giallombardo 2018b: A.M. Prestianni Giallombardo, *Il decreto onorifico per Nemenio in due tabelle di bronzo da Alesa*, «MedAnt» 21, 1-2, 509-550.
- Puglisi 2009: M. Puglisi, *La Sicilia da Dionisio I a Sesto Pompeo. Circolazione e funzione della moneta* (Pelorias, 16), Messina.
- Rupprecht 1999: H.A. Rupprecht, *Introduzione alla papirologia*, a c. di L. Migliardi Zingale, Torino.
- Salvatori 2006: M. Salvatori, *Manuale di metrologia per architetti studiosi di storia dell'architettura e archeologi*, Genova.
- Robert 1963: J. Robert - L. Robert, *Bulletin épigraphique*, «REG» 76, 121-192.
- Sardis VII, 1: W. H. Buckler - D.M. Robinson, *Sardis, VII. Greek and Latin Inscriptions, Part I*. Leiden 1932.
- Scibona 1971: G. Scibona, *Nota a IG XIV, 2395.7 (Instrumentum publicum Calactinum)*, «Kokalos» XVII, 21-25.
- Scibona 1977: G. Scibona, *Postilla Alesina*, «ASM» 35, 213-217.
- Scibona 2009: G. Scibona, *Decreto sacerdotale per il conferimento della euerghesia a Nemenios in Halaesa*, in *Alaisa-Halaesa. Scavi e ricerche (1970-2007)*, a c. di G. Scibona - G. Tigano, Messina, 97-112.
- Schultess 1932: O. Schultess, s.v. μισθός, *RE XV*, Stuttgart, coll. 2078-2095; s.v. μίσθωσις, *RE XV*, coll. 2095-2129.
- Sicca 1924: U. Sicca, *Grammatica delle iscrizioni doriche di Sicilia*, Arpino.
- Slavova 2004: M. Slavova, *Phonology of the Greek Inscriptions in Bulgaria*, Stuttgart.
- Teos: D.F. McCabe, *Teos Inscriptions. Texts and List. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton, 1985. Packard Humanities Institute CD #6, 1991.
- Theangela: D.F. McCabe, *Theangela Inscriptions. Texts and List. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton. Packard Humanities Institute CD #6, 1991.
- Threatte 1980: L. Threatte, *The Grammar of the Attic Inscriptions. Vol. I. Phonology*, Berlin-New York.
- Thur 2000: G. Thur, s.v. *misthosis*, *Neue Pauly*, VIII, 271-275.
- Tigano 2016: G. Tigano, *Alesa Arconidea: Appunti sull'impianto urbano alla luce delle recenti ricerche*, in *Se cerchi la tua strada verso Itaca. Omaggio a Lina di Stefano*, a c. di E. Lattanzi - R. Spadea, Roma, 129-142.
- Tigano - Prag 2017: G. Tigano - J.R.W. Prag, *Alesa Archonidea. Il lapidarium*, Messina.
- Tod 1979: M.N. Tod, *Ancient Greek Numerical Systems. Six studies*, Chicago.
- Uguzzoni - Ghinatti 1968: A. Uguzzoni - F. Ghinatti, *Le tavole greche di Eraclea*, Roma.

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea

- Von Bolla 1940: S. Von Bolla, *Untersuchungen zur Tiermiete und Viehpacht im Altertum*, München.
- Walbank 1991: M. Walbank, *Leases of public lands*, in *Athenian Agora XIX: Inscriptions*, Princeton, 149-207.
- Walther 1624 (1625): G. Walther, *Siciliae, objacentium insularum et Bruttiorum antiquae tabulae cum animadversionibus*, Messanae.
- Weiss 2017: E. Weiss, *Les tables d'Héraclée. Étude historique et linguistique*, Paris.
- Will 1975: E. Will, *Notes sur ΜΙΣΘΟΣ*, in *Le Monde Grec. Pensé, littérature, histoire, documents, Hommage à Claire Préaux*, éd. par J. Bingen - G. Cambier - G. Nachtergaele, Bruxelles, 426-438.

Abstract

Si presenta qui l'*editio princeps* di un'epigrafe tardo-ellenistica proveniente dal sito di Halaesa Archonidea (Tusa, prov. ME). Lo scarno testo superstite, disposto su due colonne, e riferibile su base paleografica al tardo II - inizio I sec. a.C., sembra attribuibile a un contratto di *misthosis* fondiaria, che a oggi parrebbe essere il secondo esempio dall'Occidente greco dopo le Tavole di Heraklea. Alcuni passaggi chiave dell'epigrafe in particolare lasciano identificare il documento con un 'contratto minuto' (col. A, l. 15: καὶ ἂ παρ[ε]λ[α]βον), che a sua volta faceva riferimento a delle *syngraphai* (coll. A ll. 8-9; col. B, ll. 3-4: κατὰ τ]ᾶς συγγραφάς), da interpretarsi probabilmente con un più generale "contratto quadro" alesino. Il testo conserva altresì alcune peculiarità linguistiche (*hapax* epigrafico μισθάριον, col. A, l. 11; due casi di imperativo eolico, col. A, ll. 13-14: ἐχόντων, ἀποδόντων) e tracce di un inedito sistema numerale acrofonico locale (col. B, l. 2). Ma soprattutto il documento, benché certamente da esse distinto, potrebbe essere in qualche misura connesso con le celebri *Tabulae Halaesinae* (IG XIV 352 + SEG IV 45), che all'incirca nello stesso periodo (tardo II - inizio I sec. a.C.) descrivevano dettagliatamente alcune decine di lotti demaniali (*klaroi*) destinati dalla *polis* di Halaesa all'affitto.

This paper offers the *editio princeps* of one late Hellenistic Greek inscription from Halaesa Archonidea (Tusa, Prov. ME). The meagre text preserved, arranged in two columns and dated on paleographic grounds to the late II cent. B.C., can be attributed to one land *misthosis* contract, this being presumably the second example after the "Herakleia Tables" in the whole Greek West. Some key points make us recognize the present document as a detailed lease contract, which, in turn, referred to some *syngraphai* (coll. A l. 8-9; col. B, ll. 3-4: κατὰ τ]ᾶς συγγραφάς), to be explained with one separate Halaesine standard contract. The text retains also some unique linguistic features (col. A, l. 11: the epigraphic *hapax* μισθάριον, two occurrences of the rare Aeolic imperative, col. A l. 13: ἐχόντων, l. 14: ἀποδόντων) and some clues (col. B, l. 2) of one until now unknown local acrophonic numeral system. But above all, although different, the document could be somehow related to the well-known *Tabulae Halaesinae* (IG XIV 352 + SEG IV 45), which roughly in II-I cent. B.C. described in detail more than thirty-six public plots of land (*klaroi*), intended to be leased by the *polis* of Halaesa.




Fig. 1: Fronte del frammento con specchio scrittorio (Archivio fotografico U.O. 5, Soprintendenza BB.CC. AA. Messina. Foto F. Marcellino)



Fig. 2: Retro del frammento (Archivio fotografico U.O. 5, Soprintendenza BB.CC. AA. Messina. Foto F. Marcellino)

Epigrafe tardo-ellenistica inedita da Halaesa Archonidea



Fig. 3: Spessore del frammento (Archivio fotografico U.O. 5, Soprintendenza BB.CC. AA. Messina. Foto F. Marcellino)




Fig. 4: Disegno dell'epigrafe con sezione eseguito dall'Arch. R. Burgio (U.O. 5, Soprintendenza BB.CC. AA. Messina)




Fig. 5: Impianto urbano di Halasa con punto di rinvenimento del frammento (rielaborazione da Tigano 2016, 131, fig. 2)



Fig. 6: Particolare della col. B, l. 2.